

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XIII LEGISLATURA ————

680^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1999
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi della vice presidente SALVATO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-84

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)..... 85-151

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo).. 153-197

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

SULLE RECENTI VICENDE DELLA TELECOM

PRESIDENTE 2

D'ONOFRIO (CCD) 2

INTERROGAZIONI

Svolgimento di interrogazioni su vicende connesse alla missione Arcobaleno:

BARBERI, sottosegretario di Stato per l'interno 2, 20

LA LOGGIA (Forza Italia) 9, 11

SPECCHIA (AN) 11

D'ONOFRIO (CCD) 13

MUNDI (UDeuR) 15

SEMENZATO (Verdi-L'Ulivo) 15

PERUZZOTTI (Lega Forza Padania per indip. Nord) 17

MILIO (Misto) 19, 20

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

(3160-B) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

- * BUCCIERO (AN) 21, 23, 30 e passim
 GRECO (Forza Italia) 22, 31, 34 e passim
 CENTARO (Forza Italia) .. 22, 27, 29 e passim
 FASSONE (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore .. 23, 25, 28 e passim

AYALA sottosegretario di Stato per la giustizia Pag. 25, 29, 32 e passim
 PINGGERA (Misto) 34, 36, 37
 VALENTINO (AN) 45, 46
 CALLEGARO (CCD) 47

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3807) Deputati SCOCA; PASETTO Nicola e GIORGETTI Alberto; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARRARA Carmelo; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARRARA Carmelo ed altri; CARRARA Carmelo ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (Approvato dalla Camera dei deputati)

(91) LISI. – Modifica all'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. – Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti

(1615) GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. – *Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) LO CURZIO. – *Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto dal pubblico ministero*

(2649) VALENTINO ed altri. – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) LA LOGGIA ed altri. – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) BERTONI. – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3518) GRECO. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) MARINI ed altri. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) MARINI ed altri. – *Introduzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) FOLLIERI ed altri. – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

PRESIDENTE Pag. 50, 51, 52 e *passim*
GRECO (Forza Italia) 51, 65, 79 e *passim*
PINTO (PPI), relatore 51, 52, 53 e *passim*
AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia 53, 54, 55 e *passim*
RUSSO (Dem. Sin.-L'Ulivo) . 53, 55, 56 e *passim*
CENTARO (Forza Italia) 55, 78, 81
CARUSO Antonino (AN) 56, 58, 65
SMURAGLIA (Dem. Sin.-L'Ulivo) 61
FASSONE (Dem. Sin.-L'Ulivo) 63, 71
FOLLIERI (PPI) 67, 71, 75 e *passim*
VALENTINO (AN) 72, 74
SCOPELLITI (Forza Italia) 76, 77

Disegno di legge (4233) fatto proprio da Gruppo parlamentare:

PRESIDENTE Pag. 82
PELLICINI (AN) 82

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 82
DE CAROLIS (Dem. Sin.-L'Ulivo) 82

SULLA RICHIESTA DI COMUNICAZIONI DEL GOVERNO IN MERITO ALLA VICENDA TELECOM

PRESIDENTE 83
ZANOLETTI (CCD) 82, 83

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1999

..... 83

ALLEGATO A

INTERROGAZIONI 85

DISEGNO DI LEGGE N. 3160-B:

Articoli 1, 2, 3 e 4 91, 94
Articolo 5 ed emendamenti 94
Articolo 6 ed emendamenti 99
Articoli 7, 8, 9 e 10 101, 102
Articolo 11 ed emendamenti 103
Articolo 12 106
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 e ordine del giorno 106
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati 108
Articolo 13 108
Articolo 14 ed emendamenti 109
Articolo 15 ed emendamenti 111
Articolo 16 ed emendamento 119
Articoli 17, 18, 19, 20 e 21 120, 122
Articolo 22 ed emendamento 122
Articolo 23, 24 e 25 123, 124
Articolo 26 ed emendamenti 125

DISEGNO DI LEGGE N. 3807:

Articolo 1 ed emendamenti 127
Articolo 2 ed emendamenti 129
Articolo 3 131
Articolo 4 ed emendamenti 131

Articolo 5 ed emendamenti	Pag. 132
Articolo 6 ed emendamento	133
Articolo 7 ed emendamenti	134
Articolo 8 ed emendamenti	136
Articolo 9 ed emendamenti	137
Articolo 10 ed emendamento	138
Articolo 11 ed emendamenti	139
Articolo 12	140
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12	140
Articolo 13 ed emendamenti	141
Articolo 14 ed emendamenti	142
Articolo 15 ed emendamenti	145
Articolo 16 ed emendamento	148
Articolo 17 ed emendamenti	149

ALLEGATO B**COMMISSIONI PERMANENTI**

Variazioni nella composizione	153
-------------------------------------	-----

INSINDACABILITÀ

Presentazione di relazioni su richieste di de- liberazione provenienti dal parlamentare interessato	Pag. 153
---	----------

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	153
Richieste di parere	154

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	154
Trasmissione di documenti	154

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interroga- zioni	155
Annunzio	83
Interpellanze	155
Interrogazioni	158
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	197

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 15,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulle recenti vicende della Telecom

D'ONOFRIO (*CCD*). Chiede, anche a nome dei senatori La Loggia e Maceratini, che i Ministri del tesoro e delle comunicazioni vengano al più presto ad informare l'Assemblea o le competenti Commissioni del Senato sulle recenti vicende connesse alla riorganizzazione della Telecom.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord: LFPIN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

PRESIDENTE. Della richiesta verrà informato il Presidente del Senato, che prenderà i necessari contatti con il Governo.

**Svolgimento di interrogazioni
su vicende connesse alla missione Arcobaleno**

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il campo di Valona, aperto il 28 aprile per evitare che i profughi si rivolgessero agli scafisti e quindi giungessero in massa in Italia, è stato smobilitato il 10 luglio. Centinaia di testimoni oculari confermano l'assoluta tranquillità della situazione fino al 9 luglio. Il giorno successivo, dopo la programmata partenza dei volontari delle regioni, l'esiguo personale italiano rimasto per procedere alle operazioni di smontaggio delle ultime strutture è stato fatto evacuare per ragioni di sicurezza, quando dai primi furti si è passati al saccheggio di massa ed agli scontri armati tra le forze dell'ordine albanesi e la moltitudine che premeva per accaparrarsi tutto ciò che era rimasto nel campo. La razzia è proseguita sino al 12 luglio. La cronistoria dei fatti oggetto delle interrogazioni fa quindi giustizia delle imprecisioni, quando non addirittura delle falsità, circa le notizie diffuse nei giorni scorsi su tali episodi, in quanto risulta provato che le immagini diffuse dagli organi di informazione sono tutte del 10 luglio o dei giorni successivi. Le autorità albanesi inoltre non hanno segnalato precedenti penali a carico del signor Rami, proprietario di uno dei pochi alberghi della città capaci di offrire garanzia di sicurezza e fornitore di personale per attività e interventi all'interno del campo.

In attesa delle risultanze delle indagini della magistratura, cui il Ministero ha fornito tutti gli elementi in suo possesso, rinnova l'apprezzamento e la gratitudine per il comportamento esemplare del personale italiano impiegato nell'ambito della missione Arcobaleno, che si è trovato ad operare in condizioni difficilissime. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDeuR e Verdi*).

PRESIDENTE. Dà la parola agli interroganti per le repliche.

LA LOGGIA (*FI*). La risposta del sottosegretario Barberi all'interrogazione 3-03089 è sconcertante e aumenta i dubbi piuttosto che fugarli. Proprio perché è generale l'apprezzamento per l'eccezionale lavoro compiuto dagli operatori italiani nella difficile situazione di Valona, non si capisce il motivo per cui il Governo abbia nascosto le circostanze che oggi stanno emergendo con dovizia di particolari. Omettendo al Parlamento gli episodi negativi verificatisi, lo spreco di parte delle risorse generosamente donate dagli italiani ed i rapporti con un soggetto la cui natura di malvivente era notoria, il Governo, oltre a fare una pessima figura, rischia di compromettere i risultati positivi dell'intera missione Arcobaleno. Per queste ragioni il suo Gruppo intende depositare un disegno di legge per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sulla vicenda. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD*).

SPECCHIA (AN). È fuori discussione il successo della missione Arcobaleno, sotto il profilo della generosità degli italiani, del lavoro svolto dai volontari e del prestigio internazionale per il Paese. Pertanto, non si comprende il motivo dell'atteggiamento riduttivo ed omissivo del Governo, che continua a negare inconvenienti ed errori che pure sono naturali, stante l'eccezionalità dell'impegno profuso. È necessario ammettere che non tutto è andato bene proprio per fare tesoro dell'esperienza maturata. Il Gruppo AN si dichiara insoddisfatto delle risposte alle interrogazioni 3-03098, 3-03102 e 3-03103 e proporrà l'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

D'ONOFRIO (CCD). Il Governo dimostra di non apprezzare il contributo che può venire dal Parlamento attraverso l'esercizio del suo potere ispettivo, rifiutandosi di ammettere la fondatezza delle sollecitazioni delle opposizioni, malgrado nessuno abbia contestato la positività della missione Arcobaleno. L'opposizione chiede chiarezza, anche in considerazione del fatto che senza il suo consenso politico il Governo non avrebbe potuto onorare alcun tipo di impegno in Kosovo, né militare né umanitario. L'Esecutivo per tutto questo tempo non ha informato il Parlamento; per tale motivo il Gruppo CCD esprime un'insoddisfazione politica rispetto alla risposta offerta all'interrogazione 3-03104. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN*).

MUNDI (UDeuR). È soddisfatto della risposta all'interrogazione 3-03108.

SEMENZATO (Verdi). La descrizione dettagliata del sottosegretario Barberi, in risposta all'interrogazione 3-03109, oltre che confermare l'eccezionale impegno di tutto il personale della missione Arcobaleno, cui va rinnovato pieno apprezzamento, ha ulteriormente chiarito circostanze peraltro già note, in particolare circa il regime di illegalità diffusa vigente in Albania, in contrasto con la situazione di «normalità» riscontrabile nel campo profughi gestito dagli italiani. Occorre tuttavia che il Governo fornisca al Parlamento precise informazioni circa lo stadio raggiunto dal processo di ricostruzione dell'esercito e della polizia albanese, cui l'Italia partecipa attraverso propri finanziamenti.

PERUZZOTTI (LFPIN). È insoddisfatto della risposta all'interrogazione 3-03112, da cui emerge che soltanto il Governo italiano non era a conoscenza del grado di corruzione che caratterizza la magistratura e il personale doganale albanese, né dell'illegalità diffusa che regna a Valona. Non si comprende perché siano stati inviati in Albania rappresentanti delle forze di polizia italiane cui però non sono stati attribuiti i poteri necessari per svolgere la loro attività. Non serve comunque che il Parlamento istituisca una specifica Commissione di inchiesta, poiché tale funzione può essere devoluta alla Commissione antimafia e alle Commissioni affari esteri di Camera e Senato. (*Applausi dal Gruppo LFPIN e del senatore Novi*).

MILIO (*Misto*). Il dato politico che emerge dalla risposta all'interrogazione 3-03113 evidenzia le mistificazioni ed i colpevoli silenzi del Governo. Non sono state prese le dovute precauzioni rispetto ad eventi ampiamente prevedibili, come l'inidoneità del sito scelto per il campo e la presenza oppressiva della malavita organizzata. L'Esecutivo, da condannare per la reticenza mostrata nei confronti del Parlamento, ha quindi il dovere di chiedere scusa al generoso popolo italiano e al Presidente della Repubblica, inopportunamente coinvolto nella vicenda. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore D'Onofrio*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni su vicende connesse alla missione Arcobaleno è così concluso.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3160-B) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno solo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Ricorda altresì che nella seduta antimeridiana odierna si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Avverte che i primi quattro articoli non sono stati modificati dalla Camera dei deputati e passa all'esame dell'articolo 5, nel testo proposto dalla Commissione e degli emendamenti ad esso riferiti.

GRECO (*FI*). Illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario.

CENTARO (*FI*). Motiva gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.13.

FASSONE, *relatore*. Il 5.101 ha carattere puramente formale.

PRESIDENTE. Il 5.12 si intende illustrato.

BUCCIERO (*AN*). Gli emendamenti presentati insieme al senatore Antonino Caruso tendono a migliorare i compensi per i giudici di pace, nonché a favorire una maggiore professionalità ed un migliore servizio per i cittadini. È poi necessario evitare comportamenti dilatori posti in

atto strumentalmente dai giudici stessi e volti magari ad incrementare i loro introiti. In ogni caso l'ottica deve essere quella di prevedere degli incentivi alla produttività ed alla professionalità di chi esercita tali importanti funzioni. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

FASSONE, *relatore*. Essendo il testo esaminato ormai in quarta lettura, è da auspicarne una rapida approvazione. È pertanto contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, ad esclusione del proprio.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide il parere del relatore su tutti gli emendamenti.

PASSIGLI, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti. *(v. Resoconto stenografico)*.

Il Senato respinge il 5.100. È respinto poi l'emendamento 5.1 fino alle parole «anno d'età»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e il 5.2. Sono poi respinti il 5.8, il 5.3, il 5.4 e il 5.5, nonché il 5.6 fino alle parole «quattro anni»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 5.7, 5.9 e 5.10. Sono poi respinti il 5.11 e il 5.13, mentre sono approvati gli identici 5.12 e 5.101. È infine approvato l'articolo 5, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CENTARO *(FI)*. Dà conto dei propri emendamenti, apportando delle correzioni al 6.12 e al 6.13. *(v. Allegato A)*.

FASSONE, *relatore*. Onde evitare eccessivi ritardi nell'iter del provvedimento, è contrario ad introdurre modifiche eccessive. Dà conto pertanto dell'emendamento 6.100, preannunciando il parere contrario a tutti gli altri emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 6.2 fino alla parola «affine»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6. Sono poi respinti il 6.3, il 6.9, il 6.12 (nel testo corretto) e il 6.13 (nel testo corretto), mentre è approvato il 6.100.

CENTARO *(FI)*. Esprime il dubbio che la reiezione del 6.3 precluda il 6.100.

FASSONE, *relatore*. Vi è una parziale sovrapposizione, ma non c'è preclusione.

PRESIDENTE. Concorda con il relatore.

Il Senato approva quindi l'articolo 6, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Gli articoli 7, 8, 9 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

CENTARO (FI). Ritira l'11.1 ed illustra l'11.0.2, sul quale chiede la votazione per parti separate tra i primi due commi e il comma 3.

BUCCIERO (AN). Considera illustrato l'11.0.1, ma spiega le ragioni per cui ritiene non motivato il parere contrario espresso sullo stesso dalla 5ª Commissione permanente.

Presidenza della vice presidente SALVATO

GRECO (FI). Illustra l'11.0.3/2, dichiarandosi anche favorevole all'11.0.1.

PRESIDENTE. L'11.0.3/1 si considera illustrato.

FASSONE, *relatore*. L'emendamento 11.0.3 mira a ripristinare i primi 2 commi dell'articolo 12 approvato dalla Camera dei deputati e soppresso dalla Commissione. Esprime poi parere contrario agli emendamenti 11.0.1, 11.0.3/1 e 11.0.3/2. È invece favorevole ai commi 1 e 2 dell'11.0.2, mentre è contrario al comma 3.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'articolo 11.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.1 è improcedibile ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Avverte che il parere della 5ª Commissione contiene un errore di stampa: è improcedibile il comma 3 dell'emendamento 11.0.2 e non i commi 1 e 2.

FASSONE, *relatore*. Invita comunque il senatore Centaro a ritirare l'11.0.2 e a convergere sull'emendamento 11.0.3, identico nei commi 1 e 2 allo stesso.

CENTARO (FI). Insiste nel chiedere la votazione del proprio emendamento.

Il Senato approva l'emendamento 11.0.2 limitatamente ai commi 1 e 2.

PRESIDENTE. L'11.0.3/1 decade per assenza del presentatore.

GRECO (FI). Ritira l'11.0.3/2.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.3 è assorbito dall'approvazione dei commi 1 e 2 dell'11.0.2. L'articolo 12, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dalla Camera dei deputati, non modifica il testo varato in prima lettura dal Senato. Passa pertanto all'esame degli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

PINGGERA (Misto). Illustra tutti i propri emendamenti, tendenti a favorire la copertura dell'organico dei giudici di pace nella provincia di Bolzano, stante il problema rappresentato dalla necessaria conoscenza della lingua tedesca.

FASSONE, *relatore*. Pur considerando la gravità del problema, ritiene inopportuno modificare l'orientamento su questo punto. È pertanto contrario agli emendamenti, invitando il presentatore a ripresentare la questione con un apposito disegno di legge.

PINGGERA (Misto). Trasforma l'emendamento 12.0.2 nell'ordine del giorno n. 100. (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. La traduzione in un disegno di legge autonomo è senz'altro più efficace.

FASSONE, *relatore*. Sarebbe favorevole sull'ordine del giorno, ma si rimette al Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Appare più produttivo presentare un disegno di legge che regoli le questioni evidenziate dagli emendamenti.

PINGGERA (Misto). Conferma la trasformazione dell'emendamento 12.0.2 nell'ordine del giorno n. 100 e ritira il 12.0.1 per presentare un autonomo disegno di legge. Ritira anche il 12.0.3 e il 12.0.4.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 100.

PRESIDENTE. Pertanto non verrà messo ai voti.

Il Senato approva la soppressione dell'articolo 14 votata dalla Camera dei deputati. Viene successivamente approvato l'articolo 13 del testo proposto dalla Commissione, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dalla Camera dei deputati, e dei relativi emendamenti. Ricorda che gli emendamenti 14.102 e 14.101 sono inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

CENTARO (FI). Illustra il 14.2.

GRECO (FI). Illustra il 14.103, che va nella direzione condivisa dallo stesso relatore e dalla maggioranza nel dibattito in Commissione.

BUCCIERO (AN). Contesta la dichiarazione di inammissibilità dei suoi emendamenti, di cui ricorda il contenuto.

FASSONE, *relatore*. Illustra il 14.100, ricordando le ragioni di costituzionalità che inducono a ripristinare il testo del Senato in tema di lesioni colpose. Esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide le considerazioni del relatore.

GRECO (FI). Ritira il 14.103 e aderisce all'emendamento del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.4. Risultano invece approvati il 14.100 e l'articolo 14, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dalla Camera dei deputati, e dei relativi emendamenti.

CENTARO (FI). Illustra tutti gli emendamenti.

FASSONE, *relatore*. La fissazione di un tetto alle sanzioni rientra nel campo dell'opinabilità. Poiché le sanzioni individuate dalla Camera dei deputati non sono inaccettabili, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

CENTARO (FI). Ritira i suoi emendamenti.

GRECO (FI). Ritira il 15.8.

Il Senato approva l'articolo 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dalla Camera dei deputati, e del relativo emendamento.

CENTARO (FI). Illustra il 16.2, che ripristina il testo approvato in prima lettura dal Senato.

FASSONE, *relatore*. Esprime parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 16.2 ed approva l'articolo 16.

PRESIDENTE. Gli articoli 17, 18 e 19, corrispondenti rispettivamente agli articoli 18, 19 e 20 del testo approvato dalla Camera dei deputati, non modificano il testo approvato in prima lettura dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 20, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L'articolo 21, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dalla Camera dei deputati, non modifica il testo varato in prima lettura dal Senato.

Passa all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dalla Camera dei deputati, e del relativo emendamento.

VALENTINO (AN). Sottoscrive il 22.100 e lo dà per illustrato.

FASSONE, *relatore*. Esprime parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È contrario.

Il Senato respinge il 22.100 ed approva l'articolo 22.

PRESIDENTE. Gli articoli 23 e 24, corrispondenti rispettivamente agli articoli 24 e 25 del testo approvato dalla Camera dei deputati, non modificano il testo varato in prima lettura dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 25, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dalla Camera dei deputati, e dei relativi emendamenti.

FASSONE, *relatore*. Raccomanda l'approvazione del 26.100, che recupera integralmente la norma di copertura prevista dal Senato e modificata dalla Camera.

VALENTINO (AN). Sottoscrive il 26.101 e lo dà per illustrato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole ad entrambi gli emendamenti, identici tra loro.

CENTARO (FI). La collocazione dell'articolo 26 sembrerebbe impropria.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento verranno apportate tutte le modifiche necessarie.

Il Senato approva gli identici emendamenti 26.100 e 26.101, interamente sostitutivi dell'articolo.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CALLEGARO (CCD). Ancora una volta si è cercato di alleggerire i carichi gravanti sulla giustizia penale adottando soluzioni tampone, senza affrontare i problemi di fondo. In particolare, non è stato sciolto l'equivoco se il giudice di pace appartenga o meno all'ordinamento giudiziario. Il CCD giudica il testo approvato dalla Camera dei deputati peggiorato rispetto al già non soddisfacente testo licenziato dal Senato e quindi si asterrà dal voto. *(Applausi dal Gruppo CCD).*

GRECO (FI). Anche Forza Italia si asterrà nella votazione, ribadendo le critiche di fondo alla impostazione scelta dal Governo: anziché ricorrere a magistrati non ordinari, sarebbe stato più opportuno qualificare ed incrementare mediante concorsi la magistratura togata. Il giudizio critico deriva anche dal mancato accoglimento degli emendamenti, in particolare quelli relativi alla limitazione della durata degli incarichi e per la reintroduzione dell'indennità giudiziaria.

BUCCIERO (AN). Il Gruppo AN si asterrà su un testo che ha tentato invano di migliorare e che provocherà un aumento del contenzioso presso la Corte dei conti.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 3160-B, nel testo emendato, comprensivo delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3807) Deputati SCOCA; PASETTO Nicola e GIORGETTI Alberto; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARRARA Carmelo; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARRARA Carmelo ed altri; CARRARA Carmelo ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (Approvato dalla Camera dei deputati)

(91) LISI. – *Modifica all'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) LISI. – *Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) SALVATO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) GERMANÀ. – *Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) MANCONI. – *Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti*

(1615) GRECO ed altri. – *Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) VALENTINO ed altri. – *Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) FOLLIERI ed altri. – *Nuove norme del procedimento penale*

(2360) SERENA. – *Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) LO CURZIO. – *Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto dal pubblico ministero*

(2649) VALENTINO ed altri. – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) LA LOGGIA ed altri. – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) BERTONI. – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3518) GRECO. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) MARINI ed altri. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) MARINI ed altri. – *Introduzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 23 settembre 1999 si è conclusa la discussione generale e si sono tenute le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Passa all'esame dell'articolato, nel testo proposto dalla Commissione.

DIANA, *segretario*. Dà lettura del parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo. (v. *Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GRECO (FI). Illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PINTO, *relatore*. È favorevole all'1.1 e contrario a tutti gli altri emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'1.1 e respinge i restanti emendamenti. Approva quindi l'articolo 1, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PINTO, *relatore*. È favorevole al 2.1 purché venga modificato nel senso di sostituire le parole ivi indicate con le seguenti: «il giudice in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata». Esprime altresì parere favorevole al 2.2, nonché al 2.4, a patto che la parola: «sessantesimo», sia sostituita con l'altra: «trentesimo». È contrario ai restanti emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme, ad eccezione che sul 2.2, in ordine al quale condiziona il parere favorevole del Governo alla soppressione delle parole finali: «non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

PINTO, *relatore*. Concorda con il rappresentante del Governo sul 2.2.

BUCCIERO (AN). Accoglie tutte le modifiche suggerite in merito agli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4.

Il Senato approva gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4, così come riformulati. Respinge il 2.3, il 2.5 e il 2.6 ed approva l'articolo 2, nel testo emendato, nonché l'articolo 3 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RUSSO (DS). Motiva il 4.2.

CENTARO (FI). Illustra l'emendamento 4.3.

PRESIDENTE. Il 4.1 si intende illustrato.

PINTO, *relatore*. È contrario al 4.1 e al 4.3, mentre è favorevole al 4.2, suggerendo ai presentatori di aggiungere, alla terza riga, dopo la parola: «giudizi», l'altra: «civili».

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 4.1.

RUSSO (DS). Accoglie il suggerimento del relatore sul 4.2, precisando che si tratta di emendamento sostitutivo del solo comma 1 e non dell'intero articolo.

Il Senato approva il 4.2, nel testo riformulato; conseguentemente il 4.3 è precluso. Il Senato approva altresì l'articolo 4, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che nel 5.1 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CARUSO Antonino (AN). Illustra gli emendamenti recanti la sua firma.

PINTO, *relatore*. È contrario al 5.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge il 5.2 ed approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento 6.1 ad esso riferito, che dichiara decaduto per l'assenza del presentatore.

Il Senato approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RUSSO (DS). Illustra il 7.1, che sarebbe disponibile a ritirare qualora venisse considerata accoglibile una nuova formulazione del 7.3, di cui chiarisce la *ratio* e che si riserva di depositare presso la Presidenza.

PRESIDENTE. Il 7.2 si intende illustrato.

PINTO, *relatore*. Alla luce delle considerazioni esposte dal senatore Russo, propone di accantonare l'articolo 7.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È d'accordo su tale proposta.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, dispone l'accantonamento dell'articolo 7. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CARUSO Antonino (AN). Illustra l'8.1 e l'8.2.

PINTO, *relatore*. È contrario ad entrambi gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'8.1 e l'8.2 ed approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento e dell'articolo aggiuntivo ad esso riferiti.

CARUSO Antonino (AN). Motiva il 9.1, che propone la soppressione dell'articolo.

PINTO, *relatore*. Illustra l'emendamento 9.0.1 ed esprime parere contrario sul 9.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Assemblea sul 9.1, mentre è contrario al 9.0.1.

CARUSO Antonino (AN). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo sul 9.1.

Dopo prova e controprova, disposta dalla Presidente, è approvato il mantenimento dell'articolo 9. È quindi approvato il 9.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

PINTO, *relatore*. È favorevole al 10.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva il 10.1 e l'articolo 10, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SMURAGLIA (DS). L'articolo 11 è contraddittorio rispetto alla linea di maggior rigore da tutti invocata nei confronti dei cosiddetti reati minori. La sua approvazione potrebbe far venir meno l'unico deterrente serio, quello del processo penale, rispetto alla commissione di una serie di reati, alcuni dei quali molto gravi.

PRESIDENTE. L'11.2 si intende illustrato.

FASSONE (DS). Il testo varato dalla Camera dei deputati sostanzialmente prevedeva una larga monetizzazione di una serie di illeciti. Proprio in considerazione delle perplessità espresse dal senatore Smuraglia, la 2ª Commissione permanente del Senato ha introdotto alcuni filtri tesi ad evitare gli inconvenienti indicati, a partire dall'inversione dell'applicazione del parametro della tenuità del fatto, nel senso che l'oblazione si applicherà soltanto allorché il giudice reputerà il delitto non lieve.

PINTO, *relatore*. Il monito del senatore Smuraglia induce a riflettere; sarà forse opportuno ampliare l'elenco dei reati per cui è esplicitamente esclusa l'oblazione. A tal fine propone l'accantonamento dell'articolo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole a tale proposta.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, dispone l'accantonamento dell'articolo 11.

Il Senato approva l'articolo 12 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli dopo l'articolo 12.

GRECO (FI). Ritira il 12.0.3 ed illustra il 12.0.2.

CARUSO Antonino (AN). Il 12.0.1 si intende illustrato.

PINTO, *relatore*. È contrario al 12.0.1 e al 12.0.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorde con il relatore.

Il Senato respinge il 12.0.1.

FOLLIERI (*PPI*). A titolo personale, dichiara voto favorevole al 12.0.2.

Il Senato respinge il 12.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e dell'emendamento ad esso riferito.

PINTO, *relatore*. Illustra il 13.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 13.1 e l'articolo 13, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e dell'emendamento ad esso riferito.

RUSSO (*DS*). Dà conto del 14.1.

PINTO, *relatore*. È favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorde.

Il Senato approva l'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Constata l'assenza del senatore Pettinato, presentatore dell'emendamento 14.0.1.

FOLLIERI (*PPI*). Fa suo l'emendamento e lo illustra.

PINTO, *relatore*. È favorevole all'emendamento, al quale propone però di apportare una modifica. (*v. Allegato A*).

FOLLIERI (*PPI*). Accoglie la modifica proposta.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Assemblea.

FASSONE (*DS*). Chiede l'accantonamento del 14.0.1, onde garantire la concordanza con analoga proposta emendativa riferita ad altro disegno di legge in materia esaminato dal Senato.

PINTO, *relatore*. Concorda con la richiesta, anche se ricorda che quella proposta non era stata approvata.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta di accantonamento del 14.0.1, invitando però i senatori a non eccedere nell'avanzare tali richieste. (*Applausi della senatrice Scopelliti*). Passa quindi all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RUSSO (DS). Dà conto dei propri emendamenti.

VALENTINO (AN). Ritira il 15.2 e considera illustrati gli altri suoi emendamenti.

CENTARO (FI). Illustra il 15.8.

PINTO, *relatore*. È favorevole agli emendamenti 15.1, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.7, mentre è contrario ai rimanenti emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore, rimettendosi però all'Assemblea sul 15.4.

Il Senato approva gli emendamenti 15.1, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.7, mentre vengono respinti gli altri emendamenti. È quindi approvato l'articolo 15, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e dell'emendamento ad esso riferito.

RUSSO (DS). Illustra il 16.1.

PINTO, *relatore*. È favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato approva l'emendamento 16.1 e l'articolo 16, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VALENTINO (AN). Illustra il 17.2.

PRESIDENTE. Gli altri emendamenti si considerano illustrati.

PINTO, *relatore*. Propone al senatore Follieri una diversa formulazione del 17.3, la cui approvazione assorbirebbe gli altri due emendamenti.

RUSSO (DS). Ritira il 17.1.

VALENTINO (AN). Insiste sul 17.2.

FOLLIERI (PPI). Accoglie il suggerimento del relatore sul 17.3, proponendo però un'ulteriore riformulazione. (v. *Allegato A*).

PINTO, *relatore*. È contrario al 17.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È contrario al 17.2 e si rimette all'Assemblea sul 17.3 come riformulato.

SCOPELLITI (FI). Ritiene importante non sottrarre alla discussione quanto previsto originariamente dall'emendamento del senatore Follieri, che stabilisce il divieto di pubblicazione per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di quanto compiuto.

PRESIDENTE. Invita la senatrice Scopelliti a farne proprio il contenuto.

SCOPELLITI (FI). Accoglie l'invito della Presidente, ricordando le motivazioni che avevano portato alla predisposizione dell'emendamento; dichiara quindi il voto favorevole del Gruppo FI sul nuovo emendamento 17.3.A. (v. *Allegato A*). (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Zanoletti*).

PINTO, *relatore*. È contrario all'emendamento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato approva il 17.3 (Nuovo testo) e respinge il 17.3.A. È poi approvato l'articolo 17, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17.

CENTARO (FI). Illustra il 17.0.1.

VALENTINO (AN). Dà conto del 17.0.2.

GRECO (FI). Illustra il 17.0.3 e il 17.0.4; in particolare ricorda la necessità di rafforzare le garanzie per il testimone al momento del suo interrogatorio da parte del pubblico ministero.

PINTO, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore. Il 17.0.4, prevedendo l'assistenza del difensore per il testimone, introdurrebbe una norma estranea al sistema giudiziario occidentale. (*Commenti del senatore Greco*). Esistono procedure precise per affrontare gli eventuali casi di intimidazione del testimone.

CENTARO (FI). Precisa che il divieto di pubblicazione previsto nel 17.0.1, sul quale insiste, è rivolto all'esterno e non ai giudici.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

Disegno di legge (4233) fatto proprio da Gruppo parlamentare

PELLICINI (AN). A nome del senatore Maceratini, comunica che il Gruppo AN ha fatto proprio il disegno di legge n. 4233 per l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Varese in Luino.

PRESIDENTE. Ne prende atto.

Per lo svolgimento di interrogazioni

DE CAROLIS (DS). Sollecita lo svolgimento delle interrogazioni 3-03105 e 3-03106, rivolte al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia, sul suicidio di un detenuto nel carcere di Forlì.

PRESIDENTE. Il Governo sarà sollecitato a rispondere.

Sulla richiesta di comunicazioni del Governo in merito alla vicenda Telecom

ZANOLETTI (CCD). Chiede notizie circa l'invito al Governo a riferire sulle recenti operazioni riguardanti la Telecom formulato in precedenza dal senatore D'Onofrio.

PRESIDENTE. Comunica che sono in corso i colloqui con il Governo; la risposta potrà essere data nella seduta di domani.

DIANA Lino, *segretario*. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. *Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 30 settembre 1999. (v. *Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 20.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,30).
Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Cecchi Gori, Del Turco, De Luca Michele, De Martino Francesco, D'Urso, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Maritati, Martelli, Rocchi, Scivoletto, Taviani, Toia, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Diana Lino, Lauricella, Rizzi e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Forcieri, Loreto, Palombo e Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Speroni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sulle recenti vicende della Telecom

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, intervengo per porre all'attenzione dell'Aula le recenti vicende riguardanti la Telecom, che hanno suscitato grande emozione nelle giornate di ieri e di oggi. A nome anche dei senatori La Loggia e Maceratini, chiedo formalmente, pur avendo poche ore fa diramato un comunicato, che vengano con estrema urgenza a riferire in Aula, o almeno in Commissione, i ministri Amato e Cardinale, perché le vicende economiche non tollerano indugi.

Avanzo, quindi, la richiesta formale di inserire all'ordine del giorno dell'Aula o delle Commissioni le comunicazioni del Governo a tal riguardo. Mi auguro che la Presidenza possa rispondere alla mia richiesta nel corso di questa seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, di ciò verrà informato il Presidente del Senato che provvederà a prendere i necessari contatti con il Governo e fornirà la risposta ovviamente appena possibile.

Svolgimento di interrogazioni su vicende connesse alla missione Arcobaleno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni su vicende connesse alla missione Arcobaleno.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere alle interrogazioni nn. 3089, 3098, 3102, 3103, 3104, 3108, 3109, 3112 e 3113.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, per far luce sugli eventi in questione è importante che io proceda in questa sede ad una dettagliata cronistoria dei fatti, che potrà consentire agli onorevoli senatori di farsi una propria opinione, al di là delle molte notizie imprecise, con qualche vera e propria falsità, diffuse in questi giorni dai mezzi di informazione.

Mi sembra anzitutto opportuno riferire su come maturò la decisione di creare a Valona un centro di accoglienza della missione Arcobaleno. Eravamo circa a metà aprile, la missione Arcobaleno aveva già realizzato con grande rapidità ed efficienza i centri di accoglienza di Kukës e della zona di Durazzo, riscuotendo l'apprezzamento di tutti. Per tramite dell'ambasciatore italiano a Tirana, il Governo albanese chiese con grande insistenza che realizzassimo un campo anche a Valona. Qui erano già affluiti migliaia di profughi kosovari e si temeva che la malavita

locale avesse organizzato una catena di trasporto dei profughi fin dal confine di Morini con destinazione finale Italia, attraverso gli scafisti. Esitammo due giorni, ben consapevoli delle terribili difficoltà ambientali di Valona.

Da Tirana mi consultai ripetutamente con il Ministro dell'interno, la quale chiese anche l'avviso del capo della polizia. Alla fine prevalse un'opinione favorevole, in considerazione del fatto che un campo ben gestito che ospitasse gli oltre 5.000 profughi già arrivati a Valona li avrebbe sottratti al mercato degli scafisti e all'arrivo clandestino in Italia. Ciò si è puntualmente verificato. Il campo ha ospitato fino a 5.200 profughi che sono tutti rientrati in Kosovo dopo la fine della guerra. Il campo di Valona è stato aperto il 28 di aprile; è stato gestito dalle regioni italiane in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile in base alla deliberazione dei presidenti delle regioni adottata l'8 aprile.

Veniamo ora alla ricostruzione degli avvenimenti del mese di luglio. Il giorno 8 luglio gli ultimi profughi kosovari hanno lasciato il villaggio della regione di Valona per far rientro nella loro patria. Il capo della missione Arcobaleno, architetto Massimo Simonelli, il 3 luglio, mentre organizzava il trasferimento dei rifugiati per i giorni 5 e 8 luglio tramite richiesta alle Nazioni Unite, comunicava anche la decisione delle autorità italiane competenti di disattivare il campo entro la data limite del 10 luglio. Come avvenuto in tutti i campi italiani, i profughi hanno portato con loro scorte di derrate alimentari, di vestiario ed altro materiale utile, compreso un centinaio di tende. Dopo la partenza degli ultimi profughi, nei *container* magazzino del campo è rimasto soltanto poco materiale avanzato, pari a circa il 20 per cento del contenuto dei 160 *container* presenti.

La partenza delle ultime squadre delle regioni ancora presenti a Valona era da tempo programmata per il giorno 10 luglio. Il 9 luglio non avvenivano fatti rilevanti e nel campo si procedeva allo smantellamento del materiale per il rientro previsto per il giorno successivo. Ribadisco che vi sono centinaia di testimoni oculari, vale a dire i volontari ed i funzionari di tutte le regioni presenti ancora sul campo, che possono confermare la tranquillità di quel giorno, 9 luglio, come dei giorni precedenti.

Alle 10 del mattino del giorno 9, il prefetto di Valona si era personalmente recato al villaggio delle regioni per formalizzare le procedure di trasferimento, già concordate, del campo dall'Italia all'Albania (in particolare, per quanto riguardava i materiali ancora rimasti: tende, effetti lettereschi, scorte alimentari, e quant'altro). Veniva così stilato un verbale di ricognizione dei materiali, che prevedeva la loro donazione al termine dello smantellamento del campo previsto, allora, per il 15 luglio.

Al termine dell'incontro, il responsabile del Dipartimento della protezione civile chiedeva al prefetto di Valona un rinforzo del personale di sicurezza albanese, non solo in vista del passaggio di tutto il campo alle autorità di Valona, ma anche in considerazione

della situazione delicata che la partenza delle colonne regionali e lo svuotamento del villaggio avrebbero potuto generare.

Il 9 luglio erano presenti nel campo: il responsabile del Dipartimento della protezione civile, personale della Polizia di Stato appartenente alla missione interforze, personale del Corpo forestale dello Stato, il contingente di circa 20 volontari fatti arrivare proprio per procedere alla chiusura del campo e alcune colonne regionali, composte da 278 persone (tra volontari e personale delle regioni), il cui rientro, programmato da tempo dato il numero consistente dei mezzi e dei materiali in partenza, era stato fissato per il giorno successivo, cioè per il 10 luglio. Erano, ovviamente, presenti i poliziotti albanesi addetti alla sicurezza del campo.

Fra le 6,30 e le 7,30 del mattino del giorno 10 luglio, venivano composte le tre colonne delle regioni che, sotto scorta rinforzata della Polizia di Stato e del Corpo forestale, giungevano incolumi al porto, dove rimanevano, sempre sotto scorta, in attesa dell'imbarco.

Per chi conosce la realtà di Valona questi tragitti, per viuzze anguste, sono estremamente rischiosi; il fatto che tutto si sia svolto in pieno ordine è merito dell'esperienza e della capacità del nostro contingente di Forze dell'ordine.

Le operazioni di imbarco richiedevano più tempo del previsto, sia per il gran numero di mezzi e di uomini da imbarcare, sia per il verificarsi dell'ennesima diatriba con le autorità doganali valonesi circa le procedure di uscita dal paese del personale e, soprattutto, dei materiali italiani. Per l'imbarco dei mezzi e dei materiali le autorità locali pretendevano, infatti, solo quel giorno la firma autentica del responsabile del Dipartimento della protezione civile sulla lista di carico di ogni singolo mezzo. L'ultima colonna delle regioni saliva in nave intorno alle 16,30 (stiamo sempre riferendoci al 10 luglio).

Nel campo di Valona, dopo la partenza delle colonne regionali (avvenuta intorno alle 7,30 di mattina), rimanevano così una ventina di volontari italiani (quelli fatti giungere per le operazioni di smontaggio), una ventina fra agenti della Polizia di Stato e guardie del Corpo forestale, non impegnati nella scorta ai convogli delle regioni, oltre a qualche unità della polizia albanese.

Questa evidente smobilizzazione dava il via alle prime incursioni di saccheggio dei materiali rimasti dopo la partenza dei profughi e delle colonne regionali e destinati (vedi il protocollo siglato il giorno prima) alle autorità albanesi. Le Forze dell'ordine albanesi e quelle italiane inizialmente hanno contrastato con ogni mezzo queste incursioni, senza però ricorrere all'uso delle armi.

Per rispondere anche al quesito posto dal senatore La Loggia e da altri interroganti, ribadisco che le nostre Forze dell'ordine in territorio albanese non erano autorizzate all'uso delle armi, né avevano facoltà di procedere ad arresti. Esse erano state inviate in Albania all'inizio del mese di aprile, a sostegno della missione Arcobaleno, in rinforzo alla missione interforze di polizia, di cui al primo protocollo di intesa sottoscritto fra l'Italia e l'Albania il 17 settembre 1997,

incentrato sul progetto di consulenza ed assistenza per la riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi.

Per lo svolgimento delle attività di sostegno che la polizia italiana era chiamata a svolgere nella missione Arcobaleno furono definite in sede centrale a livello interforze le direttive da impartire al personale operante in Albania; fra tali disposizioni – oltre a quelle già citate – si evidenziava che alla polizia italiana era vietato esperire, tra l'altro, attività di polizia giudiziaria, che erano e rimanevano di competenza esclusiva della polizia albanese.

Quindi, con l'avvio della missione il compito ad essa affidato era quello di collaborare con la polizia albanese per garantire la sicurezza nei centri italiani e la scorta alle nostre autocolonne, soprattutto quelle del personale.

Nel rispetto delle regole generali che disciplinano il nostro intervento in Albania, si trattava di un compito di affiancamento alla polizia albanese e soprattutto di deterrenza, anche psicologica.

Tornando alla mattina del 10 luglio, per qualche tempo l'azione di contrasto ebbe successo, anche perché gli assalitori non erano ancora ricorsi all'uso delle armi. Il loro numero salì rapidamente poiché penetravano nel campo da numerosi varchi ormai aperti nella recinzione. A questo punto l'azione di contrasto del personale presente risultò inefficace; vennero rubati materiali sparsi, tende, altre suppellettili e parte delle scorte alimentari accessibili in *container* semivuoti perché il loro contenuto era già stato utilizzato nella distribuzione ai profughi che erano rientrati in Kosovo nei giorni precedenti.

Data la gravità che andava assumendo la situazione venne sollecitata telefonicamente la prefettura di Valona per l'invio dei rinforzi chiesti il giorno precedente, che arrivarono circa alle ore 9,30 del mattino (altra polizia, personale della marina militare albanese e reparti speciali, i cosiddetti incappucciati). A questo punto le forze dell'ordine albanesi aprirono il fuoco per intimidire gli assalitori.

Per proteggere i volontari italiani dalla situazione di pericolo venutasi a creare, il personale italiano della Polizia di Stato e del Corpo forestale ripiegò verso il centro del campo e vi raccolse tutti i volontari italiani.

Gli scontri crescevano di intensità e le forze dell'ordine albanesi erano incapaci di contrastare efficacemente gli assalti. Alle 10 il responsabile del Dipartimento della protezione civile si doveva recare al porto per sbloccare l'imbarco delle colonne regionali alla dogana, in seguito alla diatriba che ho prima ricordato.

Vista l'evoluzione della situazione, intorno alle ore 12, anche d'intesa con la centrale operativa di Tirana, si decideva, per ovvie ragioni di sicurezza, la chiusura immediata e definitiva del campo, anche perché nel frattempo in uno dei conflitti a fuoco era morto uno degli assalitori ed un militare della marina militare albanese era stato ferito a morte.

Il personale italiano si organizzava per lasciare il campo, in particolare si decise la partenza sotto scorta del gruppo dei venti volontari sardi, con destinazione Kavaje, altra tendopoli italiana nella zona di Durazzo. Per rispondere ad uno dei quesiti posti dal senatore La Loggia,

questa è la motivazione della presenza nel video di due fuoristrada del Dipartimento della protezione civile, sui quali i volontari in trasferimento caricarono il materiale necessario alla loro sopravvivenza, come le brandine ed i generi per il loro sostentamento. Si spiega nello stesso modo anche la conversazione, mediante *walkie-talkie*, fra i due volontari che si preoccupano in quel momento di salvare il materiale necessario per il loro trasferimento, oltretutto la propria vita.

Gli scontri, nel frattempo, proseguivano con il trafugamento dei materiali accessibili. Da Tirana veniva mandato al campo un elicottero per mettere in salvo il materiale più prezioso (*computer* e mezzi per le telecomunicazioni).

Nel corso del pomeriggio del 10 luglio intervenne anche il battaglione San Marco, su autorizzazione del comandante del contingente italiano delle forze NATO, generale Frisone, ma con il solo permesso di effettuare un sopralluogo e di assicurare, se necessario, la protezione degli italiani. Anche in precedenza, con una mia personale richiesta, avevo domandato che le squadre del battaglione San Marco presenti a Valona concorressero – e lo hanno fatto, anche se episodicamente – alla vigilanza esterna del campo, non per un incarico formale, che non poteva essere loro attribuito, bensì con la stessa funzione deterrente che svolgevano le forze dell'ordine italiane all'interno del campo.

Dopo la partenza degli italiani, avvenuta intorno alle ore 18, una volta ammainata la bandiera italiana, la razzia proseguiva anche nel giorno successivo, fino al 12 luglio, quando il responsabile della protezione civile tornava al campo per un sopralluogo e constatava che, fra la sera del giorno 10 e la mattina del giorno 12, tutti i materiali del campo rimasti erano stati trafugati, compresi i 160 *container* che – ripeto – erano pieni per circa il 20 per cento all'inizio degli scontri, la mattina del giorno 10. Lo stesso giorno, il 12 luglio, il responsabile del Dipartimento sporgeva denuncia dell'accaduto alla centrale operativa di Tirana e alla locale direttoria di polizia albanese.

È necessario precisare che, per fortuna, le attrezzature sanitarie dell'ospedale da campo, gestito dall'Associazione nazionale alpini, erano già state trasferite nei giorni precedenti in diverse strutture sanitarie della città, per cui nel corso della razzia i trafugatori si erano appropriati solo di letti e di tende.

Gli eventi di Valona sono stati resi noti immediatamente, come testimoniano le agenzie di stampa del momento, largamente ignorate dalla stampa italiana, fatta eccezione per un breve articolo pubblicato nell'edizione di «la Repubblica» dell'11 luglio.

È ora necessario puntualizzare alcuni elementi: dichiarazioni rilasciate da testimoni oculari, in carne ed ossa, con nome e cognome, anche davanti a telecamere, hanno ormai consentito di accertare, senza ombra di dubbio, che tutte le immagini circolate nei vari video sono state registrate o il giorno 10 o i giorni successivi, vale a dire o durante l'assalto, avvenuto mentre gli ultimi italiani erano ancora nel campo, o dopo la loro partenza. Continui tentativi di mistificare questo dato di fatto si sono infranti contro la presenza inoppugnabile di centinaia, fino al giorno 9, o di decine, il giorno 10, di testimoni oculari.

Nonostante ciò con insistenza si tenta di insinuare il dubbio che la razzia filmata sia avvenuta prima del 10, con l'unico obiettivo di persuadere l'opinione pubblica che tali episodi fossero all'ordine del giorno nei campi italiani. Addirittura, organi di informazione accreditano testimonianze di persone che, pur non avendo mai messo piede in Albania, come uno dei funzionari ripetutamente intervistati della regione siciliana, parlano e commentano ciò che a loro dire avveniva nel campo di Valona. Quale credibilità possono avere simili testimoni a distanza?

L'inchiesta della magistratura di Bari farà piena luce su quelli che, in alcuni casi, sono cumuli di falsità. Ciò che il Governo ha rappresentato al Parlamento è stato puntualmente confermato: già nelle audizioni delle scorse settimane ho parlato dell'assalto del 10 luglio, prima che uscissero i video, rammentando anche allora che la stampa ne aveva già dato notizia, sia pure molto in sordina. Prima di quella data non si sono mai verificati furti di grandi dimensioni, eccezion fatta per gli inevitabili furtarelli compiuti da parte di persone indigenti che gravitavano intorno ai nostri campi, con la speranza di ricavarne un pò di cibo o qualcosa da poter barattare. Dalle immagini ripetutamente trasmesse dalle televisioni, in questi giorni, si vede bene che tipo di persone siano i rapinatori: povera gente, disperata, a caccia di qualsiasi cosa. La situazione socio-economica di Valona è peraltro molto difficile.

In particolare in relazione alle notizie circolate sui presunti rapporti poco trasparenti tra il personale della «missione Arcobaleno» e il signor Rami Isufi, cittadino albanese, è bene fare chiarezza: il signor Rami è proprietario di uno dei pochi alberghi di Valona; in quell'albergo risiedono abitualmente giornalisti di tutte le nazionalità, diplomatici, personale delle forze dell'ordine e vi ha soggiornato anche il personale della protezione civile. L'albergo in questione offre, infatti, a giudizio unanime, garanzie di sicurezza – rispetto alle quali si è molto ironizzato sulla stampa – per l'incolumità personale dei clienti, come verificato anche in occasione delle rivolte degli anni scorsi.

In una realtà difficile e rischiosa come quella valonese tale garanzia è di primaria importanza.

Il signor Rami ha fornito inoltre l'opera di proprio personale per l'espletamento di talune attività ed interventi nel campo di Valona, senza che intercorressero con lui rapporti diretti, che la missione intratteneva solo con imprese italo-albanesi accreditate dalle nostre strutture diplomatiche e di cooperazione civile-militare presenti da tempo in Albania. La obiettiva situazione di difficoltà operativa dell'intera Albania e, in particolare, di Valona è stata fronteggiata ricorrendo, ove necessario, al reperimento *in loco* delle attrezzature e dei servizi necessari, secondo disponibilità.

Quanto alla situazione penale del signor Rami, nessuna comunicazione formale circa precedenti penali è mai stata resa nota al personale della missione Arcobaleno da parte delle autorità albanesi o da chicchessia, anche di polizia nel corso dei frequenti e quotidiani contatti.

Nessun assalto prima del 10 luglio, quindi. E per quanto riguarda il comportamento del personale italiano, della protezione civile, delle forze dell'ordine, del Corpo forestale dello Stato e delle Forze armate, oltre a

quanto detto poc'anzi sulle regole di ingaggio e di impiego, sento la necessità di puntualizzare alcune cose.

Il personale italiano impiegato in Albania nell'ambito della missione Arcobaleno, in particolare quello civile, ha accettato una sfida davvero impegnativa: portare soccorso a persone disperate, prive di tutto, in un paese straniero e in situazioni di ordine pubblico con rilevanti pericoli per l'incolumità personale. Questa sfida è stata affrontata con spirito di servizio, professionalità ed abnegazione. Tutto questo non lo dico io, qui davanti a voi, onorevoli senatori, ma lo hanno detto i giornali e le televisioni di tutto il mondo, raccontando con puntiglio come e perché l'Italia aveva fatto un lavoro eccezionale e, soprattutto, unico. Io mi limito a ribadire la gratitudine del Governo e credo a ragione di poter dire anche degli italiani a quelle persone.

Per quanto riguarda il personale della Polizia di Stato, del Corpo forestale e delle Forze armate, non posso che osservare come tutti abbiano adempiuto al proprio compito primario in maniera ineccepibile: nessun italiano è stato ferito o coinvolto negli scontri. Nessun convoglio italiano, durante tutta la durata della crisi, è stato assaltato o depredato. Nessuna razzia è stata commessa durante la lunga fase di gestione dei campi, solo quella del 10 luglio a Valona. Disponiamo di immagini che testimoniano non solo l'impegno quotidiano del personale di sicurezza italiano, ma anche come e con quanta volontà si sia tentato di contrastare l'assalto, fino a che è stato possibile farlo senza mettere a repentaglio la vita degli operatori italiani ancora presenti nel campo. A loro va, dunque, il nostro apprezzamento.

I fatti di Valona sono una testimonianza cruda ed evidente della difficilissima realtà che in alcune zone del territorio albanese ancora si vive. Ma stabilito che l'assalto del campo è avvenuto solo il 10 luglio, la domanda vera è la seguente: avrebbero potuto gli italiani presenti a Valona evitarlo? La magistratura sta indagando proprio su questo quesito. Abbiamo trasmesso al magistrato tutti i dati ed i documenti che attestano l'assoluta veridicità di quanto vi ho qui oggi riferito. Attendiamo con totale serenità il suo giudizio.

L'Italia ritiene che la stabilità dell'area balcanica e, in particolare, dell'Albania sia un interesse assolutamente prioritario per la nostra stessa sicurezza. In Albania stabilità non significa solo ordine pubblico ma significa anche vita civile ordinata, corretta amministrazione, ripristino e rispetto della legalità. Tutte condizioni difficili da realizzare in un Paese che esce da una storia recente tormentata e costellata di rivolte sanguinose. Ma è un percorso che dobbiamo seguire con sempre maggiore convinzione. Le immagini dell'assedio di Valona non possono che confermarci su questa strada e, anzi, imprimerci un ulteriore impulso. Povera gente che assale i rimasugli del campo-profughi, accontentandosi degli avanzi rimasti, che ingaggia scontri e tafferugli con forze dell'ordine disorientate, disorganizzate, in alcuni casi coinvolte a loro volta nell'assalto. Disperati alla ricerca di qualsiasi cosa. Questo significa solo che l'Albania ha ancora molta strada da fare per arrivare nella nostra Europa e l'Italia non può che essere un compagno di viaggio attivo e fattivo.

Passi avanti ne sono stati fatti, anche considerevoli, dallo scontro aperto e continuo degli anni scorsi. Ma si deve ancora fare tanta strada.

Trarremo certo dagli episodi di Valona tutti gli insegnamenti che dobbiamo ricavarne. Il procedimento di verifica degli accordi di collaborazione tra Italia ed Albania e, in particolare, di quello che disciplina la presenza del nostro personale di polizia, è in corso di revisione in vista della scadenza di fine anno e di quanto accaduto si farà tesoro per migliorarlo e renderlo più efficace.

Signor Presidente, onorevoli senatori, per finire, desidero darvi lettura di una lettera che il 22 aprile scorso ho inviato all'architetto Simonnelli, capo della missione Arcobaleno in Albania. La lettera è la seguente:

«Desidero informarla che ieri nell'Aula del Senato, dove rappresentavo il Governo per l'approvazione di un disegno di legge sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in apertura di seduta, la Presidente di turno, senatrice Ersilia Salvato, ha rivolto parole di vivo apprezzamento per la missione Arcobaleno, che hanno provocato un grande applauso da tutti i banchi.» – come risulta dal Resoconto della seduta – «Nel ringraziare, ho detto che avrei girato questo apprezzamento a tutto il personale della missione Arcobaleno impegnato in Albania.

La prego di far pervenire questa lettera ai responsabili dei centri di accoglienza, nonché alla delegazione diplomatica speciale, alla delegazione italiana degli esperti, alla missione interforze e al centro operativo di Tirana. Un ringraziamento speciale alla Croce rossa italiana, ai volontari di protezione civile e alle colonne delle regioni. In effetti, è al vostro lavoro, svolto con grande professionalità, competenza e generosità, che va il merito per i risultati conseguiti dalla missione Arcobaleno».

Signor Presidente, onorevoli senatori, confido che, completate le indagini della magistratura, il Senato della Repubblica rinnovi agli uomini e donne della missione Arcobaleno lo stesso apprezzamento che espresse il 21 aprile scorso. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo e Unione Democratici per l'Europa-UDeuR*).

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, sono un po' sconcertato dalla relazione del professor Barberi: e lo devo dire da cittadino italiano e da parlamentare di questa Repubblica. La prima osservazione che nasce spontanea e sulla quale desidero una risposta adesso è la seguente: perché il professor Barberi, il ministro Jervolino, il Presidente del Consiglio dei ministri, tutti coloro che si sono occupati, a vario titolo, per il Governo di questa vicenda non hanno raccontato, con la stessa ricchezza di particolari con cui il professor Barberi l'ha qui descritta, la situazione, le circostanze che oggi stanno emergendo?

Non avere riferito con sufficiente chiarezza e articolata risposta quanto oggi sta emergendo corrisponde ad una grave omissione o peggio ancora a nascondere al Parlamento una verità: professor Barberi, avrebbe potuto dirlo prima e, probabilmente, avrebbe avuto anche la nostra considerazione! Lei però non lo ha fatto e tacere al Parlamento equivale a dire una menzogna. Per molto meno il presidente Clinton è stato sottoposto a *impeachment* dal Congresso degli Stati Uniti d'America.

Questo è un dato. E mi rammarico, professor Barberi, perché se parliamo di questo argomento lo facciamo proprio in virtù di tutti i fatti positivi che pure hanno caratterizzato la missione Arcobaleno e per l'enorme generosità che gli italiani hanno dimostrato in quella circostanza dando soldi e beni.

Ebbene, voi avete abbandonato sostanzialmente questi beni; poco importa se ciò sia avvenuto il 9 o il 10 luglio: la responsabilità di chi si è occupato di questa parte della missione Arcobaleno non cambia.

Credo che una risposta convincente voi la dobbiate dare non soltanto perché noi ve lo chiediamo ma perché credo che i cittadini italiani abbiano diritto di sapere come sono stati trattati i beni che con tanta generosità avevano messo a disposizione e devo dire anche per il buon nome del nostro paese, che, lo riconosco, anche attraverso la campagna del Kosovo e la missione Arcobaleno ha ottenuto sicuramente risultati di prestigio nel contesto internazionale.

Perché compromettere questo prestigio omettendo di dare risposte, così come è stato fatto in diverse circostanze, non ultimo poche settimane fa, proprio sugli stessi argomenti?

Circa il noto malvivente, professor Barberi, lei ha fatto sostanzialmente delle affermazioni gravissime. Non risultava ufficialmente? Dicono, e questo andrebbe smentito se possibile, che era notoria la natura di malvivente del signor Rami. E voi vi siete messi sotto la protezione di un malvivente? È come dire ad un siciliano, ad un campano o ad un calabrese che poiché lo Stato non funziona si deve mettere sotto la protezione di Riina, di Cutolo o di quant'altri. Questo non mi pare possa essere sostenuto legittimamente dal Governo della Repubblica italiana, sino al punto da aver messo questo signore insieme al comitato di accoglienza del presidente Ciampi, con il grande imbarazzo che quest'ultimo sicuramente avrà in queste ore e in questi giorni nell'aver appreso, non da voi ma da un video, che il signor Rami faceva parte di quel comitato di accoglienza che ha ricevuto l'elogio che giustamente il Presidente ritenne di fare a coloro i quali facevano il loro dovere in quella circostanza.

Né può negare che questo signore abbia partecipato ad una partita di calcio con la maglietta della protezione civile, perché questo risulta da quel video, professor Barberi, e certo ciò non fa onore sicuramente a coloro i quali sino a questo momento hanno nascosto queste circostanze.

Perciò noi ci chiediamo perché lo avete fatto; bastava ammetterlo. È ovvio che in una missione così difficile, in una terra così difficile, possa verificarsi qualunque tipo di inconveniente; basta ammetterlo, dire

che purtroppo non tutto è andato come si sarebbe desiderato e voluto. Bastava ammetterlo e avreste avuto tutta la nostra considerazione e stima. Il perché voi non lo abbiate fatto è la vera ragione della nostra interrogazione in questa circostanza.

Non mi dica poi che i poliziotti albanesi ai quali si permise il 10 luglio di continuare a saccheggiare il campo, erano così affidabili. Certo, lei mi risponderà che è noto che la polizia albanese non è così altamente affidabile; ma, se lo sapevate, perché gli avete lasciato i beni degli italiani in consegna? Il pomeriggio o la sera del 9 luglio oppure la mattina o il pomeriggio o la sera del 10 luglio, i beni degli italiani erano ancora lì e bisognava comunque proteggerli, come avreste dovuto fare anche per i beni lasciati nel porto di Bari.

Signor Presidente, a questo punto mi fermo qui perché vorrei ascoltare la risposta del professor Barberi. Credo che, al di là della procedura, io abbia poi diritto ad una breve replica dopo la risposta del Governo. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Centro Cristiano Democratico).*

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, questa è un'interrogazione non un'interpellanza, perciò non è possibile una replica dell'onorevole Barberi, né una sua controreplica.

LA LOGGIA. Presidente, mi consenta allora di concludere il mio intervento dicendo soltanto con molta semplicità che noi diamo atto del lavoro eccezionale svolto dagli italiani in quella terra difficile.

Diamo inoltre atto della generosità degli italiani per avere con tanta prontezza contribuito al successo di quella missione.

Poiché siamo però assolutamente convinti, e purtroppo le parole del professor Barberi non ci hanno rassicurato al riguardo, anzi, ci hanno ulteriormente allarmato, che la vera pessima figura l'ha fatta il Governo mentendo al Parlamento, io dichiaro che stiamo depositando come Gruppo Forza Italia una richiesta di costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare per fare chiarezza, proprio per dare atto agli italiani della loro generosità e vedere come questa è stata ripagata e per il buon nome del nostro paese.

Facciamo chiarezza: se c'è gente che ha sbagliato è giusto che veda riconosciute le proprie responsabilità; se tutto è andato a meraviglia – come affermano il professor Barberi, il ministro Jervolino Russo e il presidente del Consiglio D'Alema – nessun problema, saremo tutti convinti di avere avuto delle allucinazioni. Temo purtroppo che non sarà così. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, voglio riportarmi al dibattito che si è tenuto qui in Senato due settimane or sono, quando – anche alla presenza del Sottosegretario, ma con la partecipazione attiva del Ministro

dell'interno – abbiamo discusso anche in quell'occasione di interrogazioni sui fatti oggetto dell'incontro odierno.

In quell'occasione ebbi a dire al Ministro che Alleanza Nazionale certamente riteneva che la missione Arcobaleno nel suo complesso fosse stata un fatto positivo e che era stato encomiabile il lavoro svolto dai volontari e da tutti coloro che si erano impegnati. Arrivai anche a dire che l'impegno, lo sforzo degli stessi rappresentanti del Governo – mi riferivo a lei, signor Sottosegretario – era stato certamente degno di attenzione e di considerazione. Ricordai che gli italiani avevano risposto con grande generosità agli appelli, dando soldi, viveri, generi vari. Proprio per questo motivo dissi che era inconcepibile che si volesse nascondere, si volesse comunque smentire qualunque notizia che sottolineava carenze, quello che non era andato. Dissi che era naturale che qualcosa poteva non aver funzionato, perché era la prima volta che ci trovavamo – e credo che lei, signor Sottosegretario, lo possa confermare – di fronte ad un'esperienza di quelle dimensioni. La protezione civile si è mossa in passato, ma certamente un'esperienza fuori dall'Italia di quelle dimensioni non si era mai verificata; quindi è chiaro che, al di là della volontà, delle buone intenzioni, qualcosa poteva non funzionare.

Dissi ancora che era interesse di tutti andare ad individuare cosa non avesse funzionato perché – feci le corna – malauguratamente si fossero verificate situazioni del genere, noi saremmo potuti intervenire eliminando quelle imperfezioni, quei difetti, quel che di negativo si fosse verificato.

Devo ripetere, caro Sottosegretario, che sarebbe stato già sufficiente che in quella situazione, due settimane or sono, il Ministro ci avesse detto qualcosa su questi fatti e molte delle cose che si sono scritte e dette nei giorni scorsi le avremmo tutti lette in modo diverso, o quanto meno sarebbero rientrate in un quadro certamente diverso. Invece, in quell'occasione, quando denunciavi già due settimane fa – prima ancora che venissero fuori i video, le denunce di «Panorama», i video di «Tele Norba» e tutto il resto – che in Albania alcuni *container* erano stati fatti oggetto di razzia, il Ministro se ne uscì dicendo che va bene, quello che è avvenuto in Albania non ci interessa, interessa le autorità albanesi, che noi non avevamo competenza.

Ma che discorso è questo? Signor Sottosegretario, ho apprezzato e compreso il suo sforzo, anche puntiglioso, di ricostruire gli avvenimenti, ma credo che lei, che è persona onesta – intellettualmente e materialmente – ed intelligente, converrà con me e con tutti gli altri sul fatto che qualcosa, anzi più di qualcosa non ha funzionato.

Innanzitutto, abbiamo saputo, prove alla mano, che episodi di ruberie erano avvenuti già molto prima del 9 luglio. Lei dice di no, ma c'è chi ha dichiarato e testimoniato che questi fatti sono avvenuti anche prima di quella data. Inoltre, le autorità albanesi hanno dichiarato che la maggior parte dei componenti della nostra missione a Valona aveva deciso di rientrare in Italia prima dei tempi prestabiliti e concordati ed hanno imputato ciò che è successo proprio a questa improvvisa partenza. Abbiamo appreso queste notizie

dai giornali (su cui erano riportati anche nomi, cognomi ed indirizzi), e la magistratura penale dovrà appurare cosa è accaduto.

Come dicevo, più di qualcosa non ha funzionato, non solo a Valona ma anche a Comiso, e continua a non funzionare. Per esempio, caro Sottosegretario, vorrei sapere se abbiamo restituito i *container* alla ditta che ne è proprietaria, alla quale paghiamo 9 milioni al giorno (così ho letto sui giornali). Sembra che fino ad oggi siano stati restituiti soltanto 240-250 *container*, mentre la maggior parte (circa 1.600) è ancora in nostro possesso. Vorremmo sapere che fine faranno questi *container* e se dobbiamo continuare a pagare, e a che titolo, la cifra che ho prima indicato.

Sui giornali abbiamo letto anche la notizia degli sprechi che vi sono stati. Non mi meraviglio che in un'operazione di tali dimensioni possano esserci stati degli sprechi. Ciò che mi meraviglia e mi fa rabbia, invece, è questa chiusura ermetica, questo voler negare tutto, a 360 gradi. Ma perché lei, il Ministro dell'interno o il presidente D'Alema non dite che la missione Arcobaleno è stata complessivamente positiva – e su questo siamo d'accordo – ma che sono accaduti fatti, ci sono state cose che non hanno funzionato al di là della vostra volontà? In tal modo, se in futuro dovessero essere necessari interventi di questo tipo, non si verificherebbero più problemi di tal genere.

Questo è il motivo per cui non solo siamo in attesa dei risultati dell'inchiesta penale avviata dalla magistratura di Bari, ma – come abbiamo già annunciato qualche settimana fa – domani il Gruppo Alleanza Nazionale presenterà anche un disegno di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, perché riteniamo che il Parlamento non possa sottrarsi, al di là dell'inchiesta ministeriale e penale, al dovere di fare chiarezza su queste vicende. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia*).

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, sottosegretario Barberi, credo che le considerazioni svolte in precedenza dal collega La Loggia siano esattamente quelle che determinano in questo momento anche il nostro giudizio.

Onestamente non riusciamo a capire perché anche oggi il Governo – come qualche giorno fa, quando si è parlato della vicenda dei *container* nel porto di Bari – anziché ammettere ragionevolmente che la sollecitazione proveniente dai Gruppi politici della più svariata natura lo aiuta a scoprire talune delle inadeguatezze della complessa operazione Arcobaleno, si trincerava dietro una sorta di cultura del nome offeso. I fatti non stanno in questo modo. Non stiamo, infatti, contestando l'operazione Arcobaleno: non l'abbiamo mai contestata – né dal punto di vista dello slancio degli italiani, né dal punto di vista della capacità operativa delle numerose organizzazioni governative e non presenti in Albania. Non abbiamo contestato al Governo la capacità di mettere in moto

un'azione che, da un punto di vista umanitario, finiva in qualche modo con il coprire – ovviamente dal punto di vista della sua maggioranza – il carattere militare della nostra presenza prima in Albania e poi nel Kosovo. Il Governo sa e non può non sapere – mi riferisco sia all'attuale Governo D'Alema che al precedente Governo Prodi – che, senza il consenso politico di tutti i Gruppi del Polo, l'Italia non avrebbe potuto partecipare alla vicenda albanese e a quella del Kosovo.

Rivendichiamo il fatto di aver concorso a salvare l'onore dell'Italia nei rapporti internazionali e, per questo motivo, siamo lieti che l'operazione Arcobaleno abbia concorso a realizzare questo obiettivo strategico. Tuttavia, siamo altrettanto consapevoli che le vicende possono non essere state sempre nelle mani della migliore cultura della legalità, dell'efficienza o dell'assistenza alle popolazioni in stato di bisogno.

Ci chiediamo – lo chiediamo anche noi del CCD – perché il Governo, anziché ammettere semplicemente che il potere ispettivo del Parlamento (in questo caso del Senato) aiuta a scoprire inadeguatezze, si chiude e dice che le inadeguatezze non ci sono state. Sottosegretario Barberi, oggi ha detto che tutta la vicenda si è svolta tra il 9 e il 10 luglio, come se la fine della gestione del campo il 10 luglio mattina potesse giustificare improvvisamente l'indifferenza degli italiani nei confronti di ciò che accadeva in quello stesso campo. Non è vero che l'Italia non ha avuto le informazioni che invece doveva possedere. Sottosegretario, ha detto che vi sono state notizie di agenzie non riportate dai giornali italiani, tranne che un piccolo dispaccio de «la Repubblica». Tuttavia, questo riguarda il potere dell'informazione, che sceglie che cosa riportare o meno.

Perché il Governo, negli ultimi tre mesi, non ha mai detto che cosa stava accadendo nella sede istituzionale del Parlamento? Questa è la seconda circostanza nella quale dobbiamo constatare con rammarico e – devo dirlo – politicamente con sorpresa che, anziché aprirsi ad un concorso delle più varie forze politiche per l'accertamento delle responsabilità di singole parti dell'operazione, il Governo si chiude a riccio. È proprio questa chiusura a riccio che finisce con lo spingere noi – in questo caso la Commissione d'inchiesta del senatore La Loggia, ma credo che ciò valga anche per quanto richiamato qualche giorno fa dalla senatrice Dentamaro in merito ai *container* nel porto di Bari – e, quindi, tutti i Gruppi politici di opposizione a chiedere di fare chiarezza, dopo aver concorso nella realizzazione degli interventi militari e umanitari dell'Italia.

Non vorrei che fra qualche giorno, di fronte ad altre sollecitazioni di agenzie di stampa, di quotidiani, di settimanali e di testimonianze, dovessimo tornare ancora a chiedere qual è lo stato della verità e tornare nuovamente a sentire dal Governo che la verità è un'altra.

Quindi, in questo momento la mia insoddisfazione e quella di tutto il CCD non attiene tanto alla questione dell'ora o del giorno, ma al fatto politico di un Governo che, per ragioni incomprensibili, continua a non ammettere le difficoltà riscontrate nella realizzazione di un'operazione per la quale resta tutta piena la nostra gratitudine. Piena, infatti, è la gratitudine nei confronti degli italiani e pieno è l'apprezzamento per le

attività svolte dalle forze dell'ordine. Resta ferma la convinzione dell'estrema difficoltà di realizzare in Albania questa operazione, ma resta anche la nostra sgradita sorpresa nel vedere il Governo italiano insensibile nei confronti della volontà di accertare tutta la verità, anche se questa verità per qualche aspetto dovesse dimostrare l'insufficiente capacità del Governo stesso di gestire l'operazione.

Per queste ragioni confermo la mia insoddisfazione e mi auguro che quella di oggi possa tramutarsi in un diverso atteggiamento del Governo nel caso in cui dovessimo tornare ad occuparci della vicenda Arcobaleno e riscontrare la chiusura dell'Esecutivo nei confronti della verità. *(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

MUNDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signor Presidente, con la mia interrogazione chiedevo al Governo, più che di far pubblicità, di far conoscere al Parlamento le vicende relative alla gestione del campo profughi di Valona, allo scopo di far cessare le polemiche insorte. Ritengo che l'esauriente risposta fornita dal professor Barberi dovrebbe essere sufficiente a tale scopo. Mi dichiaro pertanto soddisfatto.

SEMENZATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, anzitutto ritengo che anche senza aspettare le conclusioni della magistratura noi tutti si possa rinnovare il nostro apprezzamento al personale della missione Arcobaleno. Mi sembra questo un atto dovuto nei confronti di persone che hanno lavorato in una situazione molto difficile e che hanno contribuito in maniera determinante in questi ultimi mesi ad un percorso di solidarietà.

Ringrazio anche il professor Barberi per la descrizione dettagliata degli eventi che ha svolto. Essa conferma e ribadisce alcuni dati di fatto che a mio giudizio, peraltro, erano già largamente noti nelle linee generali. Che l'Albania sia una nazione, un luogo in cui regna un regime di illegalità diffusa è un dato di fatto che ha portato l'impegno dell'Italia ad un difficile percorso per ristabilire un processo democratico di normalità e di legalità; processo che credo sia ancora in larga parte da realizzare nel tessuto diffuso di quella società.

D'altronde alla missione Alba va ascritto il merito, che tutti noi abbiamo rivendicato in questo Parlamento, di aver avviato questo faticoso percorso giungendo ad una prima fase, quella di elezioni democratiche; la situazione comunque resta difficile ed è stata ulteriormente complicata ed aggravata dalla guerra. Chiunque si sia recato in Albania negli ultimi mesi, in particolar modo durante il periodo della costruzione e della gestione dei campi, non ha potuto non notare che i campi italiani erano

in qualche modo delle oasi di legalità e di normalità. Ciò che mi ha sempre stupito girando in quelle zone era il divario, lo stridore, tra la vita all'interno dei campi, in cui anche i diseredati del Kosovo sembravano in qualche modo privilegiati, e ciò che vi era al di fuori di essi: una situazione diffusa di elevato degrado dal punto di vista umano, sociale e ambientale.

In questi giorni ho visto alcuni filmati che evidenziavano sostanzialmente come forte elemento, se non di reato, di illegalità il passaggio di coperte o di materassini dai campi al di fuori attraverso il reticolato. Devo dire che anche il sottoscritto nel momento in cui girava in quelle aree ha avuto talvolta voglia di prendere qualche coperta e buttarla al di là della recinzione. Di fronte alla vista di trattori con sopra ammassati donne e bambini in uno stato di precarietà assoluta, al freddo, ad aspettare in una coda alle volte illusoria di poter entrare nei campi, veniva voglia di compiere un gesto di solidarietà. Ciò che intendo dire è che dietro la questione dei cosiddetti *furterelli* vi era spesso un elemento di solidarietà, un tentativo di risolvere problemi minimali con gesti che in una situazione di alto degrado venivano istintivi. Suppongo che molti dei volontari e degli italiani presenti nei campi abbiano compiuto gesti di questo tipo.

Fin dalla missione Alba la condizione base di tutto il nostro intervento, della presenza militare e di polizia in Albania, si è incentrata su di un uso del tutto limitato delle armi, su una funzione esclusivamente di autodifesa.

Credo che proprio questo principio ispiratore, questa regola di ingaggio abbia potuto portare positivamente a compimento la missione Alba e abbia consentito la nostra presenza in quella zona.

È del tutto evidente che si trattava di una situazione in cui le armi, dopo il disfacimento dell'esercito albanese, erano diffuse in ogni forma, in quella società: ogni atteggiamento di carattere diverso, come un uso improprio delle armi da parte degli italiani, avrebbe provocato, da una parte, rischi di incolumità molto alti per tutto il nostro personale e, dall'altra, l'innescò non di una funzione di pacificazione, ma di un'ulteriore esplosione di tali contraddizioni.

Voglio concludere, ponendo un tema che avevo sollevato anche nell'interrogazione 3-03109, al quale il professor Barberi ha accennato, ma che ritengo debba essere oggetto di un ulteriore approfondimento.

Nei vari disegni di legge o decreti-legge poi convertiti, approvati in questi anni, abbiamo sempre previsto stanziamenti per progetti finalizzati alla ricostituzione delle Forze armate e della polizia albanesi, proprio ritenendo che uno degli elementi di base per la costruzione della nuova legalità fosse rappresentato dalla creazione di uno stato di apparati efficiente, con una funzione democratica per la società intera. Non è chiaro a che punto sia questo tipo di progetti, sotto il profilo del risultato prodotto. Credo, però, che sarebbe bene che il Governo facesse in qualche modo il punto della situazione, un bilancio di tale processo di ricostruzione. Mi interesserebbe sapere a che punto è il processo di ricostruzione della polizia albanese, qual è la sua affidabilità, qual è la sua forza in questo momento, proprio ed anche alla luce dei fatti che sono successi,

perché da questi elementi, evidentemente, potremo anche valutare quale sia la sicurezza di destinazione degli aiuti che continueremo ad inviare in Albania e quale sia la sicurezza praticabile e possibile garantita ai volontari che continueranno a recarsi lì. Avremmo, cioè, una misura più chiara di quali siano le condizioni ed anche i processi di democrazia che in quel paese l'Italia può contribuire a far crescere. Credo che su questo elemento sia utile ed opportuno che il Governo faccia una riflessione specifica, predisponendo anche una dettagliata relazione al Parlamento.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, cercherò di porre dei quesiti rispetto ad alcune delle risposte che ci sono state fornite oggi dal Governo in Aula, risposte che invece non ci sono state date solo una decina di giorni fa dallo stesso Ministro dell'interno e forse una quindicina di giorni fa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Lei, sottosegretario Barberi, si è riferito ad un comportamento strano tenuto dai doganieri albanesi, se non vado errato, in quel fatidico giorno del 10 luglio, in cui è stata da essi richiesta la firma autografa del responsabile del Dipartimento della protezione civile su alcuni documenti di accompagnamento. Lo sanno anche i sassi, penso in Italia ma anche in Albania, che i doganieri albanesi, insieme ai magistrati albanesi, sono i più corrotti, tant'è che il posto di doganiere albanese viene messo in vendita al prezzo di 1.000 dollari. Lo sapevano tutti, quindi, che i doganieri albanesi erano corrotti e spregiudicati. Eppure, evidentemente, queste notizie erano sconosciute al Governo italiano.

L'ambasciata italiana, poco prima della missione Arcobaleno in Albania, unitamente al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, aveva informato sull'inopportunità di creare un campo a Valona per tutta una serie di motivazioni, tra cui la mancanza totale dello Stato e della legalità. Si sapeva che quelle zone sono controllate dai mafiosi: per tutti valga il riferimento al personaggio citato poc'anzi, Rami Isufi, del quale, signor Sottosegretario, non ci meravigliamo che il Governo italiano non conoscesse i precedenti. In questo paese, siamo in Italia e non in Albania, sono sconosciuti i precedenti penali di gran parte dei personaggi che vengono sottoposti a processo, tant'è che nelle procure italiane il casellario giudiziale deve essere ancora compilato a mano ed in bella calligrafia; lascio a voi immaginare i tempi che intercorrono per una tale compilazione: passano anni! Non si riescono, dunque, a conoscere tempestivamente i precedenti penali dei delinquenti italiani, figuriamoci se si riescono a scoprire quelli dei delinquenti albanesi!

Questa è un'altra chicca che emerge nell'immenso carniere della missione Arcobaleno, che ne sta fornendo ogni giorno: persino la trasmissione televisiva «Striscia la notizia» ha iniziato a ridicolizzare il comportamento delle autorità italiane, le stesse che hanno deciso di in-

viare in Albania poliziotti e rappresentanti delle forze dell'ordine senza alcun potere. Ci domandiamo allora: siccome la presenza di poliziotti e rappresentanti delle forze dell'ordine in Albania costa (perché comunque ad essi viene riconosciuta una indennità di missione), ma questi non possono usare le armi, né intraprendere attività di polizia giudiziaria, che cosa li abbiamo mandati a fare? Sottosegretario Barberi, se inviavamo *boy scouts* o la Confraternita di San Callisto forse era la stessa cosa!

Perché il Governo, fin dalle prime avvisaglie degli eventi che sono accaduti non ha deciso di intraprendere un'azione legale e di presentare alla magistratura un esposto conoscitivo? È una possibilità nota a tutti, anche ai cittadini che più si trovano all'oscuro del funzionamento della giustizia. Forse sarebbe stato opportuno che il Governo si fosse presentato per primo alla magistratura, per cercare di capire che cosa effettivamente era successo.

Sottosegretario Barberi, lei ha parlato della sparizione di 160 *container*, non di un paio di etti di caramelle o di qualche scatola di biscotti! Per trasportare una tale quantità di materiale, compresi i *container* stessi, occorrono attrezzature e, soprattutto, complicità, quelle stesse che avvertiamo anche nel traffico delle auto rubate in Italia che vengono trasportate in Albania. Da un dato della questura di Milano, neanche tanto remoto nel tempo, risulta che in una sola notte a Milano sono state rubate 100 automobili di marca Mercedes, che il giorno dopo erano già state trasferite in Albania. Il comune cittadino si chiede come mai in questo paese così solerte nel combattere la criminalità organizzata a parole, si possa ammettere il trasporto illegale di centinaia di autovetture di grossa cilindrata senza che nessuno se ne accorga, nemmeno le autorità doganali, non quelle albanesi, che come abbiamo già detto sono corrotte, ma quelle italiane.

Il traffico di 160 *container* non è un'operazione trascurabile e richiede anche tempo. Sinceramente queste considerazioni ci lasciano ulteriormente perplessi.

Qualcuno ha parlato di Commissione d'inchiesta: una persona che si trova sulle spiagge calde di Hammamet, Bettino Craxi, quando era un protagonista della politica italiana affermò che, quando non si vuole arrivare a capo di niente, si istituisce una Commissione d'inchiesta.

Non serve una Commissione d'inchiesta che sarebbe l'ennesimo calderone nel panorama ormai variegato delle analoghe Commissioni attualmente istituite: esiste già una Commissione antimafia, che potrebbe benissimo lavorare sul caso, visto che i personaggi che gravitano attorno alle operazioni compiute e che si compiranno in Albania sono di dubbia moralità e, soprattutto, sono certamente collusi con la criminalità organizzata e vi sono anche le Commissioni affari esteri della Camera e del Senato che potrebbero svolgere lo stesso lavoro della Commissione d'inchiesta, che invece sicuramente creerebbe notevoli perdite di tempo.

Le missioni italiane all'estero, nel tempo, sono state indicate con bei nomi altisonanti, come per esempio Alba o Arcobaleno. Onorevole rappresentante del Governo, chiamerei in un altro modo questa missio-

ne: dopo Alba e Arcobaleno, sceglierei il nome di Tramonto, perché con essa si è determinato il tramonto di quella poca credibilità di cui la classe politica italiana godeva ancora da parte della comunità internazionale, ed il tramonto della nostra volontà di aiutare amichevolmente i paesi poveri, perché si scopre che nei *container* venivano introdotti pezzi di legno, sassi e cartoni invece di cibo, e che ditte italiane hanno inviato materiali scaduti e che banditi di ogni genere si sono approfittati di questa missione umanitaria per lucrare e, magari con la complicità di qualche associazione, ottenere ulteriori guadagni.

E allora, non la chiamerei più «Arcobaleno» ma «Tramonto»: tramonto della credibilità e temo – ahimè – tramonto di uno Stato che dello Stato non ha veramente niente altro. (*Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord e del senatore Novi*).

MILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, con estrema sincerità formulo apprezzamenti per l'operazione Arcobaleno sotto il profilo della solidarietà manifestata dagli italiani. Da questo punto di vista, non posso nascondere i meriti soggettivi delle singole persone che se ne sono interessate e che sono state impiegate sul «campo di battaglia».

Non mi occuperò, e non voglio occuparmi, della dispersione dei beni e degli aiuti, dei tanti episodi di sciacallaggio, della dimenticanza di *container*, perché non mi interessa, in questo momento, e nemmeno della pubblicità di ritorno che qualcuno ha forse ottenuto a prezzo stracciato, fornendo magari i soliti maglioni e le solite merendine. Neppure mi interessa, in questo momento, se i fatti documentati dal video, sono avvenuti il 9 o il 10 luglio. È di competenza dell'autorità giudiziaria far chiarezza su tali questioni.

Dopo questa premessa, dichiaro che a me interessa il dato politico della vicenda, riguardante il Governo e la sua maggioranza, che è costituito da mistificazioni e da silenzi colpevoli. È questo il dato che ci indigna, come parlamentari e come italiani: il Governo non ci ha informati con la necessaria e dovuta chiarezza e, pur conoscendo il rischio, ormai notorio, di sprechi, imbrogli, ruberie e infiltrazioni mafiose, cui si andava incontro, non sono stati assunti i dovuti provvedimenti onde evitare, come si sarebbe potuto, ciò che è successo. Il Governo era stato messo sull'avviso il 14 aprile, allorché il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen sconsigliò di impiantare un campo profughi a Valona per la presenza di organizzazioni mafiose. L'organizzazione di un campo profughi a Valona ha rappresentato forse l'errore iniziale. Qualche settimana fa in quest'Aula ho chiesto, senza avere una risposta politica, perché la gestione degli aiuti umanitari è stata attribuita – al di là dei meriti personali riconosciuti del signor Sottosegretario – ad un Dipartimento che si occupa esclusivamente di problemi italiani. Sarebbe stato più opportuno incaricare – negli

altri paesi si usa così – il Ministero degli affari esteri, che ha sicuramente maggiore competenza.

La memoria difensiva da lei qui prodotta, che ha ricostruito i fatti e i misfatti, non comporta da parte nostra, per argomentazioni politiche, una giustificazione nei confronti di chi ha voluto che l'operazione fosse condotta in questa maniera. Il Sottosegretario ha citato qualche quotidiano; io leggerò la dichiarazione, pubblicata oggi da un quotidiano, di un addetto ai lavori siciliano, l'ingegnere Salvatore D'Urso.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non era in Albania.

MILIO. Delle due l'una: o è vero ciò che ha detto oppure è un mistificatore. Salvatore D'Urso afferma che garanti del campo erano i mafiosi albanesi: i fratelli Rami, per esempio, scafisti arricchitisi con noi – italiani, aggiungo io – e che nel loro albergo, usato dai nostri funzionari, c'era una casa di tolleranza. Quella infatti è la terra scelta dai latitanti pugliesi e siciliani.

Ma come si fa a non prevedere, a non accertare se questi fatti, queste situazioni e queste condotte potevano essere rese inefficaci e messe da parte? Il collega Peruzzotti lo ha ricordato, ma anch'io le chiedo perché le forze dell'ordine italiane sono state traslocate a presidio di questa operazione quando non potevano fare uso delle armi, come lei ha detto, quando non potevano procedere ad arresti, non potevano svolgere alcuna attività di polizia giudiziaria ma soltanto di affiancamento della polizia albanese? Come potevano in questo modo garantire la sicurezza?

Se sono veri i fatti che ci sono stati resi noti, la sicurezza non è stata affatto garantita, avrebbero dovuto scortare le autocolonne e – ascoltate – avrebbero dovuto avere una funzione deterrente, ma come? Non sarebbe stato più utile mandare delle sagome di poliziotti e tenere i poliziotti a controllare e a combattere la criminalità mafiosa e non, presente nel nostro paese? E i 6.000 nuovi poliziotti di cui tanto si parla in questi giorni sono un'altra mistificazione, perché queste unità che saranno assunte dal Governo italiano andranno solo a tappare i buchi di quelli che sono andati via per ragioni di età e per altre ragioni.

Concludendo, signor Presidente, signor Sottosegretario, credo che voi abbiate un preciso dovere in questo momento, quello di riparare l'offesa recata alla generosità degli italiani chiedendo scusa al popolo italiano ed anche al Presidente della Repubblica che è stato affiancato malamente ed al quale noi chiediamo scusa per conto vostro. Noi condanniamo la reticenza del Governo che resta debitore di verità verso il Parlamento e verso il popolo italiano. Noi vi chiediamo, se doveste venire a conoscenza di altri episodi simili, di portarli voi a conoscenza del Parlamento e del popolo italiano, di non aspettare che qualche giornalista coraggioso li tiri fuori, li denunci e li porti a conoscenza del popolo italiano. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore D'Onofrio).*

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni su vicende connesse alla missione Arcobaleno all'ordine del giorno è così esaurito.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3160-B) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3160-B.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo.

BUCCIERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'inizio dell'esame degli emendamenti per usufruire della cortese facoltà concessi questa mattina dal presidente Rognoni, anticipando così l'illustrazione dei motivi di fondo che hanno ispirato gli emendamenti miei e del senatore Caruso.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, dobbiamo passare ancora all'esame degli articoli.

BUCCIERO. Il presidente Rognoni, che presiedeva questa mattina, poiché ho avuto la disavventura di arrivare con un breve ritardo, mi ha concesso di intervenire in occasione del primo emendamento...

PRESIDENTE. La concessione è confermata, senatore Bucciero, ella potrà intervenire quando esamineremo l'articolo 5 e dopo che i presentatori avranno illustrato i relativi emendamenti.

BUCCIERO. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, proposto dalla Commissione.

Ricordo che gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRECO. Signor Presidente, l'emendamento 5.100, da me presentato in Assemblea, tende a ripristinare e parzialmente anche a modificare il testo originario dell'articolo 5 approvato dal Senato, che concerne la riformulazione dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1991. In particolare, i colleghi deputati hanno soppresso i commi 1 e 2 del citato articolo 7, che erano stati approvati da questo ramo del Parlamento.

Ci eravamo posti il problema di definire la durata dell'esercizio della funzione di giudice di pace, ritenendo giusto limitare il ruolo e la funzione di giudice onorario. Con il mio emendamento mi sono permesso di ridurre l'esercizio di tale funzione dai quattro anni, previsti nella versione originariamente approvata dal Senato, a tre anni, in analogia a quanto previsto per la durata in carica del vice pretore onorario, la cui nomina – come tutti noi sappiamo – è limitata a due anni ed è rinnovabile per altri tre anni.

Con l'emendamento 5.100 si intende evitare che coloro che esercitano abitualmente una professione diversa da quella di giudice togato diventino veri e propri giudici, inseriti nel circuito della giustizia ordinaria.

Pertanto, ritengo giusto che questa limitazione sia prevista, così come l'avevano considerata tale, in un primo momento, anche i colleghi del Senato. Non so dare una giustificazione alla soppressione approvata dalla Camera dei deputati; probabilmente dalla lettura del resoconto dei lavori dell'altro ramo del Parlamento avrei potuto rilevare le motivazioni esatte di tale scelta.

Comunque, se il relatore e il rappresentante del Governo mi faranno comprendere la giustezza dell'orientamento assunto dalla Camera dei deputati, non dico che non insisterei sulla votazione dell'emendamento 5.100, ma potrei rivalutare la mia posizione, anche se sono convinto della bontà del mio emendamento.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 si propongono di ripristinare, con un ventaglio diverso sotto il profilo temporale, la previsione che era già stata approvata da questo ramo del Parlamento e che riguardava la durata dell'incarico di giudice di pace, il limite massimo di età ai fini della conferma e la possibilità di un'ulteriore nomina, una volta cessata la proroga. Detti emendamenti si propongono soprattutto di indicare la durata delle proroghe al fine di dare stabilità ad un ufficio, come quello del giudice di pace, che ha bisogno di un'attività continuativa, che si protragga nel tempo, affinché non vi siano vuoti o avvicendamenti che, alla fine, portino nocimento alla continuità dell'esame delle cause a loro sottoposte, che ora diventano veramente importanti. Da qui la necessità, con un ventaglio di lassi di tempo diversi, di ripristinare una norma che – ripeto – era stata già approvata da questo ramo del Parlamento.

Infine, l'emendamento 5.13 si illustra da sé, in quanto propone la soppressione del secondo comma dell'articolo, che modifica una disci-

plina transitoria che, a nostro avviso, non si armonizza con la logica del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.12, presentato dal senatore Russo si da per illustrato.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 5.101 propone una pura modifica formale e di coordinamento. Per effetto del decreto legge 1º febbraio 1999, n. 16, e della relativa legge di conversione, è stata modificata la successione dei requisiti richiesti per il giudice di pace. Pertanto, il rimando che prima era correttamente riportato alla lettera e) deve ora essere riportato, in realtà, alla lettera f).

BUCCIERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BUCCIERO. Signor Presidente, vorrei anticipare l'illustrazione dei motivi di fondo che hanno ispirato i miei emendamenti, nonché quelli a firma del senatore Caruso Antonino, così, quando poi li illustrerò, mi limiterò allo stretto necessario.

Vorrei indirettamente far presente ad alcuni colleghi che, fermi i compensi e le indennità del giudice di pace così come sono stati proposti, non mi pare che essi abbiano previsto le conseguenze che, anche nell'immediato futuro, a seguito di questa riforma deriveranno all'esercizio della giurisdizione che, a torto, si continua a chiamare bagatellare. A quest'ultimo proposito, mi felicito con il sottosegretario Ayala, il quale stamane ha voluto condividere le considerazioni da me espresse all'inizio dell'esame – in prima lettura – di questo disegno di legge. E cioè, se i tecnici – giudici, avvocati e magistrati – la considerano una giustizia bagatellare, purtuttavia tale non è per i cittadini, i quali per le loro controversie giustamente pretendono il miglior giudice, cioè quello ordinario, che ha superato un concorso e per il quale pagano stipendi non proprio di fame. Sono cittadini, peraltro, che soltanto ora stanno accorgendosi di non poter disporre del giudice ordinario per ogni propria controversia, perché, a quanto pare, per il Governo il pagamento di stipendi da giudice ordinario in così gran numero è un lusso inconcepibile.

I nostri emendamenti e la relativa norma di copertura attengono proprio ai compensi, migliorandoli e diversificandoli.

A questo proposito, vorrei indirettamente replicare a quanti tra i colleghi non si sono accorti delle riserve del Governo. Lasciare infatti immutato l'articolo 12, così come approvato dal Senato e poi dalla Camera, fa credere a tutti che un giudice di pace possa tenere in un mese 20 udienze, cioè 10 udienze civili e 10 udienze penali; conseguentemente, possano avere un compenso massimo mensile di 1.400.000 lire per le sole udienze. Ma, se si tolgono le domeniche, restano 26 giorni; ne consegue che il giudice di pace dovrebbe tenere quasi un'udienza al giorno, ovviamente se si escludono quantomeno i sabati. Ne deriverebbero due

conseguenze alternative: o il giudice di pace per ottenere il massimo compenso – e mi sia consentito ritenere che è probabile che ciò accada – terrà udienze giornaliere, quindi udienze inutili, pleonastiche, superflue, con giudizi rinviati anche per motivi futili o con gli alibi più meschini, «ingolfando» le cancellerie, oppure ciò non avverrà, vuoi per la serietà degli stessi magistrati, vuoi per impossibilità materiale o, addirittura, per le proteste, che immagino probabili, degli avvocati e delle loro parti.

Il numero delle udienze varierà pertanto da un minimo mensile di 10 ad un massimo di 14, sia penali che civili ovviamente in quegli uffici dove ci sarà un numero congruo di processi.

Mi chiedo dove finiranno i risparmi, che, proprio secondo queste mie previsioni, il Ministero ha a mio avviso già abilmente preventivato e per i quali ha già in mente altre destinazioni ed altri scopi.

D'altro canto, che il Ministero debba essere sospettato – e questo sospetto, oltre che lecito, mi pare fondato – lo dice la Corte dei conti, lì dove nella sua ultima relazione afferma – cito soltanto alcuni brevi passi, rimandando il resto della citazione alla discussione finale – che: «la gestione è condotta da circa tre anni con criteri antieconomici, da una rete giudiziaria che soltanto nel gennaio 1999 è stata definita ufficialmente obsoleta e anacronistica» – e addirittura – «i fondi destinati ai giudici di pace sono stati impiegati per finalità diverse»; ed inoltre «la previsione di un cospicuo stanziamento annuo da utilizzare per la remunerazione dei giudici si è rivelata di fatto pertanto un mezzo per accrescere le dotazioni del capitolo 1589 nel quale sono iscritti gli stanziamenti utilizzati per le spese di giustizia» che la stessa Corte dei conti afferma non poter essere utilizzati per quelle dei giudici di pace.

Quanto allo spirito dell'emendamento sui compensi, attraggo l'attenzione soltanto sul fatto che rispetto al testo della Camera e al primo testo del Senato, sono rimasti fermi quelli per le udienze, mentre viene incrementato il compenso per le sentenze. Questo evidentemente per incentivare la produttività del giudice.

Altra modifica attiene all'indennità per ogni processo definito anche prima della sentenza, per dare un riconoscimento concreto al lavoro comunque svolto, però con l'accortezza di accordare l'indennità solo nel caso in cui si sia svolta l'istruttoria probatoria che quasi sempre rappresenta l'onere maggiore di un processo.

Mi permetto di ricordare a questo punto che l'Aula del Senato ha esaminato a suo tempo, – e ora, sospeso, giace da qualche parte – il disegno di legge sulla valutazione della professionalità dei magistrati; in quell'occasione tutti abbiamo rilevato che occorre trovare un metodo per incentivare questa produttività, che ovviamente consideravamo molto bassa. Mi chiedo se anche per i giudici di pace si voglia cadere nello stesso errore.

Un'ulteriore limitazione è quella rappresentata dall'aver previsto un numero massimo di 140 udienze annue. Tale emendamento, peraltro – devo avvertire – non contrasta con le dieci udienze più dieci mensili, perché questo è il numero massimo in un mese e quindi potrebbe essere giustificato da emergenze.

Infine, l'ultimo capoverso dell'emendamento sui compensi vuole rappresentare il rimedio a ciò che la Corte dei conti ha rilevato: vale a dire che finora i fondi destinati ai giudici di pace sono stati impiegati per diverse finalità cioè sono finiti nel calderone delle spese di giustizia. Se ciò non fosse avvenuto, l'aumento delle indennità sarebbe stato corrisposto prima, in quanto la maggioranza e il Governo non avrebbero potuto trincerarsi dietro il paravento della mancanza dei fondi, perché – come ho dimostrato non io, ma la Corte dei conti – i fondi ci sono e in misura anche ampia. Ne discende poi che il giusto riconoscimento lo avranno, sotto forma di arretrati, anche coloro che – anche per effetto di questa legge – dovranno abbandonare l'incarico fra breve per incompatibilità o per mancata riconferma.

Prego pertanto i colleghi di esprimersi favorevolmente sui nostri emendamenti, o quanto meno di degnarli della massima attenzione. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, mi consenta di annunciare in premessa il criterio al quale mi atterrò nel formulare tutti i pareri.

Come ho già detto nella relazione, si tratta di un testo che viene a noi in quarta lettura su oggetti ormai in larghissima parte definiti; quindi è auspicabile una definizione quanto più possibile sollecita dell'iter parlamentare.

Per questo motivo, darò parere contrario a tutti gli emendamenti che non si risolvano in semplici modifiche di carattere formale o comunque non incidenti in profondità, tali quindi da riaprire un possibile contenzioso con l'altro ramo del Parlamento.

A questa stregua, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5, ad eccezione di quello che reca la mia firma, per la seguente considerazione. Il sistema di durata nell'ufficio è ormai passato al vaglio conforme delle due Camere, nel senso che è stato ripristinato o comunque sancito lo schema già introdotto dalla legge istitutiva del giudice di pace: il magistrato onorario dura in carica quattro anni, può essere confermato una volta sola per uguale periodo e tra l'uno e l'altro incarico devono intercorrere almeno 4 anni. Questo testo è ormai convalidato da entrambe le Camere e quindi il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti *sub* articolo 5.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 5.101, da me presentato, trattandosi – come ho già detto – di una mera modifica di coordinamento formale.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, sottolineando che la condivisione da parte del Governo non si limita soltanto ai pareri espressi sugli emendamenti al nostro esame in questo momento, cioè quelli presentati all'articolo 5, ma si estende anche

ai criteri che il relatore ci ha illustrato, che sottendono e sotterrano all'espressione dei pareri.

Infatti, siamo ormai alla quarta lettura del disegno di legge in esame e ce ne sarà sicuramente una quinta (è sufficiente che venga approvato l'emendamento 5.101, presentato dal relatore, sul quale anche il Governo esprime parere favorevole) da parte della Camera dei deputati. A questo punto, ritengo che i criteri che il relatore ci ha indicato siano ragionevolmente condivisibili. Pertanto, il Governo si uniformerà anche ai pareri che verranno successivamente espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

PASSIGLI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 (limitatamente ai commi 1 e 2) e 11.0.3/1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 11.0.3 è, altresì, condizionata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'approvazione dell'emendamento 26.100».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, fino alle parole: «anno d'età».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, sono preclusi la restante parte dell'emendamento 5.1 e l'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Greco e da altri senatori, fino alle parole: «quattro anni».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, sono preclusi la restante parte dell'emendamento 5.6 e gli emendamenti 5.7, 5.9 e 5.10.

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Russo, identico all'emendamento 5.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato si propongono di riconoscere parità di trattamento alla problematica dell'incompatibilità. Infatti, nell'emendamento 6.2 si richiama la previsione dell'articolo 77 del codice civile (si riferisce al giudice togato), affinché vi sia una parità di trattamento tra il giudice di pace ed il giudice togato al fine di evitare anche il rischio di vizi di legittimità costituzionale, considerato il fatto che si ha un'identità di esercizio di funzioni.

Gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6 e 6.3 si propongono di elencare, in termini giuridici più appropriati, i gradi di incompatibilità attraverso un ventaglio di indicazioni, tale da consentire una scelta importante sostituendo la dizione più comune inserita dalla Camera dei deputati.

Devo altresì dire che, fino ad ora, gli emendamenti hanno avuto natura sostanziale e si riferiscono non certo a testi che i due rami del Parlamento hanno votato nella medesima formulazione. Ciò è avvenuto per l'articolo 5, malgrado il relatore si sia espresso in modo contrario.

L'emendamento 6.9 si propone di sopprimere la parola «abituamente» contenuta nella lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 6, perché l'incompatibilità – a nostro avviso – qualunque sia il grado di parentela o affinità che questo ramo del Parlamento decida di inserire come previsione legislativa, non può essere subordinata ad una valutazione discrezionale, quale quella sull'abitudine dell'esercizio di una determinata attività. Quindi, o questa la si esercita attraverso parenti, affini e via di seguito, o non la si esercita e, pertanto, non subentra l'incompatibilità. Se inseriamo l'avverbio «abituamente», dovremmo valutare in termini assolutamente discrezionali, con la possibilità quindi che si verifichino disparità di trattamento, la sussistenza o meno di tale incompatibilità.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.12, devo dire che deve essere corretto, nel senso che non si deve sopprimere ma inserire – come ha fatto la Camera dei deputati – nel comma 1-bis richiamato dall'emendamento – la parola «abituamente». Questo perché la valutazione deve essere differente; infatti, se vogliamo avere un numero sufficiente e qualificato di legali che svolgano la loro attività come giudici di pace, è evidente che, se applicheremo con severità e in modo assolutamente formale la norma, molti avvocati non potranno svolgere egregiamente tale funzione; a questo punto non vi potrà essere neanche una valutazione discrezionale, ma si potrà addirittura fare ricorso all'iscrizione o meno nell'albo e non tanto all'esercizio concreto dell'attività professionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.13, anch'esso va corretto, nel senso che non tende a sostituire la parola: «abituamente» con le altre: «in modo continuativo», ma ad inserire queste ultime. La valenza è la medesima del precedente emendamento. In tal modo, infatti, si consentirebbe a molti avvocati di entrare nel ruolo dei giudici di pace anche esercitando un'attività che non viene ovviamente svolta con quella continuità tale da suscitare dubbi od ombre sul loro operato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, anzitutto desidero fare una brevissima premessa. Il Senato aveva sancito l'incompatibilità soltanto per il giudice di pace che svolga attività professionale per imprese di assicurazione o banche e non aveva esteso tale incompatibilità anche ai prossimi congiunti. La Camera ha invece dilatato questa previsione facendola diventare rilevante anche quando l'attività è svolta dal coniuge, dal convivente, dai figli o dai fratelli.

Si tratta di un punto ampiamente controvertibile. Non nego la fondatezza delle osservazioni testè svolte dal senatore Centaro, tuttavia resta, a mio avviso, prevalente l'esigenza di non aprire un contenzioso con l'altro ramo del Parlamento su di un punto tutto sommato non determinate. Pertanto, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.3 e 6.9, in quanto, ad avviso del relatore e della Commissione, è sufficiente mantenere questo testo unicamente allineando la dicitura a quella presente nei commi successivi, in particolare a quella già collaudata contenuta nell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario.

Questa è appunto la finalità dell'emendamento 6.100, da me presentato, che si propone soltanto questo intervento di natura formale.

Per quanto concerne poi gli emendamenti 6.12 e 6.13, convengo anche in questo caso sulla loro probabile preferibilità, tant'è vero che il Senato era giunto a tale conclusione. Mi sembra però che una prudente lettura combinata dei due commi in esame dell'articolo 8 della legge n. 374 permetta di addivenire ad una interpretazione non eccessivamente penalizzante e pertanto esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo, come annunciato, esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, fino alle parole: «o un affine».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, nel testo riformulato dal proponente.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.13, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, nel testo riformulato dal proponente.

Non è approvato.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, vorrei far notare, per essere eventualmente corretto, che la bocciatura dell'emendamento 6.3, che parla di

«un parente entro il secondo grado di parentela ai sensi dell'articolo 76 del codice civile» non consentirebbe l'approvazione integrale dell'emendamento 6.100, poiché anche in quest'ultimo emendamento, si parla di «parenti fino al secondo grado». Ovviamente il secondo grado si calcola in base alla lettera dell'articolo 76 del codice civile, che è quello che regola questo tipo di calcolo.

Rassegno, quindi, all'Aula questa mia osservazione.

FASSONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che l'obiezione posta non sia dirimente. In effetti, vi è una parziale sovrapposizione tra i due emendamenti richiamati, ma il Senato ben può aver respinto il primo, in quanto era restrittivo e non copriva l'area del secondo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che la Camera non ha apportato modifiche agli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signor Presidente, l'emendamento 11.1 concerne una semplice modifica di carattere formale, ormai superata: dunque, lo ritiro.

L'emendamento aggiuntivo 11.0.2, attiene alla problematica delle «indennità spettanti al giudice di pace» sia in materia civile che penale e riporta l'indicazione delle varie indennità proposte. Nel comma 3 di tale articolo aggiuntivo viene reinserita quell'indennità giudiziaria che il Senato aveva approvato e che la Camera ha poi soppresso: anche per essa, quindi, doveva essere prevista una copertura finanziaria, essendo stata approvata dal Senato in prima lettura.

Chiedo la votazione per parti separate di tale emendamento la prima parte termina con le parole «successive modificazioni»; la seconda parte è composta dal comma 3.

* BUCCIERO. Signor Presidente, ho già sostanzialmente illustrato l'emendamento 11.0.1.

Devo soltanto aggiungere che non comprendo il parere che su di esso ha espresso la 5ª Commissione permanente: forse non è stato considerato che l'aver limitato al comma 3 le udienze ad «un numero complessivo non superiore a 140 l'anno» consente un notevole risparmio, perché ovviamente nella relazione ministeriale il calcolo era stato fatto

sulla base di 20 udienze mensili, 240 all'anno; il risparmio derivante da tale differenza sarebbe dunque pari a circa 13 miliardi.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(*Segue* BUCCIERO). Vedrete poi che agli emendamenti 26.100, presentato dal relatore, e 26.101, che ho presentato insieme al senatore Caruso Antonino, è prevista la necessaria copertura.

Devo ovviamente spiegare, alla Commissione bilancio più che a voi, che il nuovo stanziamento riportato in tali emendamenti prevede, a regime, una disponibilità di circa 39 miliardi annui; detraendo le indennità per le udienze, che sarebbero limitate a 140 all'anno, risparmieremo circa 13 miliardi, rendendo disponibili circa 26 miliardi.

I nuovi oneri conseguenti da quanto previsto all'emendamento 11.0.1 derivano dalle indennità per le sentenze civili, che passano da 110 a 150, e comportano una spesa di circa 6.920 miliardi.

Invece, per quanto concerne il comma 2-*bis*, le indennità per le cause cancellate dal ruolo comportano una spesa di 13 miliardi e 420 milioni di lire.

Per quanto riguarda il comma 3-*bis*, la copertura necessaria per garantire la decorrenza delle indennità dal 1° giugno 1999 è assicurata dagli attuali stanziamenti, calcolati nella relazione tecnica presentata alla Camera dei deputati per la copertura, in otto dodicesimi degli oneri previsti per l'intero 1999.

I nuovi oneri conseguenti ai commi 2 e 2-*bis* dell'emendamento 11.0.1 (circa 20 miliardi) sono inferiori alla disponibilità di 26 miliardi che risulta dal calcolo che ho illustrato poco fa. Queste ulteriori disponibilità possono addirittura essere utilizzate per assicurare il pagamento delle indennità e degli oneri per il tirocinio in materia penale ai giudici già in carica.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.3/1, presentato dal senatore Di Pietro, è dato per illustrato.

GRECO. Signora Presidente, ho presentato l'emendamento 11.0.3/2 sostanzialmente per superare i rilievi che sono stati già esposti dai colleghi Centaro e Bucciero nel corso dell'illustrazione dei loro emendamenti, che sono caratterizzati dalla stessa *ratio*, dalle medesime finalità: riconoscere concretamente una gratificazione economica ai giudici onorari, che sono ulteriormente gravati da altre competenze.

In questa occasione ribadisco ancora una volta che in Commissione giustizia, quando è stata riconosciuta l'indennità in materia penale, era stato espresso un parere favorevole a questa previsione, che adesso è venuto meno perché evidentemente i colleghi deputati della maggioranza

hanno fatto rilevare al Governo che «la coperta» è stretta. Fortunatamente è intervenuto il senatore Bucciero che credo abbia convinto il rappresentante del Governo ad esprimere un parere favorevole perché, a conti fatti, una copertura economica è individuabile, come del resto emerge anche dall'emendamento 11.0.3/2.

Il testo di questa proposta emendativa a mia firma coincide con quello del comma 3 del più ampio emendamento 11.0.2, illustrato dal collega Centaro.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 11.0.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 11.0.1, che ha ricevuto il parere contrario della 5ª Commissione, desidero sottolineare che i livelli di compenso per le udienze, per le sentenze e per i verbali di conciliazione sono già stati definiti in via sostanziale da entrambe le Camere. Uso questa espressione perché, in effetti, per un incidente di percorso, in Commissione non è stato approvato l'articolo 12, che definisce questa materia, che pertanto rimane tuttora da disciplinare; è incontestabile, però, che dal punto di vista sostanziale i due rami del Parlamento hanno concordato su questo assetto retributivo e quindi mi pare assolutamente sconsigliabile modificarlo. Per tale ragione esprimo parere contrario all'emendamento 11.0.1.

L'emendamento 11.0.2 ripristina il testo dell'articolo 12 approvato dal Senato della Repubblica e pertanto, per quanto riguarda i primi due commi, su tale proposta non ho difficoltà ad esprimere un parere favorevole. Il mio parere è invece contrario al comma 3, in coerenza tra l'altro con quanto rilevato dalla 5ª Commissione, perché l'indennità giudiziaria è stata rimossa dall'altro ramo del Parlamento a mio avviso correttamente, in quanto tale indennità, ex legge n. 27 del 1981, ha natura retributiva ed è, infatti, esclusa per aspettativa e per assenze obbligatorie o facoltative: riflette dunque un'attività svolta in modo continuativo, il che non si riscontra nel lavoro del giudice di pace. Esprimo pertanto un parere contrario all'emendamento 11.0.2, quantomeno sulla parte indicata.

Per le stesse ragioni esprimo parere contrario agli emendamenti 11.0.3/1 e 11.0.3/2. L'emendamento 11.0.3, prevedendo i compensi già consolidati per il giudice di pace, si limita a ripristinare il contenuto dell'articolo 12 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che è stato soppresso.

AYALA, *sottosegretario di Stato alla giustizia*. Condivido i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.0.1 è improcedibile.

Ricordo che il senatore Centaro ha chiesto la votazione per parti separate dell'emendamento 11.0.2. Mi sembra di ricordare che il relatore ha espresso parere favorevole sui commi 1 e 2 e parere contrario sul comma 3.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente, per tranquillità, desidererei verificare analiticamente la coincidenza dei commi 1 e 2 dell'emendamento 11.0.2 con l'emendamento 11.0.3 da me presentato, che è volto a recuperare un testo già consolidato; se così fosse il mio parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Sui commi 1 e 2 dell'emendamento 11.0.2 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario; la richiesta di votazione dovrebbe pertanto essere appoggiata da 15 senatori.

CENTARO. Signora Presidente, i commi 1 e 2 dell'emendamento 11.0.2 sono di contenuto identico all'emendamento 11.0.3 del relatore. Sul comma 3 la 5ª Commissione può aver espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, vi è evidentemente un errore di stampa nel testo del parere della 5ª Commissione.

BUCCIERO. Il parere è scritto male.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, può capitare anche in Parlamento di scrivere male o di parlare male. Passiamo dunque alla votazione per parti separate dell'emendamento 11.0.2.

FASSONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente, proporrei, al primo firmatario dell'emendamento 11.0.2, di convergere sull'emendamento 11.0.3.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, la prima parte dell'emendamento 11.0.2 sarà posta in votazione prima dell'emendamento 11.0.3, di contenuto identico, che risulterà pertanto assorbito. Il senatore Centaro potrebbe cortesemente ritirare l'emendamento e sottoscrivere quello presentato dal relatore, così come con altrettanta cortesia il relatore potrebbe ritirare il suo emendamento e sottoscrivere quello del senatore Centaro.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.0.2, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, fino al comma 2 incluso.

È approvata.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la restante parte dell'emendamento è improcedibile.

Stante l'assenza del senatore Di Pietro, dichiaro decaduto l'emendamento 11.0.3/1. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.3/2

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, anche se ciò è sfuggito ancora una volta alla 5ª Commissione, il mio emendamento dovrebbe essere dichiarato improcedibile perché identico al comma 3 dell'emendamento 11.0.2 del senatore Centaro. Ritiro pertanto l'emendamento 11.0.3/2.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.3/2 è pertanto ritirato. L'emendamento 11.0.3 del relatore si intende assorbito.

Ricordo che l'articolo 12 corrisponde all'articolo 13 del testo approvato in prima lettura dal Senato, non modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, che invito i presentatori ad illustrare.

PINGGERA. Signora Presidente, si tratta di rendere funzionante l'ufficio del giudice di pace della provincia di Bolzano. Sappiamo che il processo nella provincia di Bolzano deve essere fattibile nella lingua dell'imputato, deve essere fattibile nella lingua delle parti, deve essere fattibile anche nella lingua tedesca. Orbene in provincia di Bolzano, con il regime attuale, vi sono cinque giudici di pace in carica, con 37 posti di giudice di pace in organico: abbiamo quindi uno scoperto dell'organico di ben 32 posti. Questa è la situazione attuale. Quando questa legge sarà entrata in vigore, per il giudice di pace sarà prescritto anche l'esame di avvocato e dei cinque forse ne rimarranno tre o addirittura solo due e quindi non ci sarà, con la massima probabilità, apporto di ulteriori giudici perché saranno tutti incompatibili, salvo che uno scelga di fare il giudice di pace e di non fare l'avvocato.

Questo avviene perché, con il regime che attualmente stiamo varando, su tutto il territorio della provincia – si tratta infatti di un tribunale unico e il tribunale di Bolzano copre tutta la provincia – ci sarà incompatibilità tra l'esercizio della libera professione e quello dell'ufficio del giudice di pace. Dove troveranno i giudici di pace che sappiano il tedesco? Forse uno o due potrebbero arrivare dal Trentino ma non arriveranno perché in quella regione hanno sufficiente lavoro come liberi professionisti e quindi non saranno allettati a recarsi in provincia di Bolzano per fare il giudice di pace alle condizioni economiche attuali.

Di conseguenza se non limitiamo almeno l'incompatibilità per la professione di avvocato alla sezione del tribunale dove esercita o, se esercita nella sede, alla sede, avremo l'incompatibilità per tutti i possibili candidati che esercitano anche l'attività forense per tutto il territorio

provinciale. È un'assurdità completa e piena che ci bloccherà la giustizia.

C'è chi parla di giustizia minore. Io non mi permetterei di parlare di giustizia minore in questo caso: si tratta infatti di una giustizia che coprirà anche il settore penale, di una giustizia che ha competenza in materia civile, già adesso, fino a 30 milioni e che sicuramente nella sua competenza potrà essere ulteriormente sviluppata.

In questa situazione non prendere le opportune misure correttive in tempo, in quest'Aula, vuol dire bloccare deliberatamente la giustizia su una parte del territorio. Se vogliamo questo il primo degli emendamenti da me presentati potrà essere respinto. È però importante che tutti sappiano che questa sarà la conseguenza: io ho fatto presente questo problema, vista la responsabilità gravissima che consegue al fatto che parte del territorio, con un organico attuale di 37 posti, sarà sfornita di giudici. Questa è l'illustrazione dell'emendamento 12.0.1.

L'emendamento 12.0.2 offrirebbe un'altra via di sbocco in quanto consentirebbe di risolvere il problema ricorrendo ad una norma di attuazione che, con calma, potrebbe essere elaborata, poi varata e, infine, messa in opera con un decreto legislativo: questa è l'alternativa che ci si presenta, salvo ovviamente scegliere la strada di una sostanziale denegata giustizia in parte del territorio. Grazie dell'attenzione.

Do, infine, per illustrati gli emendamenti 12.0.3 e 12.0.4.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente, non sottovaluto affatto la gravità del problema evidenziato dal senatore Pinggera, tant'è vero che, nella precedente lettura, fui artefice con lui del testo che il Senato approvò e che prevedeva una norma derogatoria *sub* articolo 41-bis della legge istitutiva del giudice di pace.

La Camera dei deputati ha soppresso questa norma ritenendo che essa introduca un regime speciale non giustificato: se ne può discutere perché effettivamente la scelta è discutibile.

A questo punto rimane però il problema di fondo se sia opportuno e addirittura produttivo, anche ai fini invocati dal proponente, ripristinare la nostra norma o una norma in qualche misura affine. Dalla lettura degli atti parlamentari del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati e da qualche prudente colloquio, si può ricavare che, con ogni probabilità, il ripristino della nostra norma provocherebbe un irrigidimento senza sbocchi positivi se non quello di un ulteriore ritardo nell'approvazione della legge.

Pertanto, sia pure con rammarico, devo esprimere parere contrario sugli emendamenti testè illustrati dal senatore Pinggera, con un'unica riserva quanto all'emendamento 12.0.2 che inviterei il proponente a ritirare per trasformarlo, eventualmente, in un disegno di legge a parte che potrebbe raggiungere lo stesso obiettivo senza intralciare il cammino della presente legge. Pertanto, esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame nei termini ora espressi.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, alla luce del parere espresso dal relatore, insiste per la votazione dell'emendamento 12.0.2?

PINGGERA. Signora Presidente, sono disposto a trasformare l'emendamento 12.0.2 in un ordine del giorno che impegni il Governo ad operare in tal senso: sarebbe fattibile, basta volerlo.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, il relatore le ha rivolto l'invito a trasformare l'emendamento 12.0.2 in un disegno di legge che mi sembra rappresenti uno strumento normativo più efficace di un ordine del giorno. Comunque, invito il relatore a pronunciarsi sulla sua proposta.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sulla trasformazione dell'emendamento 12.0.2 in un ordine del giorno. Ovviamente, però, mi rimetto anche al parere del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta avanzata dal senatore Pinggera.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, come si è già espresso il relatore, anche il Governo è sensibile al problema illustrato dal senatore Pinggera con accenti, per la verità, anche convincenti. Mi domando però se non sia più produttivo trasformare l'emendamento 12.0.2 in un disegno di legge. Io posso anche impegnare il Governo a predisporre un disegno di legge in materia perché comunque un intervento legislativo sarà necessario, ma il Governo non ha poteri, a prescindere da una legge, di intervenire per risolvere detto problema.

Pertanto, ribadisco che forse sarebbe più opportuno e produttivo la trasformazione dell'emendamento 12.0.2 in un disegno di legge.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signora Presidente, sono disposto a trasformare l'emendamento 12.0.1 in un disegno di legge e l'emendamento 12.0.2 in un ordine del giorno che, qualora il disegno di legge non andasse in porto, comporterebbe perlomeno l'impegno del Governo a varare una norma di attuazione: si tratta di soluzioni che comunque spettano al Governo, non si può lasciare il territorio senza giudici!

PRESIDENTE. Sottosegretario Ayala, qual è il suo pensiero in proposito?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, sono d'accordo; in questo modo si percorrono tutte e due le strade: cioè l'iniziativa legislativa parlamentare e quella di impegnare il Governo.

PRESIDENTE. Consideriamo allora ritirato l'emendamento 12.0.1.

L'emendamento 12.0.2 viene invece trasformato in un ordine del giorno, accolto sia dal relatore che dal Governo, che il senatore Pinggera farà pervenire alla Presidenza; evidentemente il suo contenuto sarà identico a quello dell'emendamento in oggetto.

Senatore Pinggera, intende ritirare gli emendamenti 12.0.3 e 12.0.4?

PINGGERA. A questo punto li ritiro, signora Presidente.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 14 del testo approvato in prima lettura dal Senato e che la Commissione non ne propone il ripristino. L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 14 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 13, corrispondente all'articolo 15 approvato in prima lettura dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati (articolo 14).

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signora Presidente, con l'emendamento 14.2 si propone di eliminare un'aggiunta al testo dell'articolo in questione che è stata approvata dalla Camera. Si tratta infatti di una aggiunta che ha un chiaro sapore di demagogia. In realtà, di che si tratta? Qui noi parliamo di una competenza su lesioni lievi, quindi lesioni a querela di parte, con esclusione dei fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, relative all'igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Qui non ha importanza l'origine dell'evento dannoso ma la durata della malattia, quindi la gravità del fatto, che prescinde dalla sua origine, anche perché questo tipo di reati possono essere di facile accertamento, come avviene per le lesioni lievi che vengono demandate al giudice di pace.

Quindi, non si comprende perché dobbiamo includere anche questo tipo di categoria di reati che deriva dall'origine, non dal fatto che è identico. Anche perché ciò contrasta con la logica di voler deflazionare da un tipo di processo di facile accertamento e decisione il tavolo dei giudici togati, mentre così facendo continueremmo a tenerlo pesantemente aggravato.

D'altra parte, scorrendo gli emendamenti, vedo anche che l'emendamento proposto dal relatore tutto sommato va per certi versi in questa direzione, perché quando si parla di lesione che comporta una malattia di durata superiore a venti giorni «rientriamo dalla finestra» nella lesio-

ne grave, che poi potrà essere anche perseguibile direttamente, non a querela di parte. Ma allora, perché non dare concretezza e coerenza logica eliminando l'inciso che è stato inserito dalla Camera?

GRECO. Signora Presidente, innanzitutto mi corre l'obbligo di far rilevare che c'è stato un errore di trascrizione dell'emendamento 14.103. Ho qui la copia che ho trasmesso alla Segreteria dell'Assemblea.

L'emendamento, nel suo esatto testo recita: «*Al comma 1, dopo le parole: "connesse alla colpa professionale", aggiungere le seguenti: "quando la malattia abbia una durata superiore ai venti giorni" e sopprimere le parole da: "e dei fatti commessi" sino a: "che abbiano determinato una malattia professionale"*».

Dico questo perché, come si vede, così corretto l'emendamento abbraccia un pò la formulazione dell'emendamento 14.2 del senatore Centaro e dell'emendamento 14.100 del relatore.

A sostegno di questo emendamento, visto e considerato che abbiamo avuto già tutti la netta sensazione che si tratta di un provvedimento blindato per la maggioranza e per il Governo, per cui tutti gli emendamenti proposti dall'opposizione non passano, e invece quelli meramente formali proposti dal relatore stanno passando, io, un pò per fare rilevare le contraddizioni della maggioranza ed anche per attirare l'attenzione sulla fondatezza del mio emendamento, vorrei allora ripetere sinteticamente le parole pronunciate dallo stesso relatore Fassone in Commissione giustizia, quando è stato molto critico alla modifica apportata dai colleghi della Camera dei deputati al testo originario uscito dalla nostra Assemblea.

Sosteneva il senatore Fassone – e poi, più o meno con le stesse parole, il senatore Russo – che: «la Camera ha soppresso la modifica che era stata introdotta dal Senato e che attribuiva al giudice di pace la competenza a giudicare anche le lesioni personali colpose conseguenti a colpa professionale quando la malattia avesse una durata non superiore a venti giorni. La soluzione adottata dal Senato teneva conto dell'attribuzione al giudice di pace della competenza a giudicare delle lesioni personali dolose punibili a querela di parte e, altresì, del fatto che il disegno di legge in esame prevede una modificazione in senso più attenuato dell'apparato sanzionatorio relativo ai reati di competenza del giudice di pace medesimo. Proprio in considerazione di ciò,» – ed erano rilievi che io avevo fatto nel momento in cui, con un mio emendamento, avevo introdotto anche questa proposizione – «si intendeva evitare che lo stesso fatto materiale, cioè una lesione personale con malattia di durata non superiore a venti giorni, se commesso dolosamente, fosse punito con le più lievi sanzioni previste per i reati attribuiti al giudice di pace, se invece conseguente a colpa professionale, fosse punito con le pene attualmente stabilite dal codice penale, che rimarrebbero quelle applicabili dal giudice ordinario e quindi in modo più severo nonostante il carattere colposo».

La Camera ha sostanzialmente reintrodotta il testo originario, escludendo altresì dalla competenza del giudice di pace i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o

relativi all'igiene del lavoro, o che abbiano determinato la malattia professionale.

A questo proposito sono più che giuste e legittime le doglianze del collega Centaro, quando meglio ha detto che questa soppressione da parte della Camera dei deputati è meramente demagogica, perché di un fatto lieve, cioè di malattia conseguente sia pure ad infortuni sul lavoro, che comunque hanno bisogno di una querela di parte, non vedo come mai non si debba interessare il giudice di pace e dobbiamo invece scomodare il giudice togato, cioè il tribunale.

Come si vede, soltanto per accelerare a tutti i costi e appiattirci – per così dire – all'orientamento dei colleghi deputati noi dobbiamo accettare, senza far rilevare queste incongruenze, ma soprattutto queste che sono state doglianze e lamentele esternate in Commissione dalla stessa maggioranza, dallo stesso relatore, dallo stesso Capogruppo dei Democratici di Sinistra, senatore Russo. Allora, noi facciamo registrare questo vostro cambio di parere tra la Commissione e l'Aula; sta adesso a voi accogliere o rigettare il nostro emendamento.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente non credo ci sia una contraddizione. La materia è molto complessa e cercherò – pregando la pazienza della Presidenza e dei colleghi – di ricapitarla un attimo.

Nella prima lettura la Camera dei deputati individuò una serie di reati la cui competenza era attribuita al giudice di pace e tra questi inserì le lesioni volontarie lievissime. Escluse invece che fossero di competenza del giudice di pace le lesioni colpose, quando la colpa è qualificata sotto un certo profilo. Il Senato osservò, con consenso unanime o quasi, che in questo modo si creava una disarmonia ai limiti dell'incostituzionalità, perché le lesioni volontarie con una gravità della malattia non superiore a venti giorni venivano affidate al giudice di pace, e quindi non potevano essere sanzionate con le pene criminali tipiche (in altri termini, non poteva essere inflitta la reclusione), mentre le lesioni colpose di pari durata restavano attribuite alla competenza del giudice ordinario, per cui astrattamente potevano anche essere sanzionate con il carcere. Si verificava cioè la possibilità di irrogare una pena più grave per il fatto più lieve. Pertanto, il Senato propose di allineare le due situazioni, nel senso che tutte le lesioni, colpose e volontarie, nelle quali la malattia avesse una durata non superiore a venti giorni venivano assegnate al giudice di pace. Così venne stabilito dal Senato, mentre la Camera fu di avviso contrario ed introdusse una doppia modifica: da un lato, sopprime l'inciso della limitata durata fino a 20 giorni, ripristinando la disarmonia che ho appena lamentato e, dall'altro, aumentò i profili di colpa qualificata, che giustificavano l'assegnazione della competenza al giudice ordinario, anziché al giudice di pace.

Si può discutere sull'opportunità della seconda modifica e non sono del tutto contrario alle osservazioni fatte dai colleghi. Ritengo invece necessario ripristinare – e solo questo, per il principio di *self restraint* al quale ci siamo finora attenuti – il testo del Senato, unicamente perché, qualora si addivenisse alla lettura riproposta dalla

Camera, avremmo questa asimmetria così grave da giustificare fondati dubbi di incostituzionalità.

Per questo motivo, esprimo parere contrario sugli emendamenti diversi da quello da me presentato, tenendo presente che la parte testé illustrata dal senatore Greco coincide nella prima parte con il contenuto del mio emendamento. Sono costretto ad esprimere parere contrario sulla seconda parte perché questa, in effetti, diverge dal testo della Camera e ripropone un contenzioso con l'altro ramo del Parlamento che — come ho già detto — appare sconsigliabile.

Pertanto, colgo l'occasione per esprimere anticipatamente il mio parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14, tranne l'emendamento 14.100.

* BUCCIERO. Signora Presidente, gli emendamenti 14.102 e 14.101 sono stati dettati dalla preoccupazione che il giudice di pace in questi casi dovrebbe giudicare su reati che sono tipici della mafia o compiuti da uomini che hanno un'eccessiva dimestichezza con la violenza. Si può quindi immaginare il pericolo del condizionamento del giudice di pace che esercita le sue funzioni in territori d'Italia ad alto rischio. Mi auguro che la mia preoccupazione sia condivisa dai colleghi.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, le faccio presente però che i suoi emendamenti devono ritenersi inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto non si trovano in diretta correlazione con emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

BUCCIERO. A tale riguardo, Presidente, vorrei esprimere il mio dissenso e motivarlo. Secondo me, estremizzando questa interpretazione, potrebbe avvenire che, se una Camera con un emendamento si limita, ad esempio, ad eliminare una virgola, l'altra Camera null'altro potrà fare che ripristinare la sola virgola. In questo caso, tra l'altro, si tratta di un solo capoverso che è stato modificato al suo interno.

PRESIDENTE. Come lei sa, è prassi costante che il Senato e la Camera intervengano soltanto sulle parti modificate dall'altro ramo del Parlamento.

FASSONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente, mi consenta ancora un'osservazione che prima ho omesso e che può essere utile al Governo nell'attuazione della delega.

Quando ho proposto il voto favorevole al mio emendamento, che ripristinava la nota disciplina in tema di lesioni colpose, ho omesso di farmi carico di una considerazione di un certo rilievo, cioè del fatto che il reato di lesioni colpose, quando la colpa è qualificata nei termini di cui alla legge attuale, è normalmente commesso con una contravvenzio-

ne a norme antinfortunistiche, che invece – *ex articolo* 14, comma 3, lettera c), del presente disegno di legge, non modificato e non più modificabile – non possono essere devolute alla cognizione del giudice di pace, in quanto rientranti nelle esclusioni di cui all'articolo 34 della legge n. 689 del 1981. Ne deriverebbe che in questi casi, che sono la normalità giudiziaria, avremmo un delitto – le lesioni colpose – attribuito al giudice di pace ed una contravvenzione – quella antinfortunistica – attribuita al giudice ordinario. Ciò provocherebbe una dissociazione non risolvibile, perché il giudice di pace non potrebbe comunque attrarre a sé il reato minore, essendo questo per legge escluso dalla sua competenza.

Come risolvere l'antinomia? Sarà compito del Governo farlo; io mi limito ad esprimere quella che è l'opinione del relatore a fronte del problema che responsabilmente mi sono dovuto porre. Di fronte all'ineludibile esigenza del *simultaneus processus*, che rientra nelle aspettative dell'imputato di entrambi i reati, credo che si potrà provvedere assegnando l'uno e l'altro alla competenza del giudice ordinario; questi peraltro, se dovrà pronunciare condanna per il reato di lesioni colpose, applicherà le sanzioni non carcerarie previste per i reati del giudice ordinario, ma le sanzioni diverse e sostitutive assegnate alla competenza del giudice di pace. Mi sembra questa la possibile soluzione dell'antinomia, che rassegno per dovere.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, vorrei cominciare il mio intervento partendo dall'ultima osservazione del relatore, che mi sembra condivisibile. Tutto sommato, quella del senatore Fassone è forse l'unica soluzione capace di rimediare ad una situazione che, quanto meno, creerebbe un appesantimento del tutto ingiustificato. Infatti, vi sarebbero due processi in parallelo quando sostanzialmente per prassi – lo fanno tutti coloro che hanno una certa dimestichezza con le aule di giustizia – non si è mai visto un reato colposo, con violazione delle norme antinfortunistiche, che non sia giustamente accompagnato da contravvenzioni che sono state consumate e che sono state la causa della contestazione attinente alla natura delle azioni. Pertanto, la soluzione indicata dal relatore mi sembra meritevole di attenzione e in questo senso il Governo la fa sua.

Per quanto riguarda gli emendamenti in esame, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, prima di passare alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 14 – tra i quali ci sono alcuni che recano la mia firma – poiché il relatore ha affermato che il suo emenda-

mento 14.100 potrebbe soddisfare le mie attese personali espresse con l'emendamento 14.103, devo dire che sono disponibile a ritirare questo emendamento e ad appoggiare quello del relatore, avendo raggiunto lo scopo che intendevo.

Devo poi esprimere anche un apprezzamento. Poiché in precedenza ho fatto rilevare le contraddizioni del relatore tra quanto detto in Commissione e quanto appalesato in merito al rischio di una possibile bocciatura dei nostri emendamenti in Aula, devo ora dargli atto della sua onestà intellettuale, avendo fatto rilevare quella discrasia sulla quale ha convenuto anche il rappresentante del Governo. Quindi, raccomando al Governo di trovare una soluzione e, in ogni caso, di approvare l'emendamento del relatore Fassone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.103 è stato testé ritirato dal senatore Greco.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 14.102 e 14.101 sono inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 14, corrispondente all'articolo 16 approvato in prima lettura dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati (articolo 15), nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signora Presidente, gli emendamenti presentati all'articolo 15 mirano a modificare le cifre riguardanti le sanzioni sostitutive che può erogare il giudice di pace, sia sotto il profilo della pena pecuniaria che sotto il profilo dell'obbligo di permanenza in casa, continuativa o saltuaria.

Noi pensiamo che queste indicazioni provenienti dalla Camera non siano sufficienti a costituire vero deterrente ed inoltre riteniamo che i periodi e gli importi monetari indicati dal Senato fossero maggiormente congrui.

Gli emendamenti presentano un ventaglio di soluzioni abbastanza ampio, utile a far sì che queste sanzioni sostitutive rappresentino un vero e proprio deterrente e non restino solo lettera morta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente, si tratta in effetti di valutazioni che appartengono al più palese campo della opinabilità; individuare un tetto alle sanzioni appartiene ai giudizi di valore che sono in effetti quanto mai controvertibili.

Il Senato aveva espresso determinate convinzioni ed evidentemente in quelle credeva; la Camera ne ha espresse di parzialmente diverse e mi sembra opportuno non insistere posto che esse non sono affatto radicalmente inaccettabili. Propongo quindi di accogliere le soluzioni individuate dalla Camera ed esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signora Presidente, ritiro tutti i miei emendamenti.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 15.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, corrispondente all'articolo 17 approvato in prima lettura dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati (articolo 16).

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signora Presidente, si tratta di ripristinare una norma anche in questo caso introdotta dal Senato che consentiva ad un avvocato presente in Aula di svolgere funzioni di pubblico ministero. Si tratta

di un'apertura di credito che questa maggioranza e questo Governo devono fare alla classe forense che ha ben servito, all'epoca in cui tale norma vigeva, nell'ambito del procedimento pretorile; sovente avvocati presenti in Aula erano chiamati a svolgere le funzioni di pubblico ministero consentendo che le udienze potessero tenersi.

Questa eliminazione fa correre il rischio che le udienze dinanzi al giudice di pace non si possano svolgere e tra l'altro priva della possibilità di utilizzare un avvocato in assenza – e sottolineo in assenza – del funzionario di polizia giudiziaria o degli altri soggetti indicati dall'ordinamento giudiziario. Si tratta di una soluzione alternativa e assolutamente subordinata a queste presenze. A me pare che piuttosto che non svolgere del tutto le udienze a causa dell'assoluta insufficienza degli organici di questi soggetti sia preferibile avvalersi di un avvocato presente in Aula, anche perché comunque il suo bagaglio tecnico sarà certamente superiore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento sia per la considerazione, più volte illustrata, che ciò aprirebbe un fronte di contenzioso grave con la Camera dei deputati, sia per personale convinzione perché il nuovo processo esige effettivamente una scansione di ruoli per cui mi sembra improprio che un difensore svolga, sia pure in altro processo, funzioni di accusatore. Il problema organizzativo non mi sfugge ma ritengo che debba risolversi a livello appunto di organizzazione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, corrispondente all'articolo 18 approvato in prima lettura del Senato, modificato dalla Camera dei deputati (articolo 17).

È approvato.

Ricordo che gli articoli 17, 18 e 19, corrispondenti agli articoli 18, 19 e 20 del testo approvato dalla Camera dei deputati, non sono stati modificati.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 22 approvato dal Senato in prima lettura, modificato dalla Camera dei deputati (articolo 21).

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 21, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dalla Camera dei deputati, non è stato modificato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, su cui è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

VALENTINO. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 22.100 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario poiché l'emendamento si propone di introdurre una norma francamente eccezionale, ovvero i giudici di pace nominati in sede di prima attuazione della legge possono essere riconfermati, secondo il proponente, anche per un terzo quadriennio. Non si vede per quale motivo questa norma di favore debba essere riservata solamente ai giudici di pace nominati per la prima volta, per i quali oltretutto è richiesto un livello di qualificazione professionale minore e quindi costoro precluderebbero l'ingresso di giudici di pace con un livello di qualificazione superiore.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.100, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, corrispondente all'articolo 24 approvato dal Senato in prima lettura, modificato dalla Camera dei deputati (articolo 23).

È approvato.

Ricordo che gli articoli 23 e 24 corrispondono agli articoli 25 e 26 approvati in prima lettura dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati (articoli 24 e 25).

Metto ai voti l'articolo 25, corrispondente all'articolo 27 approvato in prima lettura dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati (articolo 26).

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente, penso sia utile illustrare l'emendamento 26.100 per chiarezza verso i colleghi.

L'emendamento in questione si limita a recuperare integralmente «le norme di copertura» già varate dal Senato in sede di prima lettura. È accaduto che in sede di esame del provvedimento presso la Camera dei deputati quest'ultima abbia ridotto in misura abbastanza consistente le coperture, muovendo da determinate premesse che ha ritenuto di ricavare dalla relazione tecnica del Governo che accompagnava il testo. Infatti, la Camera è partita dal presupposto che il numero di udienze che un giudice di pace può tenere nel mese non possa e non debba essere di 20, ma sensibilmente inferiore ed ha ritenuto altresì che il tirocinio penale potesse essere non necessario per i giudici di pace già in esercizio e quindi le spese corrispondenti non dovessero essere previste. In realtà permangono le norme sostanziali che contemplano l'una e l'altra cosa.

L'emendamento, dunque, si propone di recuperare gli stanziamenti già previsti in prima lettura, e questo fa alla lettera c) dove, come si vede, recupera circa 13 miliardi e circa 39 miliardi, che rappresentano esattamente la differenza tra lo stanziamento approvato dal Senato e quello, di importo minore, approvato dalla Camera. Raccomando, dunque, l'approvazione dell'emendamento per l'estrema importanza che rivestono tali norme di copertura.

VALENTINO. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 26.101 che, essendo identico all'emendamento 26.100, testé illustrato dal relatore, rinunzio ad illustrare.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, considerato che porremo in votazione i due emendamenti insieme, perché identici, esprimo su entrambi parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.100, identico all'emendamento 26.101.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signora Presidente, se non ricordo male, l'articolo 26 tratta dei «messi di conciliazione», mentre norme di copertura sono riferite all'articolo 27. Dovrebbe quindi modificarsi il riferimento numerico degli emendamenti all'articolo 26, per evitare che venga sostituito un articolo che ha tutt'altro oggetto.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, procederemo ad una verifica.

Metto ai voti l'emendamento 26.100, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo, identico all'emendamento 26.101, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signora Presidente, già non eravamo molto soddisfatti del testo approvato dal Senato in prima lettura, ma dobbiamo rilevare che quello approvato dalla Camera ha peggiorato il testo originario.

All'articolo 5 sono state soppresse la durata in carica di quattro anni del giudice di pace, così come la sua riconferma, che peraltro sarebbe potuta avvenire una sola volta.

All'articolo 6 è stato esteso l'ambito delle incompatibilità; il comma 1-bis, che è stato introdotto, prevede infatti che «gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario nel quale...» (avevamo previsto la parola «abituamente», che è stata soppressa) «... esercitano la professione forense». Essendo stata soppressa la parola «abituamente» si può benissimo verificare che se per esempio nel circondario vicino un avvocato volesse fare il giudice di pace, non potrebbe farlo se dovesse aver ricoperto in quel certo circondario un qualche incarico o svolto anche saltuariamente qualche attività.

L'articolo 15 (mi riferisco alla numerazione approvata presso la Camera dei deputati) è stato sviscerato poc'anzi dai colleghi; in merito ho un'opinione analoga a quella manifestata dal senatore Centaro. La questione dell'esclusione dalle lesioni colpose delle fattispecie commesse con colpa professionale, oppure i «fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» mi lasciano molto perplesso. Di fatto non si comprende perché le lesioni volontarie, che costituiscono un delitto doloso, debbano godere dei trattamenti più lievi stabiliti per la competenza del giudice di pace, mentre invece lo stesso non può valere per il reato colposo di lesioni personali quando è commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.

Altra disposizione peggiorativa è quella che impedisce all'avvocato presente in aula di svolgere il ruolo di pubblico ministero nei procedimenti davanti al giudice di pace; ricordo che fino a non molti anni fa questo avveniva anche per i processi in pretura, non solo, ma è quasi ridicolo impedire proprio all'operatore del diritto che è più presente, che ha le competenze e che ha superato un esame di svolgere un'attività per poi consentirla regolarmente al maresciallo oppure al brigadiere dei Carabinieri.

Vi sono poi altri punti critici, forse meno rilevanti di quelli indicati. Ad esempio, in sostanza non si è eliminato un equivoco di fondo, che emerge dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge, nella quale si sostiene che la competenza penale è funzionale ad una razionalizzazione del sistema basata sulla creazione di un doppio circuito giudiziario: reati più gravi, di competenza dei magistrati appartenenti all'ordinamento giudiziario, e reati minori, devoluti al giudice di pace. Mi domando pertanto: i giudici di pace appartengono o no all'ordinamento

giudiziario? Qui si trova l'equivoco. Se ricordo bene, in Commissione il relatore, senatore Fassone, ha affermato che appartengono all'ordine giudiziario, ma allora vi sarebbe un giudice che non ha superato il concorso, come prescrive l'articolo 106 della Costituzione ed inoltre perché, in tal caso, questi giudici, dato che svolgono le stesse funzioni, non ricevono un compenso non dico uguale, ma almeno analogo o simile a quello dei giudici ordinari, anche considerato che il disegno di legge in esame attribuisce loro la competenza in materia penale? Anche per queste ragioni il Senato aveva previsto un compenso, che la Camera ha soppresso.

Non ho mai capito, inoltre, la distinzione che è stata proposta: si è sostenuto che il giudice di pace non è giudice di una giustizia minore, ma di una giustizia «di prossimità». Sinceramente non comprendo cosa si voglia intendere con questa espressione perché per quanto mi riguarda la giustizia è una sola e non è né maggiore, né minore, né di prossimità: è la giustizia e basta.

TABLADINI. Forse quella divina!

CALLEGARO. Ho l'impressione che ancora una volta, sull'onda dei cumuli di fascicoli che rimanevano nelle preture ed oggi restano nei tribunali o nelle sedi distaccate dei tribunali e dell'esigenza di smaltire questo numero immenso di cause, si siano cercate – come già abbiamo visto fare altre volte – delle scappatoie, dei rimedi, delle panacee, senza affrontare i veri problemi di fondo: non si sa bene che cosa sia questo giudice di pace? Stabiliamolo una buona volta; invece di problemi come questo non si è mai parlato.

Sinceramente, il mio Gruppo non si sente di approvare il disegno di legge in esame, specialmente dopo le modifiche approvate dalla Camera dei deputati e pertanto dichiaro l'astensione del Gruppo Centro Cristiano Democratico nella votazione finale del disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo Centro Cristiano Democratico).*

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, a nome del mio Gruppo, dichiaro un voto di astensione. Si dovrebbe capire la motivazione della nostra posizione critica nei confronti del provvedimento: abbiamo fatto osservare fin dall'inizio che esso si innesta su quelle scelte generali del Governo volte a tentare di risolvere i gravissimi problemi della giustizia attraverso il ricorso a magistrature diverse da quella ordinaria, anziché tese a qualificare meglio la magistratura ordinaria, a recuperare energie che sono occupate altrove e, soprattutto, a incrementare, con concorsi, gli organici della magistratura ordinaria. È una critica che ripetiamo costantemente ogni volta che esaminiamo misure di ricorso a magistrati non ordinari.

Siamo maggiormente critici per il fatto che alcune nostre proposte, che miravano a limitare la durata degli incarichi e delle conferme, ad esempio con un emendamento riferito all'articolo 5, sono state rigettate. In questo modo si crea una magistratura onoraria effettiva; gli stessi soggetti, valgano o no, rimarranno in carica all'interno di questo tipo di giurisdizione. Devo infine lamentare il mancato accoglimento dell'emendamento riferito all'articolo 12 che mirava a reintegrare quella giusta indennità giudiziaria, per la quale si era battuto in Commissione lo stesso relatore. Per questi motivi non possiamo esprimere, nonostante avremmo voluto farlo, un voto favorevole. La nostra astensione è dettata da una valutazione parzialmente critica.

BUCCIERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BUCCIERO. Signora Presidente, dichiaro il voto di astensione di Alleanza Nazionale sul provvedimento. Abbiamo tentato di migliorare il disegno di legge, ma non abbiamo trovato consensi; i miglioramenti non sono stati considerati evidentemente tali forse perché, come ha detto il senatore Fassone – e la maggioranza lo ha seguito pedissequamente – si aveva fretta. In genere la fretta non è buona consigliera e ritengo che gli effetti si vedranno a breve: avremo un giudice di pace un pò burocrate, non incentivato a produrre di più e meglio e, soprattutto, avremo una Corte dei conti costretta a rivedere le bucce del Ministero della giustizia.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 3160-B, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3807) Deputati SCOCA; PASETTO Nicola e GIORGETTI Alberto; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARRARA Carmelo; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARRARA Carmelo ed altri; CARRARA Carmelo ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (Approvato dalla Camera dei deputati)

(91) LISI. – Modifica all'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. – Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti

(1615) GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

(2531) LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto dal pubblico ministero

(2649) VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale

(2679) LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero

(2680) LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari

(2834) CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali

(3340) BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato

(3518) GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini

(3709) MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato

(3712) MARINI ed altri. – Introduzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio

(3757) FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3807, 91, 95, 198, 471, 1211, 1615, 1821,

2085, 2360, 2531, 2649, 2679, 2680, 2834, 3340, 3518, 3709, 3712 e 3757.

Ricordo che nel corso della seduta del 23 settembre si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

DIANA Lino, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 63.1».

Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 4.3, 5.1, 18.1, 18.13, 18.4, 18.5, 49.0.1, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 62.0.1, 62.0.2, 62.0.3, 62.0.4, 62.0.5, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 49.0.6 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione del comma 5. Il parere sull'emendamento 5.2 è di nulla osta nel presupposto che il referente di sezione sia una figura non prevista dalla legislazione vigente».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRECO. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.1. e 1.3 che sostanzialmente non incidono sul contenuto della norma che fissa la devoluzione al giudice di pace dei giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, al fine di facilitare l'avvio dell'istituzione del giudice monocratico.

Questi nostri due emendamenti hanno la stessa *ratio*, tendono a migliorare la tecnica della disposizione normativa.

BUCCIERO. Signor Presidente, gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6 si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo è favorevole soltanto all'emendamento 1.1 e contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

BUCCIERO. Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati all'articolo 2 si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1, però vorrei sollecitare i presentatori ad integrare la formulazione del loro emendamento con la seguente formula: «il giudice in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata». In tal modo la definizione risulterebbe più puntuale e più precisa.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2 ed esprimo parere contrario sull'emendamento 2.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, potrei esprimere parere favorevole a condizione che i presentatori modifichino il termine di cui al terzo rigo, «sessantesimo giorno» con «trentesimo giorno». Si realizzerebbe così una mediazione in ordine alle esigenze temporali.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.5 ed esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 2.6 perché non si comprende per quale motivo cambiare un rito che finora non ha determinato problemi di sorta.

AYALA , *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo è d'accordo con tutte le modifiche proposte dal relatore, esprimendo sugli emendamenti pareri conformi, con una sola precisazione: il Governo è favorevole alla parte riformulata dell'emendamento 2.2 concernente l'esclusione del riferimento al pretore, ma non è favorevole alla riduzione a sessanta giorni del termine per la trasmissione dei fascicoli al giudice di pace.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla proposta avanzata dal sottosegretario Ajala.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, non ho nessuna difficoltà ad accogliere la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento 2.1 se accolgono le modifiche suggerite dal relatore e dal rappresentante del Governo?

BUCCIERO. Signora Presidente, accolgo la proposta di modifica dell'emendamento 2.1, avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

Senatore Bucciero, accoglie la proposta avanzata dal relatore e dal rappresentante del Governo?

BUCCIERO. Signora Presidente, vorrei sapere se il Governo propone un altro termine al posto di quello di sessanta giorni indicato nell'emendamento 2.2.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signora Presidente, il rappresentante del Governo ed il relatore credo proponessero di lasciare il termine previsto nel disegno di

legge che è di novanta giorni. Visto che l'emendamento 2.2 propone di ridurre il termine di novanta giorni a sessanta giorni, se il presentatore ripristina il termine di novanta giorni previsti nel testo originario, i pareri sono favorevoli.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, se i presentatori dell'emendamento 2.2 ripristinano il termine di novanta giorni, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, accoglie la proposta testè avanzata?

BUCCIERO. Signora Presidente, accolgo la proposta di modifica dell'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

Senatore Bucciero, accoglie la proposta del relatore e del rappresentante del Governo di sostituire la parola: «sessantesimo» con la parola: «trentesimo»?

BUCCIERO. Signora Presidente, accolgo la proposta da lei enunciata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

BUCCIERO. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.1.

RUSSO. Signora Presidente, l'emendamento 4.2 è puramente formale. Il testo attuale prevede che: «Dalla data di efficacia del decreto legislativo...», abbia effetto la norma: siccome tale termine è già trascorso, sarebbe opportuno modificare il testo facendo riferimento alla data di entrata in vigore della legge.

CENTARO. Signora Presidente, l'emendamento 4.3 mira ad ampliare la platea dei giudizi civili pendenti davanti al pretore, eliminando l'esclusione dei giudizi in materia di lavoro e di previdenza, affinché anch'essi possano arrivare alle sezioni stralcio e quindi decongestionare il tavolo del giudice monocratico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1 perché accogliendolo si rinunciarebbe, sostanzialmente, ad un intervento deflattivo, che consideriamo molto importante.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 4.2, presentato dal senatore Russo e da altri senatori, sollecitando però i proponenti di aggiungere al terzo rigo dopo le parole: «i giudizi» la parola: «civili», in maniera da identificare in modo preciso l'oggetto dell'intervento.

Vorrei fare una domanda ai proponenti: perché non è stato ripristinato il secondo comma? È un'omissione volontaria o ragionata? Se possibile, vorrei un ulteriore chiarimento su questo punto.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 4.3, perché il suo accoglimento risulterebbe in contrasto con l'esigenza, finora sempre mantenuta e difesa, della specializzazione della materia in tema di lavoro e previdenza.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, soppressivo dell'intero articolo.

Non è approvato.

Senatore Russo, accetta le modifiche proposte dal relatore al suo emendamento 4.2?

RUSSO. Sì, Signora Presidente; quindi esso va modificato in questo senso: al posto delle parole: «Sostituire l'articolo con il seguente:» vanno inserite le parole: «Sostituire il comma 1 con il seguente:» e poi, dopo le parole «i giudizi», va aggiunta la parola: «civili».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Russo e da altri senatori, come modificato dai proponenti in accoglimento della richiesta del relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione l'emendamento 4.3 è precluso.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, l'emendamento 5.1 mira ad estendere il diritto del giudice di pace a ricevere l'indennità prevista di 20.000 lire anche nel caso delle ordinanze ingiuntive emesse a norma dell'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile. Credo che tale previsione sia semplicemente sfuggita, perché non vi è ragione che queste ordinanze, ancorché assunte successivamente all'istruttoria, debbano essere escluse dal calcolo dell'indennità.

Do poi per illustrato l'emendamento 5.2

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, se ho prestato bene ascolto alla lettura che è stata fatta dei pareri della 5ª Commissione, mi sembra che sull'emendamento 5.1 quest'ultima abbia espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Sì, senatore Pinto.

PINTO, *relatore*. In ogni caso, il mio parere sull'emendamento 5.1 è contrario.

Ugualmente esprimo parere contrario all'emendamento 5.2, perché l'indicazione del referente di sezione non è presente in alcun testo di legge, né possiamo istituire questa figura attraverso tale normativa perché mancherebbe la definizione e l'individuazione dei soggetti, nonché la precisazione della portata delle loro funzioni.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo esprime parere contrario ad entrambi gli emendamenti all'articolo 5.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiaro l'emendamento 5.1 improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento.

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 6.1.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO. Signora Presidente, con l'emendamento 7.1 si propone la soppressione dell'articolo 7, che prevede genericamente il deposito di atti presso qualsiasi ufficio giudiziario, rimandando la loro determinazione ad un successivo decreto ministeriale.

Questo emendamento va letto in relazione a due successivi emendamenti che, integrando norme in vigore del codice di procedura penale, prevedono la presentazione dell'opposizione al decreto di condanna e degli atti di impugnazione presso l'ufficio del giudice di pace. Il vantaggio di questa soluzione è che queste due norme possono diventare operative immediatamente.

Poiché ho presentato un emendamento alternativo, potrei eventualmente mantenere l'emendamento 7.3 limitatamente al punto 4 e successivi commi, pur avendo necessità di procedere ad una riformulazione per la quale però chiederei un minimo di tempo. In questo modo potremmo allora rendere immediatamente operativo il deposito dell'opposizione al decreto penale e degli atti di impugnazione presso la cancelleria.

ria del giudice di pace in base agli emendamenti successivi, prevedendo una sorta di regolamento da demandare al Governo per l'ampliamento delle possibilità di deposito.

Se ciò non è possibile, mantengo l'emendamento 7.1 e ritiro l'emendamento 7.3.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, l'emendamento 7.2 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, dinanzi ai due emendamenti soppressivi, cui fa seguito l'emendamento 7.3 del senatore Russo – sia pure nella formulazione ridotta che ha proposto poc'anzi – aderirei senz'altro alla proposta di un differimento complessivo dell'esame dell'articolo 7, che non pregiudica però l'esame degli ulteriori articoli. Anche perché – come è stato ricordato dal senatore Russo – gli emendamenti 39.2 e 48.1 riprendono la questione.

Sopprimere l'articolo 7 che prevede un servizio che invece si è dimostrato profondamente utile quando era reso dalla cancelleria della pretura, a mio avviso non è un'ipotesi positiva. Approvare poi l'emendamento 7.3 soltanto dal punto 4 in poi mi sembra inopportuno, soprattutto perché è stata riconosciuta la necessità di una formulazione più puntuale della prima parte.

Quindi, la mia preghiera è, se possibile, di accantonare l'intero articolo 7.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se concorda con questa proposta di accantonamento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda, signora Presidente, perché non c'è dubbio che gli emendamenti 7.1 e 7.2, che mirano alla soppressione dell'articolo, peccano forse per eccesso; probabilmente a questo punto l'emendamento 7.3, così come riformulato, peccherebbe per difetto. Un intervento sulla parte dell'emendamento 7.3 antecedente al punto 4 (perché dal punto 4 in poi mi pare che vada bene) giustifica l'opportunità di accantonare l'esame dell'articolo, in modo da consentire al senatore Russo di integrare la sua proposta di modifica.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni dispongo l'accantonamento dell'articolo 7.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, si tratta dell'individuazione delle controversie nelle quali possono patrocinare i praticanti avvocati che abbiano conseguito l'abilitazione al patrocinio.

L'emendamento 8.1 propone di aggiungere alla lettera *a*), dopo il numero 3) tutti i procedimenti che riguardano l'esecuzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, sull'emendamento 8.1 esprimo parere contrario, anche perché il richiamato articolo 16 del codice di procedura civile, al quale i provvedimenti invocati dovrebbero collegarsi, risulta abrogato dal decreto legislativo n. 51 del 1998. Esprimo ugualmente parere contrario sull'emendamento 8.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, con l'emendamento 9.1 propongo la soppressione dell'articolo, che è in tutta evidenza una norma fotografia, con la finalità di recuperare gli atti che erano pacificamente non validi e non efficaci perché compiuti in una certa epoca in violazione di legge. Si tratta peraltro di questioni che riguardano controversie civili, quindi è una sanatoria che, se è a vantaggio di alcune delle parti, è ad evidente svantaggio delle corrispondenti parti avversarie.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 9.0.1 rende più esplicite le ricadute di diversi istituti del codice, alcuni ritenuti come possibili dalla formula usata nel codice medesimo, cioè le condotte susseguenti al reato. Il riferimento rispetto all'ipotesi della restituzione o del risarcimento del danno, a mio avviso, risponde in maniera più puntuale e specifica all'esigenza di valutare l'autore del reato che avverte il pentimento attuoso.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sull'emendamento 9.1, il Governo si rimette all'Aula. L'articolo 9 fa riferimento al nuovo ordinamento della professione forense, che prevede una sanatoria a favore dei procuratori legali che avessero esercitato il patrocinio in violazione dei limiti territoriali a suo tempo previsti. È una valutazione che il Governo rimette all'Aula, non avendo una precisa posizione sul punto.

Sull'emendamento 9.0.1, il Governo esprime parere contrario, perché l'aggiunta nell'articolo 133 del codice penale di un esplicito riferimento alla restituzione o al risarcimento del danno, quale indicazione più specifica della condotta susseguente al reato (che è già indicata nell'articolo 133 a proposito del parametro di cui il giudice deve tenere conto nella determinazione della pena da irrogare in concreto), appare sostanzialmente superflua, perché è un'evenienza già rilevante in base alla normativa vigente. Non credo, quindi, che vi sia la necessità di intervenire specificando ulteriormente la dizione: «condotta susseguente al reato».

PRESIDENTE. Senatore Pinto, la invito a pronunciarsi sull'emendamento 9.1.

PINTO, *relatore*. Il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Vorrei fare riferimento alla posizione assunta sull'emendamento di cui sono primo firmatario dal Governo, il quale motivatamente afferma di volersi rimettere all'Aula. Tuttavia, sottosegretario Ayala, non condivido la motivazione da lei espressa. Infatti, la norma che viene introdotta con l'articolo 9 non va a sanare una condotta del procuratore *tout court*, nel senso che il procuratore che abbia ecceduto nella propria competenza non è suscettibile di sanzione. Questa norma, invece, va a sanare le posizioni processuali che fanno riferimento a quel procuratore e, se si sanano le posizioni processuali di quella parte, evidentemente si danneggiano, a carte già giocate, le posizioni della parte contraria.

Pertanto, dichiaro il mio voto favorevole alla soppressione dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 9 altri emendamenti oltre quello interamente soppressivo, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Essendo incerto l'esito della votazione, dispongo che la stessa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dai senatori Russo e Fassone.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SMURAGLIA. Signora Presidente, desidero rubare qualche minuto all'Aula per illustrare un emendamento che non solo e non tanto è la tacitazione della mia coscienza – sono infatti convinto che l'articolo 11 potrebbe rappresentare un errore – ma soprattutto per invitare tutti ad una comune riflessione, in primo luogo per una questione di principio generale.

A mio giudizio, dovremmo concludere questo sistema in base al quale si parte con un testo che dovrebbe servire a rendere funzionale l'attività del nuovo giudice unico, per poi inserirvi misure di diritto sostanziale – in questo caso solo due o tre – con la conseguenza che abbiamo sempre più un codice penale ed un codice di procedura penale che sembrano un vestito di Arlecchino. Mi sembra tutto questo inammissibile. A mio parere, dovremmo finalmente adottare un sistema di legislazione coerente e fermo, almeno su questo punto.

In secondo luogo, a me sembra che questa norma vada in controtendenza rispetto a tutto ciò che stiamo dicendo in questi giorni. Si sta affermando che esiste un allarme criminalità e tutti sostengono che bisogna avere pene, anche quelle minori, certe e sicure. Dopo aver detto questo e aver affermato che il Parlamento deve affrettarsi ad adottare misure in questa direzione, dovremmo approvare una norma seconda la quale è ammessa l'oblazione anche per i delitti puniti con la pena alternativa della multa e della reclusione. Questo sistema finora era ammesso soltanto per le contravvenzioni e rispondeva ad una logica; ammetterlo per i delitti puniti anche con la pena alternativa della reclusione, mi sembra che sia contraddittorio con tutta la linea di ciò che andiamo sostenendo in questo periodo; né si dica che questi sono reati irrilevanti.

Mi sono permesso di fare un piccolo esame dei casi che verrebbero a rientrare nell'ipotesi dell'articolo 11 – quindi oblazionabili – quelli in cui l'imputato potrebbe sottrarsi al giudizio semplicemente pagando una somma di denaro (una sanzione penale), una multa ridotta alla metà o ad un terzo a seconda dei casi, ed ho trovato reati che non mi sembrano affatto irrilevanti o bazzecole. Si tratta, infatti, di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di danneggiamento, di mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice, di diffamazione, di lesioni personali colpose, dell'insolvenza fraudolenta. Poi, udite, udite – talvolta bisogna anche scandalizzarsi – qualche mese fa in quest'Aula abbiamo approvato delle misure restrittive per il commercio di materiale pornografico effettuato con la presenza di minori. Fra queste norme ce n'è una che rientrerebbe nell'oblazione, cioè la cessione a terzi di materiale pornografico prodotto con sfruttamento personale sessuale di minori di anni 18. Noi stessi, cioè, stiamo andando in controtendenza rispetto ad un fatto che abbiamo ritenuto grave qualche mese fa.

Mi si è obiettato che in questo caso la valutazione è rimessa al giudice, non è automatica, ed egli può consentire l'oblazione quando considera i fatti tenui; a prescindere dall'opportunità di conferire una valutazione discrezionale di questo livello ai giudici – quello di stabilire se un fatto è tenue o meno – e a prescindere dal fatto che, quando il giudice dirà che non è affatto tenue, respingerà la domanda di oblazione, avremo in seguito delle eccezioni di chi dirà che il giudice ormai si è pronunciato e, quindi, bisognerà passare ad un altro giudice con un grande vantaggio – immagino – per la speditezza del nostro giudizio.

Vorrei sottoporre alla riflessione comune la seguente domanda: come fa la cessione a terzi di materiale pornografico con sfruttamento di minori ad essere tenue? Allora, o questa norma non si applica mai o altrimenti vogliamo dire che ancora una volta abbiamo cercato il sistema per sfrondate le aule di giustizia. Non siamo capaci di adottare delle misure serie perché si possano celebrare rapidamente e bene i processi, e ricorriamo ogni tanto a delle misure come questa che, non solo dovrebbero servire a sgombrare i tavoli della giustizia, ma che finiscono in concreto per incrementare anche la sfiducia dei cittadini.

Mi si permetta una considerazione finale. Quando questi reati producono danno, la persona danneggiata che vedrà ammettere all'oblazio-

ne l'imputato (è vero che sarà chiesto il suo parere, ma quest'ultimo potrebbe essere disatteso) non avrà che da iniziare, se crede, una causa civile che durerà dieci anni. Questo è il grande rispetto per le vittime di reati.

Qualcuno in questi giorni mi ha fatto osservare che nell'articolo 11 è previsto anche che una delle condizioni deve essere la riparazione delle conseguenze dannose ancora in atto. Ebbene, io non credo che questa norma così come è formulata significhi il risarcimento e la riparazione del danno, nel senso giuridico-tecnico dei termini penalistici. Con la locuzione: «quando permangono conseguenze dannose o pericolose del delitto» si intende altra cosa; non si allude in questo caso al risarcimento del danno, altrimenti si direbbe con chiarezza che il giudice deve pretendere che la parte lesa, la parte danneggiata, sia stata risarcita. Nel qual caso però avremmo un altro problema perché vi sarebbero ipotesi in cui la parte lesa non può essere risarcita ed allora non so cosa si dovrebbe fare.

Tra l'altro, in un'epoca in cui con tanta facilità si diffama la gente attraverso la stampa, mi chiedo cosa accadrà se ammetteremo che si possa accedere all'oblazione laddove finora, con tutte le lentezze possibili, il procedimento penale era ancora l'unico deterrente che ci salvava da certa stampa la quale non segue i canoni di correttezza cui tanta altra stampa invece si ispira. In caso di diffamazione, vedremo se il giudice la giudicherà tenue, o meno; se non la giudica tenue l'una parte pagherà una multa e l'altra inizierà una bella causa civile e sarà ancora una volta venuto meno un deterrente serio.

Ritengo che noi faremmo molto bene a sopprimere questo articolo e ad esaminare il problema, così come gli altri problemi di diritto sostanziale, nella sede opportuna, non in una sede impropria, riflettendoci attentamente. In ogni caso, se il parere sull'emendamento sarà contrario e l'Aula lo respingerà, sarò pago di avere almeno votato contro e di aver tranquillizzato la mia coscienza di fronte ad un qualcosa che considero profondamente errato.

RUSSO. L'emendamento 11.2 si dà per illustrato.

FASSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signora Presidente, l'intervento del senatore Smuraglia solleva effettivamente non poche perplessità che sono state anche nostre in sede di discussione in Commissione. Va tenuto presente un dato di partenza con il quale è indispensabile misurarci: il testo affidatoci dalla Camera. Quest'ultimo era effettivamente fonte di non pochi dubbi perché si risolveva in una larga facoltà di monetizzazione dell'illecito. La Commissione, attraverso una riflessione ripetuta, ha ritenuto di porre alcuni filtri che a mio avviso dovrebbero fugare la maggior parte delle preoccupazioni avanzate dal senatore Smuraglia.

Anzitutto abbiamo invertito quello che è un parametro ordinario, secondo il quale il giudice non ammette l'oblazione se il fatto è grave. Noi abbiamo invece affermato la regola contraria per cui il giudice ammette l'oblazione solamente se ravvisa la tenuità del fatto. Si tratta di una rilevante responsabilità che gli si affida e che impone di ritenere che tutte le volte che il fatto non sarà lieve l'oblazione non sarà ammessa. L'altra preoccupazione affacciata dal senatore Smuraglia – che l'apparente pretesa di un avvenuto risarcimento affinché il richiedente sia ammesso all'oblazione in realtà non è tale perché la locuzione delle conseguenze dannose o pericolose in effetti tecnicamente non comprende di regola anche il fatto risarcitorio – ritengo possa essere in parte fugata nel senso di recuperare lo spirito secondo cui si è introdotta questa restrizione, ove si tenga conto che nel secondo comma si prevede che il giudice deve interpellare la persona offesa proprio per accertare che non sussistano le conseguenze di cui al quarto comma. Quindi evidentemente la persona offesa intanto interviene dialetticamente in quanto fa presente che le conseguenze dannose non sono state riparate.

Combinando quindi questa previsione con il fatto che in effetti la stragrande maggioranza dei delitti in questione viene punita normalmente con la sanzione pecuniaria nel processo penale ed essendo tutti o quasi tutti puniti con pena che produce una prescrizione solamente quinquennale (e corrono tutti un altissimo rischio di incappare nella prescrizione), ci sembra che questa anticipazione dell'attività riparatoria penalistica e civilistica da parte dell'imputato giustifichi l'intervento che abbiamo congegnato.

CORRAO. Bravo!

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, anch'io, al pari del senatore Fassone, ho ascoltato con molta attenzione, e vorrei aggiungere anche con sincero apprezzamento, le parole e il monito dell'intervento svolto dal senatore Smuraglia.

Non vorrei ripetere le osservazioni, anch'esse puntuali, che il senatore Fassone ha svolto sin qui, ma intendo richiamare soltanto un concetto che mi sembra fondamentale, che dovrebbe valere a tranquillizzare un po' tutti (mi auguro anche il senatore Smuraglia) su questa sostanziale inversione, che non è soltanto nominalistica o di termini, del concetto di parametro, dell'individuazione della tenuità del fatto. Il senatore Smuraglia ci richiama su cosa significhi l'espressione «tenuità del fatto», essendo sempre applicabile tale concetto alla multiforme specie dei delitti che il nostro codice penale, e non soltanto esso, prevede. L'indicazione della tenuità del fatto non è una scoperta di questo articolo e da questo emendamento. La giurisprudenza ha lungo meditato per definire una serie di comportamenti che concorrono, anche e soprattutto al di fuori di un aspetto economico-finanziario, a rendere tenue il fatto. Si tratta, cioè, di una serie di indicazioni comportamentali che concorrono

a definire il fatto stesso, e quindi il fatto reato. Non voglio però dimenticare le osservazioni molto puntuali svolte dal senatore Smuraglia.

L'articolo 11, così come proposto, prevede – non intendo ripeterlo – una serie di esclusioni (queste sì accettate da tutti), come quelle in materia di reati derivanti dalla «violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro», oppure quando permangono conseguenze dannose eliminabili, il che rende ancora più cauto e attento il momento applicativo di questa norma, nel caso ad esempio ci si trovi di fronte al delinquente abituale. Non è facile però in questo momento individuare (seppure si potrebbe giungere a tale soluzione) una serie di reati per i quali è stata prevista dal legislatore penale l'alternatività della pena tra la reclusione e la multa.

Anche in questo caso, dunque, signora Presidente, vorrei rivolgerle la preghiera di accantonare l'articolo 11. Tale accantonamento non solo non pregiudica il corso ulteriore dell'esame del provvedimento, ma credo anche che ne agevolerà il corso perchè eliminerà dalla nostra discussione un argomento che tocca la coscienza di tantissimi, e certamente quella di tutti quanti noi.

La mia proposta, quindi, è quella di accantonare l'articolo 11.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, ritengo che la proposta avanzata dal relatore sia molto saggia: il Governo, quindi, la condivide. Forse è il caso di approfondire l'aquestione e di riflettere sul punto.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'articolo 11.

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 12.0.1.

GRECO. Signora Presidente, innanzi tutto mi corre l'obbligo di ritirare l'emendamento 12.0.3, che rappresentava una prima formulazione dell'emendamento 12.0.2, sul quale ultimo invece avverto il dovere di trattenermi, in quanto non ha trovato accoglimento in Commissione.

Ritengo importante l'emendamento 12.0.2, perchè attraverso quello che vi sto per dire credo di raccogliere le voci e le doglianze di molti cittadini, che sono stanchi di assistere a fughe di notizie, di essere colpiti dalla violazione del segreto istruttorio, ma soprattutto di assistere ad un certo protagonismo, aiutato da una certa stampa, di pubblici ministeri e alcune volte anche di GIP.

L'emendamento 12.0.3 in sostanza ripropone quanto avevo già prospettato con un disegno di legge da me presentato, il n. 1615, che è confluito in questo calderone. Come potete constatare, infatti, il provvedimento in esame raccoglie circa 40 disegni di legge, di cui 20 presentati alla Camera dei deputati, compreso anche quello d'iniziativa governativa, e 19 presentati al Senato.

Con la mia proposta miro a stabilire il divieto di pubblicare o diffondere il nome o l'immagine dei magistrati inquirenti o dei giudici per le indagini preliminari che si occupano dei procedimenti trattati dalla notizia di stampa.

Lo scopo più diretto e principale dell'iniziativa mi sembra evidente. Molti hanno criticato il mio emendamento ritenendo che volessi colpire la libertà di stampa: non è così; il mio intento è invece ostacolare chi si approfitta di certe licenze di divulgazione. Non voglio neppure colpire in via principale la magistratura, anzi, il mio scopo diretto è tutelare, oltre che l'incolumità, anche la tranquillità e la serenità di cui hanno bisogno i magistrati, soprattutto quelli impegnati in indagini complesse e delicate.

Il divieto proposto viene anche, indirettamente, a salvaguardare, se non tutti, la maggior parte degli altri diritti minacciati dall'indiscriminata anticipazione della notizia in materia penale.

Oltretutto, il divieto non viene a ledere alcuna posizione soggettiva degna di tutela, ma semmai a scoraggiare risultati che, seppur non sempre disdicevoli, tuttavia meritano comunque disapprovazione, perché conseguiti, con l'uso strumentale della stampa, nell'interesse di pochi e in danno di molti soggetti.

Il problema in esame viene, infatti, nella maggior parte dei casi ricondotto ad una certa parte della magistratura che, attraverso l'anticipazione delle notizie riguardanti i procedimenti da essa gestiti, mira a conseguire vantaggi personali. Ricordo che anche l'ex presidente della Repubblica Scalfaro, circa un anno fa, denunciò il carrierismo di alcuni magistrati, facilitato da taluni organi di stampa.

Il divieto è dunque diretto soprattutto a quei magistrati – per fortuna ancora pochi – che, contrariamente alla maggior parte dei colleghi che scrupolosamente osservano le norme di riservatezza e del segreto istruttorio, cercano o comunque non disdegnano di allacciare con i *mass media* rapporti privilegiati per scopi egoistici.

Ebbene, impedire che, nel dare notizia del procedimento, si pubblichi o si diffonda il nome e l'immagine dei magistrati in esso impegnati, vuol significare, innanzi tutto, tutelare l'incolumità, la sicurezza e la tranquillità degli stessi magistrati, la maggior parte dei quali è aliena dal clamore della stampa; in secondo luogo scoraggiare la mania dell'anticipazione della notizia e di conseguenza evitare che siano posti a rischio diritti di primaria importanza ed infine portare giovamento all'indipendenza e all'autonomia dell'intera magistratura, sempre più sottoposta a generalizzate censure di mania di protagonismo e di arbitrari sconfinamenti di potere, per colpa di un'esigua parte di essa alla ricerca di interessata notorietà.

Quanto, poi, alla libera manifestazione del pensiero, come ho detto prima, non va dimenticato che se è vero che trattasi di diritto riconosciuto a tutti i cittadini e, quindi, anche ai magistrati, i quali devono essere lasciati liberi di poterlo esercitare con qualsiasi mezzo, è anche vero che i magistrati, soprattutto se inquirenti, a differenza di ogni altro comune cittadino, trovano facile accesso alla «tribuna stampa» in virtù della loro particolare attività (segnatamente investigativa); sicché, quando utilizzano i mezzi di informazione nell'ambito di questa speciale loro professione, non lo fanno per esprimere il loro libero pensiero, ma unicamente per dare, nei limiti consentiti, pubblica contezza dell'amministrazione della giustizia, il che non credo che venga minimamente messo in discussione dal presente disegno di legge.

Non viene quindi lesa la libertà di stampa assicurata agli stessi giornali e giornalisti, né la libertà dei magistrati di esprimere il proprio pensiero nel momento in cui devono riferire su quanto avviene nell'aula di giustizia, ma non c'è bisogno che questi ultimi si facciano propaganda facendo pubblicare il proprio nome o diffondere la propria immagine perché questo accade per altri fini, non certamente per rispetto della libertà di pensiero.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame. Il problema del protagonismo è ricorrente – ce ne siamo occupati in più sedi – ed ha suscitato riflessioni comuni anche all'interno del Governo. L'ipotesi del ricorso alla sanzione penale nei confronti di chi pubblica il nome o l'immagine del magistrato addetto a qualunque procedimento penale sembra, tuttavia, obiettivamente eccessiva. Non pare essere in gioco un bene giuridico di tale apprezzabile spessore da poter essere ritenuto soverchiante rispetto al diritto di informazione. Il problema potrebbe, forse, essere risolto su un piano deontologico, secondo un'opinione non esclusivamente personale; ma non siamo qui per intrattenerci in un dibattito sull'argomento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.2.

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Signora Presidente, a titolo personale, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento del collega Greco, condividendo il contenuto del suo intervento. Desidero ricordare, non per ragioni polemiche nei confronti del Governo, che l'articolo 684 del codice penale, richiamato dall'emendamento in questione, prevede una contravvenzione, che può essere oggetto di oblazione. In definitiva, non credo che la sanzione penale richiamata dall'emendamento del senatore Greco debba indurci a non considerare in maniera benevola la proposta emendativa. Ribadisco che a titolo personale voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.2, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 12.0.3 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, mi scuso con lei e con i colleghi, ma mi dovrà essere concesso qualche minuto per una brevissima illustrazione dell'emendamento 13.1, che attiene ad una delle questioni che, nell'ultimo periodo, hanno interessato più vivamente la coscienza pubblica, in relazione alla facilità o alla automaticità, da taluni presunta, per quanto attiene la concessione della sospensione condizionale della pena. Il nostro codice prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata a taluni adempimenti, come per esempio il risarcimento del danno, oppure all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose che il reato ha prodotto. Spetta al giudice stabilire le modalità e i termini per tali adempimenti. L'aspetto più importante, che mi permetto di richiamare all'attenzione dei colleghi è il seguente: nell'ipotesi in cui sia concessa la sospensione condizionale della pena per la seconda volta, pur nei limiti dei due anni complessivi di reclusione, diviene obbligatoria la prescrizione dello svolgimento, da parte del condannato, di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività o l'attuazione di prescrizioni volte alla rieducazione del condannato.

L'emendamento che è stato approvato in Commissione prevede che se la pena detentiva che è stata inflitta è congiunta a pena pecuniaria o ad essa si congiunge altresì anche una pena accessoria, anziché imporre l'adempimento di uno degli obblighi del comma precedente, che mi sono permesso di leggere, il giudice può disporre che la sospensione condizionale della pena non si estenda in tutto o in parte alla pena pecuniaria ovvero alla pena accessoria.

Qual è il significato dell'emendamento che ho l'onore di proporre? Questo emendamento prevede che nell'ipotesi anzidetta, seconda concessione della sospensione condizionale della pena, l'eventuale (non è obbligatoria) non estensibilità totale o parziale della sospensione condizionale non si sostituisce ma si aggiunge agli adempimenti previsti come obbligatori, relativi alle prescrizioni di lavoro a favore della collettività.

vità o ad altre forme che concorrono alla rieducazione del condannato. Quindi, ripeto, non si sostituisce ma si aggiunge.

Si tratta quindi, signora Presidente, di rendere meno automatico e, se mi si consente il termine, di «inseverire» in maniera significativa la concessione della sospensione condizionale della pena nell'ipotesi della reiterazione del provvedimento stesso nei confronti dell'unico condannato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14 sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO. Signor Presidente, per la prima parte l'emendamento non fa che adeguare l'articolo 33-bis del codice di procedura penale alla regola introdotta dalla Commissione per cui la competenza del tribunale in composizione collegiale c'è per tutti i reati puniti con pena superiore ai dieci anni.

Per la seconda parte la novità sostanziale dell'emendamento è che attribuisce al giudice in composizione monocratica anche i delitti previsti dall'articolo 73 della legge sugli stupefacenti, perché si tratta di delitti che comportano un certo aggravio nell'attività giudiziaria e che possono essere trattati dal giudice monocratico. Vi sono stati pareri abbastanza concordanti da parte degli operatori di giustizia su questa innovazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Russo e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14, che invito i presentatori ad illustrare.

FOLLIERI. Signor Presidente, aggiungo la firma a questo emendamento, che illustro.

Questo emendamento, se non vado errato, richiama un'analoga proposta che venne discussa ed approvata da quest'Aula nell'ambito di quel disegno di legge che fu al centro di intense polemiche in ordine alla competenza fra GIP e GUP.

I fatti sono di qualche mese fa, avvennero prima che il Parlamento sospendesse i lavori per la pausa estiva. Il collega Pettinato propone che non possa tenere l'udienza preliminare né partecipare al giudizio il giudice che ha adottato una serie di provvedimenti che individuano un intervento cosiddetto incidentale che però affronta anche questioni di merito.

Mi sembra che questa delimitazione dell'incompatibilità sia necessaria se rapportata ai piccoli tribunali in cui difficilmente è possibile avere a disposizione più di tre giudici delle indagini preliminari. Pertanto, l'incompatibilità si verificherebbe soltanto quando gli interventi elencati dalla lettera a) fino alla lettera e) sono di sostanza e – come dicevo – affrontano il merito e possono inquinare la terzietà del giudice.

Per queste considerazioni, come ho già anticipato, faccio mio l'emendamento 14.0.1, presentato dal senatore Pettinato e invito l'Assemblea a votare favorevolmente sullo stesso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 14.0.1, desidero ringraziare il senatore Follieri perché, in assenza ingiustificata del senatore Pettinato ha fatto proprio tale emendamento, consentendo in questo modo una breve riflessione.

Il senatore Follieri ha ragione quando dichiara che l'emendamento 14.0.1 riprende la modifica del comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale che il Senato aveva introdotto con altro provvedimento e che invece la Camera dei deputati ha ritenuto di non accogliere. Il testo in esame aggiunge a quello originariamente approvato dal Senato la lettera e) che rappresenta una proposta corretta, perché interpreta appieno la giurisprudenza della Corte costituzionale. In tal senso vorrei fare riferimento alla fondamentale sentenza n.131 del 1996 dalla quale sono poi derivate altre norme confermatrice.

Mi permetterei soltanto di suggerire al senatore Follieri, se possibile, di aggiungere dopo le parole: «Non può tenere l'udienza preliminare né partecipare a giudizio» le parole «o emettere il decreto penale di condanna», in quanto in tal modo si riprenderebbe una previsione già contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, accoglie la proposta avanzata dal relatore?

FOLLIERI. Signora Presidente, accolgo la proposta avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di modifica in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo sull'emendamento 14.0.1 si rimette all'Assemblea in quanto si tratta di una valutazione che richiama anche precedenti approfondimenti sul tema.

Ho comunque una personale preoccupazione sulla possibilità di eventuali interventi additivi alla Corte costituzionale in relazione ad altri atti che potrebbero essere ritenuti di parti gravità al fine di determinare le conseguenze che questo emendamento prevede. Tuttavia, poiché non mi sento di esprimere un parere né contrario né favorevole, preferisco rimettermi alla volontà dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.1, nel testo modificato.

FASSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signora Presidente, vorrei chiedere l'accantonamento, sia pure momentaneo, dell'emendamento 14.0.1, in quanto esistono problemi non trascurabili di raccordo tra questo emendamento, il testo che è stato varato nel luglio scorso e la necessità di una norma transitoria che disciplini la materia.

FOLLIERI. Ma è stato già bocciato dalla Camera dei deputati!

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo ad accantonare l'emendamento 14.0.1?

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, non ho problemi ad accantonare l'emendamento 14.0.1, visto che in altre occasioni sono stato io stesso a formulare questo tipo di proposta poi cortesemente accolta da lei e dall'Assemblea.

Tuttavia, al senatore Fassone vorrei ricordare che, poiché la formulazione dell'emendamento 14.0.1, presentato dal senatore Pettinato non è stata accolta dalla Camera dei deputati, si tratterebbe di un ripristino delle proposte contenute a suo tempo nella norma licenziata dal Senato, con una formulazione arricchita da un sesto comma, che non era in precedenza previsto. Comunque, ribadisco di non avere problemi ad accantonare l'emendamento 14.0.1.

PRESIDENTE. Accolgo senz'altro la volontà del relatore, del rappresentante del Governo e del proponente. Voglio però invitare tutti ad

una maggiore sobrietà nelle richieste di accantonamento, soprattutto quando non vi è la necessità di un approfondimento. Poiché si è in presenza di una materia in generale ampiamente discussa e approvata dall'altro ramo del Parlamento, e quindi a noi tutti nota, non comprendo le ragioni reali dell'accantonamento. Ad ogni modo, visto che si è proceduto finora così, accantonano l'emendamento 14.0.1, raccomandando nel contempo ai colleghi una maggiore sobrietà.

Passiamo all'esame dell'articolo 15 sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO. Signora Presidente, l'emendamento 15.1 propone la soppressione del comma 1, perché la regola di competenza enunciata in tale comma è già prevista nell'articolo 51, comma 3, del codice di procedura penale, che recita: «Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I». Quindi, è una ripetizione superflua.

Gli emendamenti 15.3, 15.5 e 15.7 sono di carattere formale e mi pare apportino un miglioramento rispetto al testo proposto dalla Commissione.

VALENTINO. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 15.2, mentre do per illustrati gli emendamenti 15.4, 15.6 e 15.9.

CENTARO. Signora Presidente, l'emendamento 15.8 si propone di ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati secondo la seguente ottica. Nel momento in cui la parte richiede il regolamento di competenza con riferimento all'ufficio del pubblico ministero che sta procedendo, la Camera aveva previsto la possibilità – ovviamente – di compiere gli atti urgenti e anche altri atti di indagine la cui utilizzabilità è condizionata alla dichiarazione di competenza di chi procede in quel momento. Il Senato ha invece previsto la possibilità di compiere tutti gli atti, che possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. È evidente che questa definizione fa sì che l'utilizzazione nei casi e nei modi previsti dalla legge si riferisca alla norma procedurale e al momento in cui questi atti dovranno entrare o meno nel fascicolo processuale.

A me pare che, nel momento in cui si mette in discussione la competenza del pubblico ministero che procede e nel momento in cui riteniamo necessario che sia il pubblico ministero competente ad agire, la necessità che siano solo gli atti urgenti ad essere compiuti ed il rischio che gli altri atti compiuti siano inutilizzabili possa essere una sufficiente garanzia che il pubblico ministero incompetente non continui ad agire a 360 gradi, evidentemente vanificando quella richiesta di regolamento di competenza.

C'è da dire anche, che i tempi sono talmente brevi e stringati per l'emissione del provvedimento che decide sul regolamento di competenza, da non creare particolari problemi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 15.1, 15.3, 15.4, 15.5 e sull'emendamento 15.7 perché consegue all'emendamento 15.3.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 15.6, perché non vi è un provvedimento specifico, ma è la mancata trasmissione degli atti o la loro trasmissione che determina l'individuazione del momento essenziale per il procedimento, nonché sugli emendamenti 15.8 e 15.9.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 15.1, 15.3, 15.5 e 15.7, mentre mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 15.4. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 15.6, 15.8 e 15.9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 15.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dai senatori Valentino e Battaglia.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.5, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.6, presentato dai senatori Valentino e Battaglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.7, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.8, presentato dai senatori Pera e Centaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.9, presentato dai senatori Valentino e Battaglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito il presentatore ad illustrare.

RUSSO. Signora Presidente, l'emendamento 16.1 si propone di disciplinare la materia della procura rilasciata al difensore sostanzialmente con questi effetti: si rende chiaro che la procura a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile può essere utilizzata dal difensore per effettuare la dichiarazione stessa in nome del proprio assistito; si ampliano le possibilità di conferimento della procura speciale in linea generale, non del mandato *ad litem*, prevedendo che, ove sia conferita con scrittura privata, la sottoscrizione possa essere autenticata anche dal difensore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Russo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 17.1.

VALENTINO. Signora Presidente, ritengo sia opportuno abrogare la parte iniziale del comma 2, capoverso 6-*bis*, dell'articolo 17, proprio perché mi sembra inutile l'indicazione in essa contenuta.

Naturalmente, l'applicazione delle norme sulla pubblicità del dibattito comporta che chiunque potrà andare ad assistere al dibattito.

to; la previsione della pubblicazione dell'immagine è completamente diversa.

Pertanto, chiedo che l'emendamento in esame sia approvato.

FOLLIERI. Do per illustrato l'emendamento 17.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, vorrei proporre al senatore Follieri una diversa formulazione dell'emendamento 17.3 che, se accolta, consentirebbe l'espressione di un parere favorevole ed il superamento degli altri emendamenti.

La formulazione che propongo è la seguente: «È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta».

Se venisse approvata questa formulazione, gli altri emendamenti risulterebbero assorbiti.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti all'articolo 17 come intendono comportarsi di fronte alla proposta del relatore?

RUSSO. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 17.1.

VALENTINO. Signora Presidente, mantengo l'emendamento 17.2.

PRESIDENTE. Senatore Pinto, la invito a pronunciarsi sull'emendamento 17.2.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, accoglie la riformulazione del suo emendamento, proposta dal relatore?

FOLLIERI. Signora Presidente, accetto di riformulare l'emendamento da me presentato nel senso indicato dal relatore.

Pertanto, il testo dell'emendamento 17.3 è il seguente:

Al comma 2, sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

«È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta».

17.3 (Nuovo testo)

FOLLIERI

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 17.2 e mi rimetto all'Aula sull'emendamento 17.3 come riformulato.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 17.1 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Valentini e Battaglia.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.3, come riformulato.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signora Presidente, questo mio intervento vuol essere anche un chiarimento.

Il senatore Follieri ha accettato la proposta del relatore di modifica del suo emendamento. Nella proposta del senatore Pinto viene rivisitato tutto il testo approvato in Commissione, mentre l'emendamento 17.3 del senatore Follieri si limita ad aggiungervi un concetto. Esso, infatti, vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di riferire pubblicamente sul contenuto degli atti compiuti e sui provvedimenti adottati nel segreto dell'indagine.

Allora, credo – vorrei che mi si correggesse, se sbaglio – che alla proposta modificativa formulata dal relatore si debba aggiungere poi, come ultimo capoverso, il contenuto dell'emendamento originariamente presentato dal senatore Follieri, che fa riferimento a quello che ho appena detto.

In questi termini, il voto di Forza Italia sarà favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, vorrei sapere qual è il suo parere.

FOLLIERI. Signora Presidente, insisto con quanto ho in precedenza detto.

PRESIDENTE. Lei, quindi, senatore Follieri, accetta la riformulazione proposta dal relatore, il quale in realtà ha interamente riformulato il testo del suo emendamento.

FOLLIERI. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Anche su questo è forse necessaria una maggiore attenzione, perché si tratta di due materie completamente diverse. Credo che la senatrice Scopelliti abbia fatto bene a richiamare l'Aula su quanto stiamo facendo.

A questo punto devo mettere in votazione l'emendamento del senatore Follieri, come riformulato, e chiedere alla senatrice Scopelliti se

vuole far proprio il contenuto dell'emendamento presentato dal senatore Follieri nella sua originaria stesura. Bisogna, infatti, agire non solo tenendo ben presente la forma, ma anche la sostanza di ciò che facciamo.

SCOPELLITI. Signora Presidente, accolgo la sua proposta e faccio mio il contenuto del seguente emendamento: «*Al capoverso 6-bis aggiungere il seguente periodo: "È altresì vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di riferire pubblicamente sul contenuto degli atti compiuti e sui provvedimenti adottati"*», in precedenza presentato dal relatore Follieri.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento presentato dalla senatrice Scopelliti.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.3 (Nuovo testo), presentato dal senatore Follieri.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.3.A.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signora Presidente, la ringrazio di avermi dato l'opportunità di fare mio un emendamento che condivido nella sostanza e mi piacerebbe molto che anche il senatore Follieri non perdesse lo spirito che lo ha portato a presentare l'emendamento.

Poiché non si tratta soltanto del gioco di far propri degli emendamenti, ma credo che in quest'Aula si cerchi poi di ottenere dei risultati e di convincere gli altri in base alle proprie convinzioni, mi sia permesso di sottolineare l'importanza di questo emendamento che in precedenza era del senatore Follieri. Si tratta infatti di un emendamento che, in un certo senso, va a limitare quel diabolico circolo mediatico-giudiziario che tanto danno arreca alla dignità della persona.

Abbiamo appena approvato un emendamento con il quale si fa divieto di ritrarre immagini su carta stampata o in televisione di persone con i ferri ai polsi e già questa è una conquista nelle garanzie individuali e nel diritto soggettivo. L'emendamento, però, non può definirsi completo se non aggiungiamo l'altro elemento e cioè che, oltre alla violazione dell'immagine personale, non vi sia anche una violazione della propria dignità; violazione se non addirittura violenza, che avviene proprio

attraverso la stessa violazione di quel segreto di indagine che – guarda caso – non ha mai responsabili nella magistratura, nel pubblico ministero, nella polizia giudiziaria o in quant'altro.

L'emendamento in esame, riconoscendo già delle figure precise quali gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, può intanto intervenire in una politica di riduzione del danno della dignità umana. Parliamo della dignità di ognuno che dovrebbe essere nostra cura salvaguardare. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Zanoletti).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.3-A, presentato dalla senatrice Scopelliti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17, che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signora Presidente, l'emendamento 17.0.1 si propone di non consentire la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero nel momento in cui si arriva al rinvio a giudizio. Quali le ragioni dell'emendamento? Gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, che costituiscono quindi le tesi d'accusa, non è detto che avranno ingresso nel fascicolo processuale e che, di conseguenza, saranno posti a fondamento della sentenza di condanna; non è detto neppure che abbiano quella pubblicità propria del dibattimento.

A questo punto, allora, l'emendamento si propone di coprirli con la necessaria segretezza fino all'emissione della sentenza di condanna, poiché in quest'ultima si avrà il vaglio della fondatezza sia della tesi accusatoria che di quella difensiva. Quindi l'imputato potrà comunque difendersi rispetto a tesi accusatorie che devono ancora essere vagliate e che possono recargli un nocumento di immagine che successivamente potrebbe assolutamente essere ribaltato.

Nell'emendamento si dice anche che gli atti utilizzati per le contestazioni, che quindi hanno la pubblicità propria del dibattimento, possono essere pubblicati in quanto già sottoposti a pubblicità.

VALENTINO. Signora Presidente, l'emendamento 17.0.2 è forse un pò più drastico rispetto a quello dei senatori Centaro e Pera. Personalmente, ritengo che neppure gli atti utilizzabili per la contestazione possano essere pubblicati, per una ragione semplicissima: la contestazione sovente viene fatta su una parte limitata dell'atto, laddove l'atto nella sua interezza potrebbe contenere circostanze che confliggono con l'interesse dell'imputato. E se per avventura la sentenza fosse di assoluzione, noi ci troveremmo nella paradossale situazione

che possono essere pubblicati atti che comunque ledono l'immagine dell'imputato anche se la sentenza intervenuta sarà di assoluzione.

In tal caso, si vanificherebbe lo spirito dell'innovazione che si intende introdurre con l'articolo 17 e per queste ragioni ritengo che tale punto dovrebbe essere oggetto di riflessione da parte dell'Aula.

GRECO. Signora Presidente, la *ratio* dell'emendamento 17.0.3 è analoga a quella già illustrata in merito ad altri emendamenti che mirano a tutelare i cittadini dalla violazione del segreto istruttorio, nel momento in cui non è stato accolto un mio emendamento che faceva divieto di pubblicazione del nome e dell'immagine e che addirittura prevedeva quella che era una pena – a mio avviso – lieve poiché, come ha prima sottolineato il senatore Follieri, si trattava soltanto di un reato contravvenzionale. Non vedo quindi quali motivi ostativi vi possano essere all'accoglimento dell'emendamento 17.0.3 che intende soltanto coprire dal segreto il nome e l'immagine del pubblico ministero che conduce le indagini e del magistrato competente a pronunciarsi sulle richieste delle parti.

Assai più importante ritengo invece soffermarmi sull'emendamento 17.0.4, giacché la *ratio* ad esso sottostante è la medesima – che mi sono sforzato di far comprendere ai colleghi in sede di Commissione giustizia – del disegno di legge n. 3518, da me presentato. L'emendamento nasce dalla comune esigenza di vedere concretamente rafforzate le garanzie dei cittadini, siano essi imputati o semplici testimoni, sempre più schiacciati dal peso di una pubblica accusa dai poteri illimitati, o comunque sproporzionati rispetto ai mezzi posti a disposizione della difesa privata.

Il caso della teste Alletto, nel processo Maria Russo, ha reso soltanto più eclatante il problema, che esiste da tempo, della mancanza di garanzie nel corso delle indagini preliminari a favore dei testimoni, che poi naturalmente si ripercuote, a sua volta, su quello più generale del potenziamento dei diritti della difesa anche nel corso delle indagini. Una giustizia giusta non può consentire, a mio parere, la possibilità anche del semplice rischio, come neppure delle manipolazioni dei testimoni che, nel corso del loro esame, se non adeguatamente assistiti (indipendentemente dai casi limite delle intimidazioni o delle minacce), possono confondersi, soprattutto di fronte a domande le cui risposte richiedono specifiche conoscenze tecniche.

Il caso della Sapienza non è isolato. Ricordiamoci dell'altro caso, quello dei sassi di Tortona, e dei tanti altri processi inquinati da testimoni manipolati, che hanno reso poi difficile, o addirittura allontanato, l'accertamento della verità.

L'esigenza sottostante al presente emendamento che, ripeto ancora una volta, altro non è se non la proposta contenuta nel disegno di legge n. 3518, prescinde e si aggiunge all'altra di impedire sistemi di esame dei testimoni pregiudizievoli per la libertà degli stessi, per i quali potrebbero bastare, se applicate, le norme già esistenti che sanzionano penalmente o disciplinarmente metodi e tecniche condizionanti, sotto il profilo psicologico, le condotte processuali dei testimoni.

Sotto certi aspetti, anzi, questa proposta è un'iniziativa di prevenzione tesa ad evitare, fra l'altro, il rischio di casi di cosiddetta tortura giudiziaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.0.1, sul quale intendo svolgere la seguente brevissima osservazione. L'emendamento, come formulato, appare di semplice lettura e sembrerebbe non determinare preoccupazioni o problemi di sorta. Senonché il nostro procedimento penale non termina con il giudizio di primo grado, ma, nell'80 per cento dei casi, si va al giudizio in appello. In tale sede il giudice deve continuare a conoscere soltanto gli atti del fascicolo dibattimentale e non notizie che potrebbero pervenire al di fuori di esso, attinte quindi da quello del pubblico ministero. Per queste ragioni, confermo il parere contrario su tale emendamento.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4.

Sull'emendamento 17.0.4, signora Presidente, rilevo che prevedere che «il testimone ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia» è assolutamente asistemático rispetto al nostro codice. Noi possiamo prevedere, e in qualche caso l'abbiamo addirittura previsto, che l'imputato che diventi testimone possa essere assistito dal difensore, così come il testimone che diventi imputato; in questo caso, deve essere immediatamente interrotto il suo interrogatorio per non arrecargli pregiudizio. Ma prevedere per un testimone la possibilità di farsi assistere credo che comporterebbe una serie di implicazioni non facilmente accoglibili nel sistema del codice di procedura penale.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

In particolare, rilevo anch'io che il 17.0.4 è un emendamento che – devo dire la verità – non solo per quello che è il nostro sistema, ma per quella che è la tradizione giuridica occidentale, mi sembra improprio. Il difensore ha un senso e fa ingresso nel processo per l'esercizio del diritto di difesa, che non mi risulta essere riconosciuto al testimone, per il semplice fatto che il testimone non ha nulla da cui difendersi dal punto di vista processuale.

GRECO. Deve difendersi dall'intimidazione dei pubblici ministeri!

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questa è un'affermazione che fa lei, della quale si assume piena responsabilità.

Lei, senatore Greco, ha citato due casi. In particolare, per quanto riguarda quello di Tortona, sappiamo bene cosa sia accaduto a quel procuratore. Per quanto riguarda invece la «vicenda Alletto», il Consiglio superiore della magistratura si sta occupando della questione, per valutare se il comportamento di quei magistrati sia stato meno corretto.

Il sistema, quindi, può funzionare più o meno bene. Mi fa particolarmente specie, considerata questa sua affermazione reiterata, che un magistrato possa pensare ad introdurre nel sistema processual-penalistico italiano il difensore per il testimone. Mi limitavo, quindi, ad esprimere la mia sorpresa. (*Commenti del senatore Greco*). Può darsi, poi che abbia ragione lei e che ciò risponda a precise esigenze, ma bisognerebbe rivedere l'intero sistema, per arrivare poi a poterlo prevedere: dovremmo rivoluzionare il nostro sistema.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.0.1.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signora Presidente, dichiaro, chiaramente, il mio voto favorevole all'emendamento in esame. Desidero richiamare l'attenzione del relatore perché non ho compreso le ragioni del suo parere contrario, in quanto il divieto di pubblicazione è rivolto all'esterno, non al giudice di secondo grado, che ovviamente avrà cognizione degli atti contenuti nel fascicolo processuale.

Il problema è evitare la pubblicazione degli atti che non entrano nel fascicolo processuale e che quindi non fanno parte del processo, ma che vengono pubblicizzati sulla stampa e in televisione. È dunque tutt'altro il fine di questo emendamento rispetto a quello inteso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.0.1, presentato dai senatori Centaro e Pera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.2, presentato dai senatori Valentino e Battaglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.3, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.4, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Data l'ora, rinvio il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Disegno di legge (4233) fatto proprio da Gruppo parlamentare

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signora Presidente, oggi è stato presentato il disegno di legge n. 4233 riguardante la costituzione di una sezione distaccata del tribunale di Varese in Luino. Ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, comunico che questo disegno di legge viene fatto proprio dal Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Per lo svolgimento di interrogazioni

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Signora Presidente, considerato che si è parlato di giustizia, desidero sottolineare all'attenzione di tutti che, pochi giorni or sono, nel carcere modello di Forlì si è ucciso un detenuto che era stato chiuso in cella di isolamento ed i familiari della vittima sono stati informati di quanto è avvenuto solo tredici ore dopo. Le forze dell'ordine lo avevano arrestato il giorno prima, con modalità molto spettacolari, come ancora si usa in alcune zone del paese e poi, dopo ventiquattro ore, hanno informato i familiari che, se volevano vedere il proprio congiunto dovevano recarsi nella camera mortuaria dell'ospedale di Forlì.

Ho presentato le interrogazioni 3-03105 e 3-03106, rivolte al Ministro dell'interno ed al Ministro della giustizia e pertanto vorrei sollecitare una rapida risposta, anche perché, come riportava tutta la stampa proprio oggi, i rappresentanti dei sindacati unitari delle guardie carcerarie si sono difesi sostenendo che la colpa è dei politici. Si potrebbe rispondere semplicemente che in questo caso «*Excusatio non petita, accusatio manifesta*», però ritengo che si debba venire a conoscenza di tutti gli avvenimenti, per come sono accaduti, perché l'opinione pubblica forlivese vuole avere una conoscenza perfetta del verificarsi dei fatti.

PRESIDENTE. La Presidenza si premurerà di sollecitare il Governo affinché venga rapidamente a rispondere.

**Sulla richiesta di comunicazioni del Governo
in merito alla vicenda Telecom**

ZANOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signora Presidente, vorrei sapere se la Presidenza ha verificato o meno la disponibilità del Governo a riferire sulla questione sollevata dal senatore D'Onofrio in apertura di seduta, ossia sulle operazioni finanziarie che riguardano la Telecom.

PRESIDENTE. Senatore Zanoletti, sono in corso colloqui con il Ministro competente e nel corso della seduta di domani saranno fornite le relative informazioni.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 30 settembre 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 30 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Deputati SCOCA; PASETTO Nicola e GIORGETTI Alberto; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARRARA Carmelo; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARRARA Carmelo ed altri; CARRARA Carmelo ed altri; PISAPIA ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807 *(Approvato dalla Camera dei deputati)*).

– LISI. – Modifica all'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).

– LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).

– GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).

– MANCONI. – Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti (1211).

– GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).

– VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).

– FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale (2085).

– SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).

– LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).

– VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).

– LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).

– LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).

– CARUSO Antonino ed altri. – Norme a tutela dell'informazione sui minori non coinvolti in procedimenti penali (2834).

– BERTONI. – Nuova disciplina di delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).

– GRECO. – Facoltà del testimone a farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).

– MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).

– MARINI ed altri. – Introduzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).

– FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).

La seduta è tolta (ore 20).

Allegato AINTERROGAZIONI SU VICENDE CONNESSE ALLA
MISSIONE ARCOBALENO

LA LOGGIA, VEGAS, MANFREDI, SCHIFANI, ROTELLI, (3-03089)
MANCA, PORCARI, NOVI, VENTUCCI, AZZOLLINI, BETTAMIO, (22 settembre 1999)
PERA, SELLA DI MONTELUCE, BALDINI, GRECO. – *Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordina-
mento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che in una trasmissione televisiva è stata preannunciata la diffu-
sione di una videocassetta, allegata al settimanale «Panorama», nella
quale risulterebbe il compimento di atti criminosi nella sede del campo
profughi di Valona gestito dal Dipartimento della protezione civile,
gli interroganti chiedono di sapere:

se corrispondano a verità le circostanze che:

il giorno 9 luglio 1999 si sarebbe svolto un vero e proprio
saccheggio nel citato campo profughi;

soggetti appartenenti alla polizia albanese, in divisa e in bor-
ghese, e un ufficiale e un soldato della marina albanese avrebbero parte-
cipato alle operazioni, caricando una autovettura della polizia ed una au-
tovettura con targa civile di beni sottratti ai *container*;

alla vicenda avrebbero preso anche parte uomini del corpo
speciale della polizia albanese, individuabili nel video perchè vestiti con
pantaloni grigi e cappellino con visiera;

è stata utilizzata, per il detto saccheggio, anche un'autovettura
Lancia Thema analoga a quella donata dall'Italia ad un'alta personalità
di Valona;

il video consentirebbe di udire chiaramente uno sparo e i ru-
mori derivanti dalla rottura dei lucchetti che chiudono i *container*;

civili non identificati e bambini prendono parte al sac-
cheggio;

al saccheggio assisterebbero, senza intervenire, uomini in divi-
sa del Corpo forestale dello Stato e della Polizia italiana;

due fuoristrada del Dipartimento della protezione civile vengo-
no caricati di beni sottratti ai *container* nella medesima circostanza;

vi siano conversazioni di *walkie-talkie*, nelle quali risulterebbe
che anche italiani partecipano alla divisione di beni;

alla stessa scena assisterebbe il responsabile del campo, Lucia-
no Tenaglia, e che nel giorno della visita del Presidente Ciampi è ripre-
so alle spalle del Presidente della Repubblica;

in una partita amichevole di calcio tra Protezione civile italia-
na e albanesi vestisse la maglia n. 14 della squadra italiana il signor Ra-
mi, il quale, secondo organi di stampa locali, risulterebbe collegato alla
malavita organizzata di Valona.

I succitati fatti, una volta confermati, configurerebbero ipotesi di grave responsabilità politica del Governo in ordine alla scelta dei soggetti che hanno operato ed all'omessa vigilanza sulla loro attività.

A tal fine gli interroganti chiedono di sapere:

se i predetti comportamenti, una volta acclarati, non realizzino fattispecie di gravissimi reati da parte di chi li ha commessi e di chi ne ha consentito, con le proprie omissioni, l'esecuzione e se tali reati non debbano essere perseguiti sollecitamente per le vie giudiziarie;

se il Governo abbia definito una procedura per la distribuzione dei beni destinati ad aiuto umanitario che garantisca la effettiva consegna dei beni medesimi ai soggetti bisognosi, con particolare riguardo alle zone ad alto rischio criminale;

se non si ritenga che si verifichi un'ipotesi di grave responsabilità politica da parte dei membri del Governo preposti allo svolgimento della «Missione Arcobaleno»:

per aver consentito che si verificassero episodi come quelli sopra descritti;

per aver tollerato connivenze tra dipendenti dello Stato e presunti appartenenti alla criminalità organizzata albanese;

per aver celato il citato episodio in occasione dei dibattiti parlamentari sull'argomento.

BEVILACQUA, SERVELLO, SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso: (3-03098)
(24 settembre 1999)

che nel corso del telegiornale delle 13,30 trasmesso su RAI Uno il 23 settembre 1999 è stato documentato l'ennesimo saccheggio, da parte della polizia albanese, di alcuni *container* nella tendopoli italiana «Villaggio delle regioni», sotto gli occhi di incaricati della Protezione civile;

che già nei giorni scorsi era stata preannunciata la diffusione di un video filmato a Valona e proposto dal settimanale «Panorama», dal quale emergerebbe il compimento di atti criminosi avvenuti nel campo profughi di Valona, gestito dal Dipartimento della protezione civile, gli interroganti chiedono di sapere:

se rispondano al vero le notizie dell'avvenuto saccheggio e dell'attacco armato avvenuti il 10 luglio 1999 nel campo profughi e conclusisi con la morte di uno degli assalitori, nonché del furto di numerosi *container* verificatosi nei giorni seguenti a quella data;

se risponda al vero che unità appartenenti alla polizia albanese, in divisa e in borghese, avrebbero sottratto beni ai suddetti *container*;

se risponda al vero che alla suddetta operazione avrebbero assistito, senza intervenire, uomini della polizia italiana e del Corpo forestale dello Stato;

quali siano le procedure stabilite dal Governo in merito alla distribuzione degli aiuti umanitari e se le stesse abbiano garantito la effettiva consegna alle persone bisognose, fatti che dalle situazioni documentate e denunciate sembrerebbero non emergere;

se non si ritenga di dover riferire con urgenza presso questo ramo del Parlamento anche per necessario rispetto, e per opportuna informazione, a tutti i cittadini italiani che hanno inteso aderire con entusiasmo e generosità alla richiesta di aiuto, rendendo in tal modo possibile il dispiegarsi della «Missione Arcobaleno».

SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, MONTELEONE, GRECO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della difesa.* (3-03102)
(28 settembre 1999)
– Premesso:

che gli organi d'informazione nei giorni scorsi hanno rilevato che il 9 luglio 1999, nel campo profughi di Valona, vi è stato un vero e proprio saccheggio dei *container* contenenti gli aiuti umanitari per i profughi del Kosovo, saccheggio al quale avrebbero partecipato anche poliziotti albanesi sotto gli occhi di alcuni poliziotti italiani, di diversi uomini della nostra Protezione civile e dello stesso Luciano Tenaglia, responsabile del campo di Valona;

che la razzia e la distruzione del campo profughi del Kosovo sono durate 24 ore;

che parte di quanto è avvenuto è stato anche filmato da un volontario impegnato a Valona;

che la maggior parte dei componenti della «Missione Arcobaleno» presenti nel campo di Valona sarebbero rientrati improvvisamente in Italia prima dei tempi concordati con le autorità albanesi, favorendo di fatto così le azioni di saccheggio;

che l'inchiesta avviata dalla procura di Bari, dal pubblico ministero dottor Michele Emiliano, da «conoscitiva» è diventata «penale»;

che sono emersi altri gravi fatti verificatisi relativamente alla gestione in Italia degli aiuti umanitari e al campo profughi di Comiso, si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere per fare chiarezza su una vicenda che offende tantissimi italiani che con grande slancio umanitario hanno contribuito alla «Missione Arcobaleno».

SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, MONTELEONE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della difesa.* (3-03103)
(28 settembre 1999)
– Premesso:

che lo scandalo della gestione degli aiuti umanitari per la guerra nei Balcani si arricchisce ogni giorno di nuovi fatti molto gravi;

che, dopo il saccheggio del campo profughi di Valona, documentato da «Panorama», e dopo l'apertura di una inchiesta penale da parte della procura della Repubblica di Bari, un volontario della Protezione civile, Alessandro Marchesan, ha affermato che, a Valona, al campo base della Missione Arcobaleno furti e saccheggi erano all'ordine del giorno;

che un altro video testimonierebbe queste accuse,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere per fare chiarezza su questi fatti che offendono tutti gli italiani che hanno

partecipato con grande generosità agli aiuti per la «Missione Arcobaleno».

D'ONOFRIO, DE SANTIS, DENTAMARO. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso: (3-03104)
(28 settembre 1999)

che nella trasmissione televisiva «Striscia la notizia» di lunedì 27 settembre 1999 è stato diffuso un filmato sui saccheggi avvenuti nel campo profughi di Valona, gestito dal Dipartimento della protezione civile;

che il settimanale «Panorama» ha distribuito, in allegato all'ultimo numero in edicola, una videocassetta con ulteriori scene di saccheggi avvenuti nello stesso campo profughi;

che in entrambi i video risulta chiaramente la presenza di personale italiano che assiste senza intervenire,

si chiede di sapere:

se siano emerse specifiche responsabilità relative alla gestione e alla conservazione dei beni immagazzinati nel campo profughi di Valona;

quale fosse lo *status* giuridico-istituzionale della missione italiana in Albania.

MUNDI, NAPOLI Roberto. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso: (3-03108)
(28 settembre 1999)

che il Governo italiano – durante il conflitto nella Repubblica federale jugoslava – si è prontamente impegnato per portare ai profughi del Kosovo i necessari soccorsi;

che, a tal proposito, si è dato vita alla cosiddetta Missione Arcobaleno con la quale, grazie alla generosa collaborazione di moltissimi cittadini, sono stati raccolti circa 200 miliardi tra fondi privati e stanziamenti governativi;

che, nonostante l'evidente solidarietà del Governo italiano, sono sorte moltissime polemiche circa l'utilizzazione di detti fondi,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno informare il Parlamento in merito alle vicende relative alla gestione del campo profughi di Valona al fine di sedare definitivamente le numerose polemiche sorte.

SEMENZATO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso: (3-03109)
(28 settembre 1999)

che in questi giorni numerosi filmati e testimonianze hanno dato conto di ripetuti episodi di saccheggio di *container* ed altri materiali appartenenti alla missione italiana in Albania avvenuti sotto gli occhi di coloro, autorità italiane o albanesi, che avrebbero dovuto impedirli, dimostrando se non altro la difficoltà di ottenere il rispetto della legalità in Albania;

che anche il commissario straordinario nominato dal Governo per l'Albania in un'intervista rilasciata al quotidiano «Il Messaggero» il 24 agosto 1999 poneva l'accento sulle difficoltà di mettere in

atto gli interventi decisi dai Governi italiano e albanese in favore dell'Albania;

che un articolo a firma di Johan Peleman, pubblicato dalla rivista «Limes» nel numero speciale dedicato al «Kosovo, l'Italia in guerra» dell'aprile 1999 e intitolato: «Gli Stati mafia: dietro le quinte dei regimi balcanici», denunciava i traffici illeciti di droga e di armi nei Balcani in particolare attraverso il Kosovo, la Macedonia e l'Albania;

che l'Italia ha dedicato in questi ultimi due anni grandi sforzi e risorse al sostegno e alla ricostruzione dell'Albania compresa la ricostituzione delle forze di polizia;

che diversi sono stati anche i provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento a partire dal 1997 per consentire una serie di interventi aventi carattere d'urgenza a favore dell'Albania: le leggi nn. 128, 174, 260 e 437 nel 1997, le leggi nn. 42, 270 e 300 nel 1998, le leggi nn. 48, 77, 186 e 269 nel 1999, che hanno stanziato fondi per un totale che supera i 500 miliardi di lire, di cui circa 300 miliardi per l'invio di militari in Albania e circa 250 per interventi umanitari tramite l'ufficio del commissario straordinario, ma anche attraverso la Missione Arcobaleno; vi sono anche oltre 6 miliardi per la ricostituzione delle forze di polizia albanesi e 4 miliardi e mezzo per l'assistenza alle forze armate albanesi;

considerato che è necessaria una puntuale verifica dell'efficacia delle politiche dell'Italia nei confronti dell'Albania in materia di ricostruzione delle strutture dello Stato albanese a partire da polizia ed esercito,

si chiede di sapere:

a che punto sia l'applicazione degli accordi con l'Albania sulla ricostituzione delle forze armate e delle forze di polizia albanesi;

quale sia il giudizio politico del Ministro in indirizzo sul ripristino della legalità in Albania;

se siano previste iniziative dell'Italia in favore dell'Albania.

MILIO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

(3-03113)

(29 settembre 1999)

che lo scandalo nella gestione della Missione Arcobaleno, prima con la polemica sugli aiuti umanitari destinati ai profughi del Kosovo dimenticati nel porto di Bari e ora con i video che documentano il saccheggio ai *container* nel campo profughi di Valona, ha assunto una gravità tale per cui le responsabilità politiche non possono essere cancellate da una riduttiva discussione sulle date in cui sarebbero stati commessi dei reati;

che a queste gravi inadempienze si aggiunge il fatto che, da notizie apparse sulla stampa, risulta che un noto boss albanese (Rami Isufi), indossando una maglietta della Protezione civile, ha partecipato ad una partita di calcio con gli italiani che gestivano il campo di Valona;

che anche il sindaco di Valona, Neki Drehenda, avrebbe attribuito alle cattive compagnie degli italiani i problemi del campo profughi;

che anche il Comitato parlamentare di controllo sugli accordi di Schengen, il 14 aprile, aveva invitato a riconsiderare la realizzazione del

campo a Valona, chiedendo comunque di assicurare ogni possibile accorgimento e precauzione per evitare che il centro potesse tradursi in un favore reso alle organizzazioni malavitose che, in assenza di attenti controlli, avrebbero potuto attingere ai beni del centro per i loro traffici;

che la pessima gestione della Missione Arcobaleno rappresenta un grave tradimento della grande generosità degli italiani,

si chiede di sapere:

quali fossero esattamente i compiti e lo stato giuridico della polizia e dell'esercito italiano impiegati nella missione in Albania;

per quali ragioni, tenuto conto del parere del Comitato Schengen, non si sia riconsiderata la realizzazione di un centro profughi a Valona;

se siano state accertate connessioni tra gli italiani presenti in Albania e organizzazioni criminali locali;

quali comportamenti consequenziali si ritenga di dover adottare, di fronte all'enorme generosità del popolo italiano, per la scandalosa gestione politica della Missione Arcobaleno.

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – (3-03112)
(29 settembre 1999)
Premesso:

che nel suo intervento in occasione del recente *question-time* svoltosi in Senato alla presenza del Ministro dell'interno, relativo ancora una volta alla «sfortunata» Missione Arcobaleno, lo scrivente aveva denunciato l'esistenza di filmati che documentavano la collusione con la criminalità organizzata albanese di rappresentanti delle forze dell'ordine italiane nella distrazione di materiale racchiuso nei *container* della Missione Arcobaleno;

che il Ministro, in quell'occasione, aveva dichiarato che la procura di Bari non aveva alcuna notizia di vicende penalmente rilevanti e, qualora fossero emersi in futuro elementi in tal senso, sarebbe stato interesse del Governo colpirli;

che oggi si è di fronte ad una precisa denuncia a mezzo di immagini diffuse da una notissima trasmissione televisiva, nonché da una cassetta video distribuita da un autorevole settimanale,

l'interrogante chiede di sapere:

di fronte all'evidenza dei fatti, cosa intenda fare il Governo, oltre che limitarsi a gridare che si tratterebbe solo di immagini manipolate, per accertare e punire i responsabili;

come mai i rappresentanti delle forze dell'ordine italiane, come appare dai video, guardassero e addirittura filmassero il saccheggio senza intervenire;

quali responsabilità e poteri avessero i nostri militari nella Missione Arcobaleno e se, nello specifico, non sarebbe stato opportuno un intervento diretto, o perlomeno indiretto, sui vertici della polizia albanese, per assicurare il buon fine della Missione e soprattutto per giustificare la presenza dei nostri militari, peraltro ben remunerata, su quel territorio, non fosse altro che per tutelare la buona fede

di tutti quegli italiani che hanno generosamente contribuito ad inviare il loro aiuto umanitario.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (3160-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374

Art. 1.

(Ammissione al tirocinio)

**Identico
all'art. 1
approvato
dal Senato**

1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Ammissione al tirocinio)* - 1. Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovrà essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 2 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Tirocinio e nomina)

**Identico
all'art. 2
approvato
dal Senato**

1. Dopo l'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - *(Tirocinio e nomina)* – 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

(Requisiti per la nomina)

**Identico
all'art. 3
approvato
dal Senato**

1. L'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Requisiti per la nomina)* – 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
- g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
- h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato:

- a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
- b) funzioni notarili;
- c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per in-

dipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

(Corsi per i giudici di pace)

**Identico
all'art. 4
approvato
dal Senato**

1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «può organizzare» sono sostituite dalla seguente: «organizza»;

b) il comma 5-bis è abrogato.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 5 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

**Approvato
con un
emendamento**

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente: «*(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)*».

2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonchè da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.

2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter».

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 5. - (*Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace*). - 1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“Art. 7. - (*Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace*). - 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica tre anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Fermo restando il limite di età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonchè da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.

4. La conferma viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

5. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter”».

5.100

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica tre anni e, al termine, può essere confermato per due vol-

Le parole da:
«sostituire» a:
«anno d'età»
respinte;
seconda parte
preclusa

te per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età.

2. Fermo restando il limite d'età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi due anni dalla cessazione del precedente incarico».

5.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Precluso

«Art. 5. – 1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica tre anni e, al termine, può essere confermato per due volte per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età.

2. Fermo restando il limite d'età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi tre anni dalla cessazione del precedente incarico”.

5.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 5. – 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica tre anni e, al termine, può essere confermato due volte per uguale periodo. Per l'ultimo periodo di conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età”.

5.8

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 5. – 1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato per due volte per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma

1, lettera f); tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età.

2. Fermo restando il limite d'età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi due anni dalla cessazione del precedente incarico»».

5.3

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 5. – 1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato per due volte per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età.

2. Fermo restando il limite d'età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi tre anni dalla cessazione del precedente incarico”».

5.4

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 5. – 1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età.

2. Fermo restando il limite d'età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico”».

5.5

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

**Le parole da:
«sostituire» a:
quattro anni»
respinte;
seconda parte
preclusa**

«Art. 5. – 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato due volte per uguale periodo”».

5.6

GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Precluso

«Art. 5. – 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo”».

5.7

GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Precluso

«Art. 5. – 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f)”».

5.9

GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Precluso

«Art. 5. – 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. Per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f); tuttavia non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età”».

5.10

GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Respinto

«1. L'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituita dal seguente:

“Art. 7. (*Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace*)”».

5.11

GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

Approvato

«1-bis. Nell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374, come modificato dal decreto legge 1º febbraio 1999, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º aprile 1999, n. 84, al comma 1-bis le parole “lettera e)” sono sostituite con le parole: “lettera f)”».

5.12

RUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Id. em. 5.12

«1-bis. Nell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dal decreto-legge 1º febbraio 1999, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º aprile 1999, n. 84, al comma 1-bis le parole "lettera e)" sono sostituite con le parole: "lettera f)".».

5.101

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

Respinto

5.13

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 6 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

(Incompatibilità)

**Approvato
con un
emendamento**

1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: «nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre anni precedenti».

2. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, figli o fratelli che svolgono abitualmente tale attività».

3. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado».

4. L'articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

EMENDAMENTI

- Al comma 2, alla lettera c-bis) sostituire le parole: «figli o fratelli» con le parole: «un parente o un affine entro il limite previsto dall'articolo 77 del codice civile».* **Le parole da: «Al comma 2» ad: «affine» respinte; seconda parte preclusa**
- 6.2 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI
- Al comma 2, alla lettera c-bis) sostituire le parole: «figli o fratelli» con le parole: «un parente o un affine entro il quarto grado di parentela ai sensi dell'articolo 76 del codice civile».* **Precluso**
- 6.4 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI
- Al comma 2, alla lettera c-bis) sostituire le parole: «figli o fratelli» con le parole: «un parente o un affine entro il terzo grado di parentela ai sensi dell'articolo 76 del codice civile».* **Precluso**
- 6.5 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI
- Al comma 2, alla lettera c-bis) sostituire le parole: «figli o fratelli» con le parole: «un parente o un affine entro il secondo grado di parentela ai sensi dell'articolo 76 del codice civile».* **Precluso**
- 6.6 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI
- Al comma 2, alla lettera c-bis) sostituire le parole: «figli o fratelli» con le parole: «un parente entro il secondo grado di parentela ai sensi dell'articolo 76 del codice civile».* **Respinto**
- 6.3 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI
- Al comma 2, alla lettera c-bis) sostituire le parole: «figli o fratelli» con le parole: «parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado».* **Approvato**
- 6.100 IL RELATORE
- Al comma 2, alla lettera c-bis) sopprimere la parola: «abituamente».* **Respinto**
- 6.9 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1-bis, dopo le parole: «del tribunale nel quale esercitano» inserire l'altra: «abituamente». **Respinto**

6.12 (Testo corretto)

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1-bis, dopo le parole: «ovvero nel quale esercitano», inserire le altre: «in modo continuativo». **Respinto**

6.13

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 7 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)

**Identico
all'articolo 7
approvato
dal Senato**

1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)*. – 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonchè da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

(Doveri del giudice di pace)

**Identico
all'articolo 8
approvato
dal Senato**

1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Doveri del giudice di pace)* – 1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 9 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

(Divieto di applicazione o supplenza)

**Identico
all'articolo 9
approvato
dal Senato**

1. Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - *(Divieto di applicazione o supplenza)* – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 10 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

(Richiesta di trasferimento e concorso di domande)

**Identico
all'articolo 10
approvato
dal Senato**

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 10-ter. - *(Richiesta di trasferimento e concorso di domande)* – 1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.

2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al ter-

mine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 11 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

*(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli
dell'ordine degli avvocati)*

1. Dopo l'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 10-quater. - *(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati)*. – 1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario».

EMENDAMENTO

Al comma 1, nell'articolo 10-quater ivi richiamato, sostituire, al capoverso 1, le parole: «al comma 2-bis» con le parole: «al comma 3».

Ritirato

11.1

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Improcedibile

«Art. 11-bis

(Indennità spettanti al giudice di pace)

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per

ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centocinquantomila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.

2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire centodiecimila per ogni processo comunque definito cancellato dal ruolo, dopo l'espletamento di atti di istruzione probatoria.

2-ter. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo.

3. Al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace possono essere corrisposte le indennità per le udienze civili e penali effettuate per un numero complessivo non superiore a 140 l'anno.

3-bis. Le indennità previste dalla presente legge sono attribuite a decorrere dal 1º giugno 1999".

2. In deroga alla disciplina sul cumulo fra trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati redditi da lavoro, resta fermo il disposto del comma 4-bis dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni».

11.0.1

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Indennità spettanti al giudice di pace)

**Commi 1 e 2
approvati;
Comma 3
improcedibile**

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo”.

2. In deroga alla disciplina sul cumulo fra trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo il disposto del comma 4-bis dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al giudice di pace è altresì attribuita una indennità giudiziaria, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel limite massimo complessivo di lire 15 milioni annue per ciascun giudice di pace. All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 48.000 milioni per l'anno 1999 ed in lire 60.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

11.0.2

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

All'emendamento 11.0.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Decaduto

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al giudice di pace è corrisposta un'indennità di funzione nella misura e con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni».

11.0.3/1

DI PIETRO

All'emendamento 11.0.3, aggiungere il seguente comma:

Ritirato

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al giudice di pace è altresì attribuita una indennità giudiziaria, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel limite massimo complessivo di lire 15 milioni annue per ciascun giudice di pace. All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 48.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 60.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

11.0.3/2

GRECO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**Assorbito
V. em. 11.0.2**

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per

ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo» .

2. In deroga alla disciplina sul cumulo fra trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo il disposto del comma 4-bis dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

11.0.3

IL RELATORE

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 13 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

(Disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta)

**Identico
all'articolo 13
approvato
dal Senato**

1. All'articolo 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, le parole: «e alla dispensa» sono sostituite dalle seguenti: «alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 12-bis.

(Disposizione per la provincia di Bolzano)

1. Dopo l'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

“Art. 41-bis. - *(Disposizione per la provincia di Bolzano)*. – 1. Per la provincia di Bolzano, qualora non vi siano domande di ammissione al

tirocinio da parte di soggetti forniti del requisito di cui all'articolo 41, comma 1, il divieto previsto dall'articolo 8, comma 1-bis, introdotto con il comma 3 dell'articolo 6, è limitato alla sede o alla sezione distaccata del tribunale di Bolzano nella quale l'avvocato esercita la professione forense».

12.0.1

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

**Trasformato
nell'odg n. 100**

«Art. 12-bis.

(Disposizione per la provincia di Bolzano)

1. Per la provincia di Bolzano la materia di cui agli articoli 6, 7 e 9 potrà essere disciplinata con apposite norme di attuazione dello statuto e in armonia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e dalle vigenti norme di attuazione».

12.0.2

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 12-bis.

(Disposizione per la provincia di Bolzano)

1. Dopo l'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

“Art. 41-bis. - *(Disposizione per la provincia di Bolzano)*. – 1. Nella provincia di Bolzano il divieto di cui al comma 1-bis introdotto con il comma 3 dell'articolo 6 è limitato alla sede o alla sezione distaccata del tribunale di Bolzano nel quale esercitano la professione forense».

12.0.3

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 12-bis.

(Disposizione per la provincia di Bolzano)

1. Dopo l'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

“Art. 41-bis. - *(Disposizione per la provincia di Bolzano)*. – 1. Per la provincia di Bolzano, qualora non vi siano domande di ammissione al

tirocinio da parte di soggetti forniti del requisito di cui all'articolo 41, comma 1, non opera l'incompatibilità prevista dall'articolo 8, comma 1-bis».

12.0.4

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3160-B,

impegna il Governo:

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere positivamente le problematiche di cui all'emendamento 12.0.2 secondo il procedimento indicato nel predetto emendamento.

9.3160-B.100 (già em. 12.0.2)

PINGGERA

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Disposizione per la provincia di Bolzano)

**Approvata la
soppressione
dell'articolo**

1. Dopo l'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis. - *(Disposizione per la provincia di Bolzano)* – 1. Per la provincia di Bolzano, qualora non vi siano domande di ammissione al tirocinio da parte di soggetti forniti del requisito di cui all'articolo 41, comma 1, non opera l'incompatibilità prevista dall'articolo 8, comma 1-bis».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE
DEL GIUDICE DI PACE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 593
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 13.

Approvato

(Delega al Governo in materia penale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legi-

slativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonchè il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 14, 15 e 16.

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 15 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 14.

(Competenza in materia penale del giudice di pace)

**Approvato
con un
emendamento**

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 626 (furti punibili a querela dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).

2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 689 (somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla

predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;

b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;

c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sopprimere, dopo le parole: «alla colpa professionale» le parole da: «e dei fatti commessi» fino a: «una malattia professionale». **Respinto**

14.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, sostituire le parole da: «e dei fatti commessi» fino a: «malattia professionale» con le altre: «, quando la malattia abbia una durata superiore ai venti giorni». **Ritirato. Confluisce nell'em. 14.100**

14.103

GRECO

Al comma 1, sopprimere le parole: «per la prevenzione» a «sul lavoro o». **Respinto**

14.3

GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, sopprimere le parole: «o che abbiano determinato una malattia professionale». **Respinto**

14.4

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 1, dopo le parole: «malattia professionale» aggiungere le altre: «quando in tutti i casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a venti giorni». **Approvato**

14.100

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «595 primo e secondo comma (diffamazione)» fino alla parola: «minaccia». **Inammissibile**

14.102

BUCCIERO, CARUSO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «631 (usurpazione)» fino alle parole: «uccisione o danneggiamento di animali altrui». **Inammissibile**

14.101

BUCCIERO, CARUSO

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Sanzioni)

1. Con il decreto di cui all'articolo 13, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 5 milioni e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene edittali;

b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonchè dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.

EMENDAMENTI

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con le altre «a lire 1 milione». **Ritirato**

15.2

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con «a lire 2 milioni». **Ritirato**

15.3

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con «a lire 3 milioni». **Ritirato**

15.4

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con le parole «3 milioni». **Ritirato**

15.5

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con le parole «a lire 3 milioni e cinquecentomilalire». **Ritirato**

15.6

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con «a lire 4 milioni». **Ritirato**

15.7

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con le parole: «a lire 4 milioni». **Ritirato**

15.8

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con le altre «a lire 6 milioni». **Ritirato**

15.9

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a lire 5 milioni» con le parole «a lire 4 milioni e cinquecentomilalire». **Ritirato**

15.10

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire alla lettera a) del comma 1 le parole: «sei mesi» con le parole «un anno». **Ritirato**

15.11

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a sei mesi» con le altre: «a 12 mesi». **Ritirato**

15.12

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a sei mesi» con le altre: «a 11 mesi». **Ritirato**

15.13

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a sei mesi» con le altre: «a 10 mesi». **Ritirato**

15.14

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a sei mesi» con le altre: «a 9 mesi». **Ritirato**

15.15

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a sei mesi» con le altre: «a 8 mesi». **Ritirato**

15.16

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a sei mesi» con le altre: «a 7 mesi». **Ritirato**

15.17

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 94 giorni». **Ritirato**

15.18

CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 93 giorni». **Ritirato**

15.19

CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 92 giorni». **Ritirato**

15.20

CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 91 giorni». **Ritirato**

15.21

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «tre mesi». **Ritirato**

15.22 CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 90 giorni». **Ritirato**

15.23 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 89 giorni». **Ritirato**

15.23a CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 88 giorni». **Ritirato**

15.25 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 87 giorni». **Ritirato**

15.26 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 86 giorni». **Ritirato**

15.27 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 85 giorni». **Ritirato**

15.28 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 84 giorni». **Ritirato**

15.29 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 83 giorni». **Ritirato**

15.30 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 82 giorni». **Ritirato**

15.31 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 81 giorni». **Ritirato**

15.32 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 80 giorni». **Ritirato**

15.33 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 79 giorni». **Ritirato**

15.34 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 78 giorni». **Ritirato**

15.35 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 77 giorni». **Ritirato**

15.36 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a settantasei giorni». **Ritirato**

15.37 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a settantacinque». **Ritirato**

15.38 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a settantaquattro». **Ritirato**

15.39 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a settantatrè». **Ritirato**

15.40 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a settantadue». **Ritirato**

15.41 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a settantuno». **Ritirato**

15.42 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a settanta». **Ritirato**

15.43 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a sessantanove». **Ritirato**

15.44 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a sessantotto». **Ritirato**

15.45 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a sessantasette». **Ritirato**

15.46 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a sessantasei». **Ritirato**

15.47 CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni», con le seguenti: «a sessantacinque». **Ritirato**

15.48 CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 64 giorni». **Ritirato**

15.49 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 63 giorni». **Ritirato**

15.50 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 62 giorni». **Ritirato**

15.51 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 61 giorni». **Ritirato**

15.52 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 60 giorni». **Ritirato**

15.53 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 59 giorni». **Ritirato**

15.54 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 58 giorni». **Ritirato**

15.55 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 57 giorni». **Ritirato**

15.56 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 56 giorni». **Ritirato**

15.57 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 55 giorni». **Ritirato**

15.58

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 54 giorni». **Ritirato**

15.59

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 53 giorni». **Ritirato**

15.60

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «cinquantadue giorni». **Ritirato**

15.61

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «cinquantuno giorni». **Ritirato**

15.63

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni». **Ritirato**

15.65

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a 49 giorni». **Ritirato**

15.67

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a quarantotto giorni». **Ritirato**

15.68

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a quarantasette giorni». **Ritirato**

15.70

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a quarantacinque giorni» con le seguenti: «a quarantasei giorni». **Ritirato**

15.72

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 17 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato*(Procedimento penale davanti al giudice di pace)*

1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) estensione della perseguibilità a querela dei reati;
- b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio;
- c) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa col ministero del difensore mediante ricorso al giudice di pace;
- d) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, trasmetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria perchè proceda ai sensi della lettera b);
- e) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle sue facoltà e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto di difesa;
- f) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;
- g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonchè in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione;
- h) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno;

i) ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace e introduzione di poteri discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne l'operatività;

l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle parti;

m) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non le eserciti personalmente, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

n) previsione della appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria;

o) previsione della non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

p) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel cancellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace.

EMENDAMENTO

Al comma 1, alla lettera m), aggiungere, in fine le parole: «ovvero a un avvocato presente in aula». **Respinto**

16.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 18 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

(Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscio-

**Identico
all'art. 19
approvato
dal Senato**

glimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 19 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 18.

(Competenza per il grado di appello)

1. Sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze ed i provvedimenti penali del giudice di pace è competente il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.

**Identico
all'art. 20
approvato
dal Senato**

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 20 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. Il Capo III della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

**Identico
all'art. 21
approvato
dal Senato**

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

(Emanazione del decreto legislativo)

1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 13 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 13 entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Approvato

3. Il Ministero di grazia e giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 13, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 16.

4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 13, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 22 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

CAPO III

NORME DI COORDINAMENTO, DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE
E DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

Art. 21.

(Norma di coordinamento e di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al Capo I.

**Identico
all'articolo 23
approvato
dal Senato**

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 23 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 22.

*(Norme transitorie in materia di nomina e di conferma.
Proroga dei giudici di pace in servizio)*

Approvato

1. Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro

di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, sono effettuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente.

2. I magistrati nominati ai sensi del comma 1, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1º febbraio 1999, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º aprile 1999, n. 84, le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2000».

EMENDAMENTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Respinto

«1-bis. Al fine di garantire la continuità della funzione, i giudici di pace nominati in sede di prima attuazione della legge possono essere riconfermati, previa domanda, anche per un terzo quadriennio e comunque fino al settantacinquesimo anno di età, data nella quale cessano le funzioni».

22.100

BUCCIERO, CARUSO Antonino

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 24 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 23.

(Norma transitoria in materia di incompatibilità)

**Identico
all'articolo 25
approvato
dal Senato**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis e comma 1-ter, ultimo periodo, della predetta legge n. 374 del 1991, come introdotti dall'articolo 6 della presente legge, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilità.

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 25 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 24.

(Limite numerico)

**Identico
all'articolo 26
approvato
dal Senato**

1. Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nel corso del 1999, il numero dei giudici di pace complessivamente in servizio non può eccedere le 4.000 unità.

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 26 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 25.

(Messi di conciliazione)

Approvato

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che hanno operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per un periodo di almeno due anni, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.

4. Il personale dipendente comunale che opera ovvero che ha operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace esistente nel circondario, ed avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi.

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

(Norme di copertura)

**Non posto
in votazione (*)**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 16.769 milioni per l'anno 1999 e a lire 600 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 16.769 milioni per l'anno 1999 e a lire 600 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*) Approvato l'emendamento 26.100, identico all'emendamento 26.101, interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Approvato

«Art. 26. – *(Norme di copertura)* – 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998,

a lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

c) quanto a lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a lire 39.464 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

26.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Id. em. 26.100

«Art. 26. - (Norme di copertura). – 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

“Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

c) quanto a lire 13.235 milioni per l’anno 1999 e a lire 39.464 milioni annue a decorrere dall’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

26.101

BUCCIERO, CARUSO Antonino

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense (3807)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE

Art. 1.

1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza per valore del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:

a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;

**Approvato
con un
emendamento**

b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.

2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattati per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

EMENDAMENTI

Al comma 1, nell'alinea, sopprimere le parole: «per valore». **Approvato**
1.1 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e che non siano successivamente rimessi in istruttoria». **Respinto**
1.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b). **Respinto**
1.3 CENTARO, PERA, GRECO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «pretore» con la seguente: «tribunale». **Respinto**
1.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e che non siano successivamente rimessi in istruttoria». **Respinto**
1.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «alla misura e». **Respinto**
1.6 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con emendamenti

1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio della pretura o della sezione distaccata dinanzi al quale il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito.

2. Il pretore trasmette, non oltre novanta giorni dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il fascicolo di ufficio al giudice di pace competente per territorio ai sensi del primo periodo del comma 1. La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo è trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice.

3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534. Le questioni relative alla competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile.

4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole: «l'ufficio della pretura o della sezione distaccata» con le seguenti: «il giudice».

V. nuovo testo

2.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 1, sostituire le parole: «l'ufficio della pretura o della sezione distaccata» con le seguenti: «il giudice in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata».

Approvato

2.1 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

V. nuovo testo

2.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Approvato

2.2 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «costituite».

Respinto

2.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «con provvedimento da adottarsi entro il termine di quindici giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non può essere successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo è ricevuto».

V. nuovo testo

2.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «con provvedimento da adottarsi entro il termine di quindici giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non può essere successiva al trentesimo giorno da quella in cui il fascicolo è ricevuto».

Approvato

2.4 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Respinto

«3. Alla prima udienza davanti al giudice di pace questi interroga liberamente le parti presenti e ne tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 del codice di procedura civile. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare la controversia o di transigerla. La procura può essere autentica dal difensore della parte costituita».

2.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito previsto dagli articoli 311 e seguenti del codice di procedura civile».

Respinto

2.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 2. È abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause già trattate per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

**Approvato
con un
emendamento**

1. Dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, se pendenti alla data del 30 aprile 1995, i giudizi civili pendenti davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza, nonché dei giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1, e dei giudizi già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria.

2. Entro quindici giorni dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.

EMENDAMENTI

*Sopprimere l'articolo.***Respinto**

4.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***V. nuovo testo**

«Art. 4. – 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 lu-

glio 1997 n. 276 i giudizi in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza e dei giudizi attribuiti al giudice di pace ai sensi dell'articolo 1, nonchè dei giudizi già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria».

4.2

RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Approvato

«1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza e dei giudizi attribuiti al giudice di pace ai sensi dell'articolo 1, nonchè dei giudizi già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria».

4.2 (Nuovo testo)

RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in materia di lavoro e previdenza, nonchè dei giudizi».

Precluso

4.3

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.».

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indi-

ce dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificata-
si nel triennio precedente».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991,
n. 374, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per
l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un
organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un
organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un
organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri
uffici».

4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

*Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «e 186-ter», con
le parole: «186-ter e 186-quater».* **Improcedibile**

5.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

*Al comma 3, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «ai re-
ferenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza di lire
150.000.».* **Respinto**

5.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 6 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Notificazione degli atti*) – 1. Alla notificazione di tutti
gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi
comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto,
provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i
messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circo-
scrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di
appartenenza.

2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni».

2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1946, n. 122, sono abrogati.

3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.

EMENDAMENTO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore periodo: **Decaduto**
«Essi possono notificare ai sensi degli articoli 138, 139, 140, 141, 144 e 145 del codice di procedura civile ed a mezzo del servizio postale atti relativi a tutti i giudizi civili e citazioni testimoniali entro il territorio della circoscrizione del giudice di pace presso i quali operano».

6.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFFER

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Accantonato

1. Dopo l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (*Deposito di atti e dichiarazioni*) – 1. Le parti e i difensori, nei casi e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni, previsti dalle norme del codice di procedura civile, del codice di procedura penale e dalle altre leggi vigenti, presso qualsiasi ufficio giudiziario, compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace.

2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto o le dichiarazioni li trasmette immediatamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono specificati i casi e le modalità da seguire per il deposito degli atti e delle dichiarazioni che possono essere depositati o ricevuti da qualsiasi ufficio giudiziario, compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace, e sono specificate le modalità da seguire per il loro inoltro agli uffici competenti».

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 13-bis.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Accantonato

7.1

RUSSO, SENESE, CALVI, FASSONE

Sopprimere l'articolo.

Accantonato

7.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Accantonato

«Art. 7. – 1. Dopo l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

“Art. 13-bis. - (*Deposito di atti e dichiarazioni*) – 1. Le parti e i loro difensori, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, possono presentare l'opposizione al decreto di condanna e gli atti di impugnazione previsti dal codice di procedura penale, ad eccezione di quelli in materia di misure cautelari personali e reali, presso la cancelleria del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento.

2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto lo trasmette immediatamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente.

3. Con decreto del Ministro della giustizia sono specificate le modalità da seguire per il deposito degli atti previsti dal comma 1 e per il loro inoltro agli uffici competenti.

4. Il Ministro della giustizia determina, con successivi decreti, ulteriori atti o dichiarazioni previsti dai codici di procedura penale e di procedura civile, o da leggi speciali, che possono essere depositati ai sensi del comma 1, in relazione all'evoluzione delle tecnologie utilizzabili ai fini di una tempestiva trasmissione”.

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dal comma 1, si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 13-bis.

7.3

RUSSO

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

b) negli affari penali:

1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; fur-

to aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

EMENDAMENTI

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 3), aggiungere il seguente: **Respinto**
«3-bis. ai provvedimenti di cui all'articolo 16 del codice di procedura civile.».

8.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 1, lettera b) sostituire il numero 2), con il seguente: **Respinto**
«3. ai procedimenti previsti nel libro X del codice di procedura penale o comunque concernenti l'esecuzione della pena.».

8.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9. **Approvato**

1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27.

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo. **Non posto
in votazione (*)**
9.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Approvato

1. All'articolo 133, secondo comma, numero 3, del codice penale, dopo le parole: «susseguente al reato», sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi, ove possibili, la restituzione o il risarcimento del danno;».

9.0.1

IL RELATORE

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 10.

**Approvato con
un emendamento**

1. Al primo comma dell'articolo 162-bis del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile».

EMENDAMENTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Approvato

«1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto il seguente:

“Con il provvedimento con cui ammette l'oblazione, il giudice stabilisce l'ammontare delle spese del procedimento e di quelle eventualmente sostenute dalla parte civile”».

10.1

RUSSO, FASSONE

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Accantonato

1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-ter. - (*Oblazione nei delitti puniti con la sola pena della multa o con pene alternative*) – Nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, ovvero la pena alternativa della reclusione o della multa, la persona alla quale il delitto è attribuito può essere ammessa a pagare, prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto commesso, nel caso in cui sia stabilita la sola pena della multa, ovvero alla metà di detta multa, nel caso in cui sia stabilita la pena alternativa della reclusione o della multa, oltre le spese del procedimento ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile.

Con la domanda di oblazione la persona alla quale il delitto è attribuito deve depositare la somma di cui al primo comma ed offrire elementi utili per accertare che non sussistono le conseguenze di cui al quarto comma. Il giudice dispone che la domanda sia comunicata alla persona offesa dal reato, la quale entro il termine di trenta giorni può presentare osservazioni.

Il giudice ammette l'oblazione quando risulta la tenuità del fatto. In ogni caso l'oblazione non è ammessa per i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

L'oblazione non è altresì ammessa, quando ricorrono i casi previsti dal quarto comma dell'articolo 99, dall'articolo 102, dall'articolo 103, dall'articolo 105 o dall'articolo 108, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del delitto eliminabili da parte della persona cui il delitto è attribuito.

Si applicano le disposizioni previste dai commi quinto e sesto dell'articolo 162-bis».

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Accantonato

Al comma 1, nell'articolo 162-ter richiamato, al secondo capoverso, sostituire le parole: «di cui al primo comma» con le seguenti: «corrispondente, secondo i casi, alla terza parte ovvero alla metà della multa stabilita dalla legge per il delitto commesso» nell'ultimo capoverso, aggiungere, dopo la parola: «sesto», le parole: «e settimo».

Accantonato

11.2

RUSSO, FASSONE

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

Approvato

«Art. 163. - (*Sospensione condizionale della pena*) – Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può, su richiesta dell'imputato, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 12-bis.

1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 684. - (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*) – . Chiunque fornisce notizie, atti o documenti riguardanti

un'inchiesta o un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione o che comunque non risultino essere depositati, ovvero chiunque, senza specificamente citarne la fonte, ne dà luogo alla pubblicazione o comunque li diffonde, con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. La pena è raddoppiata nel caso previsto dal comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale ed è triplicata nel caso di cui la violazione alla detta norma abbia luogo con l'impiego di mezzi di diffusione elettronica aventi carattere di circolarità».

12.0.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 684 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 684-bis. Chiunque, nel corso delle indagini preliminari, pubblica il nome o l'immagine dei magistrati che svolgono nel procedimento penale in corso le funzioni di pubblico ministero o di giudice delle indagini preliminari, è punito con la pena prevista dall'articolo 684”.

12.0.2

GRECO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 684 del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 684-bis. – Chiunque pubblica o diffonde con qualsiasi mezzo il nome o l'immagine di magistrati nell'esercizio delle funzioni in materia penale è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni”.

12.0.3

GRECO

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

**Approvato
con un
emendamento**

1. All'articolo 165 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero alla prestazione

di attività non retribuita a favore della collettività o all'osservanza di determinate prescrizioni funzionali alla rieducazione del condannato, per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa,»;

b) al secondo comma le parole: «salvo che ciò sia impossibile» sono sostituite dalle seguenti: «; tuttavia se la pena detentiva è inflitta congiuntamente a pena pecuniaria o se ad essa consegue una pena accessoria il giudice, anziché imporre l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma precedente, può disporre che la sospensione condizionale non si estenda, in tutto o in parte, alla pena pecuniaria ovvero alla pena accessoria».

2. Al primo comma dell'articolo 166 del codice penale sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo quanto disposto dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 165».

3. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sospese e cessa l'esecuzione delle pene accessorie eventualmente inflitte».

EMENDAMENTO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anziché imporre» con la seguente: «imposto». **Approvato**

13.1

IL RELATORE

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO III MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

CAPO I

MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SULL'ATTRIBUZIONE DEGLI AFFARI PENALI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 14.

**Non posto
in votazione (*)**

1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

(*) Approvato l'emendamento 14.1, interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Approvato

«1. Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 33-bis. - (*Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale*). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3, 4, 5 e 6, sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 419, 420 comma 3, 426, 428, 429 comma 2, 430, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 440, 449 comma 2, 452 comma 1, e numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578 comma 1, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater 609-otties, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

e) delitti previsti dagli articoli 1135, 1136, 1137, 1138 e 1153 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n. 327;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 e 228 della legge 16 marzo 1942 n. 267 in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

j) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;

k) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

l) delitto previsto dall'articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

m) delitto previsto dall'articolo 12-*quiquies* comma 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;

n) delitti previsti dall'articolo 6 commi 3 e 4 della legge 5 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

o) delitti previsti dall'articolo 25 comma 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti e armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-*ter* comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a 10 anni. Per la determinazione della pena si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.

“Art. 33-*ter*. - (*Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica*). – 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-*bis* o da altre disposizioni di legge.

14.1

RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Accantonato (*)

«Art. 14-*bis*.

“1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998, è sostituito dal seguente:

2-*bis*. Non può tenere l'udienza preliminare né partecipare al giudizio il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti di seguito elencati:

a) i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche previste dall'articolo 266;

b) i provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

c) il provvedimento che decide sulla richiesta di riesame di una misura cautelare o sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari ai sensi degli articoli 309, 310 e 324;

d) il provvedimento che dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione prevista dall'articolo 409, comma 5;

e) ogni altro provvedimento che presupponga la preventiva formulazione di un giudizio sulla responsabilità del soggetto contro il quale si procede».

Conseguentemente, dopo il capo I del titolo III, inserire il seguente:

«Capo I-bis: "Modifica alle disposizioni sull'incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice"».

14.0.1

PETTINATO

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Follieri.

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

CONTROLLO DELLA COMPETENZA NEL CORSO DELLE INDAGINI

Art. 15.

Approvato con emendamenti

1. Il comma 1 dell'articolo 50 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero procede alle indagini preliminari ed esercita l'azione penale, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione, per i reati di competenza, ai sensi del capo II del titolo I del libro primo, nonché dell'articolo 51 comma 3-bis, del giudice presso il quale lo stesso pubblico ministero esercita le sue funzioni».

2. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 54-quater – (*Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero*) 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede

esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il pubblico ministero, ove accolga la richiesta medesima, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può riproporre la richiesta al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale assunte le necessarie informazioni determina, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter.

4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

6. Le richieste di cui ai commi 2 e 4 devono contenere a pena di inammissibilità l'enunciazione delle ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente».

EMENDAMENTI

Sopprimere il comma 1.

Approvato

15.1

RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «del giudice presso il quale lo stesso pubblico ministero esercita le sue funzioni».

Ritirato

15.2

VALENTINO, BATTAGLIA

Al comma 2, nell'articolo 54-quater richiamato, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole: «, enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente».

Approvato

15.3

RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Al comma 2, capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente». **Approvato**

15.4

VALENTINO, BATTAGLIA

Al comma 2, nell'articolo 54-quater richiamato, al capoverso 3, al primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, dandone comunicazione al richiedente»; al secondo periodo, sostituire le parole: «può riproporre la richiesta» con le parole: «può chiedere» ed aggiungere, in fine, le parole seguenti: «di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere»; al terzo periodo, sostituire la parola: «determina» con le parole: «provvede alla determinazione» e le parole da «quale ufficio» a «ne dà» con la parola «, dandone». **Approvato**

15.5

RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Al comma 2, capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Se la richiesta è respinta, il richiedente, entro i successivi dieci giorni dalla notificazione del provvedimento, può riproporre la richiesta medesima al procuratore generale presso la Corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione». **Respinto**

15.6

VALENTINO, BATTAGLIA

Al comma 2, nell'articolo 54-quater richiamato, al capoverso 4, sopprimere il secondo periodo; sopprimere il capoverso 6. **Approvato**

15.7

RUSSO, SENESE, CALVI, FASSONE

Al comma 2, nell'articolo 54-quater richiamato, sostituire il capoverso 5 con il seguente: **Respinto**

«5. Il pubblico ministero dopo la presentazione della richiesta di cui al comma 2, può compiere soltanto gli atti aventi carattere di particolare urgenza. Gli altri atti eventualmente compiuti non sono comunque utilizzabili, sempre che sia dichiarata l'incompetenza del pubblico ministero».

15.8

PERA, CENTARO

Al comma 2, nell'articolo 54-quater richiamato, sostituire il capoverso 5 con il seguente: **Respinto**

«5. Il pubblico ministero, dopo la presentazione della richiesta di cui al comma 2, può compiere soltanto atti aventi carattere di particolare

urgenza. Gli altri atti eventualmente compiuti non sono comunque utilizzabili, sempre che sia dichiarata l'incompetenza del pubblico ministero».

15.9

VALENTINO, BATTAGLIA

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 15 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 16.

**Approvato
con un
emendamento**

1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «dal difensore o da altra persona abilitata».

2. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 100 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «ed è idonea a conferire il potere di costituirsi parte civile e di stare in giudizio al pari di quella conferita nelle forme previste dal comma 1».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

Approvato

«2. Il comma 3, dell'articolo 78, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile”.

2-bis. Al comma 1, dell'articolo 122, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

“Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo”».

16.1

RUSSO

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IV

DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E DI IMMAGINI

Art. 17.

**Approvato
con un
emendamento**

1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «*Divieto di pubblicazione di atti e di immagini*».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«6-bis. Salva l'applicazione delle norme sulla pubblicità del dibattimento e salvo che non vi ostino esigenze investigative, è vietata, senza il suo consenso, la pubblicazione dell'immagine della persona che si trova privata della libertà personale, in relazione al procedimento penale in corso».

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Ritirato

17.1

RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Al comma 2, capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «... salva l'applicazione delle norme sulla pubblicità del dibattimento e...».

Respinto

17.2

VALENTINO, BATTAGLIA

Al comma 2, capoverso 6-bis, dopo le parole: «procedimento penale in corso» aggiungere: «È altresì vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di riferire pubblicamente sul contenuto degli atti compiuti e sui provvedimenti adottati».

**V. nuovo testo
ed em. 17.3a**

17.3

FOLLIERI

Al comma 2, sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

Approvato

«6-bis. È vietata la pubblicazione della immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta».

17.3 (Nuovo testo)

FOLLIERI

Al capoverso 6-bis, aggiungere il seguente periodo: «È altresì vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di riferire pubblicamente sul contenuto degli atti compiuti e sui provvedimenti adottati».

**Respinto.
V. anche
em. 17.3**

17.3a

SCOPELLITI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 17-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Se si procede a dibattimento non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni”».

17.0.1

CENTARO, PERA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 17-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Se si procede a dibattimento non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado”».

17.0.2

VALENTINO, BATTAGLIA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 17-bis.

1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente: “Articolo 329-bis. - (*Obbligo del segreto sul nome e sull'immagine del magistrato durante le indagini preliminari*)”. – 1. Sono coperti dal segreto il nome e l'immagine del pubblico ministero che conduce le indagini e del magistrato competente a pronunciarsi sulle richieste delle parti».

17.0.3

GRECO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 17-bis.

1. Dopo l'articolo 194 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

“Articolo 194-bis. – 1. Il testimone ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al momento dell'esame da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini”».

17.0.4

GRECO

Allegato B

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo ha comunicato le seguenti modificazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente: la senatrice Squarcialupi cessa di appartenervi; il senatore Pappalardo entra a farne parte;

10ª Commissione permanente: il senatore Pappalardo cessa di appartenervi; la senatrice Squarcialupi entra a farne parte.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 29 settembre 1999, il senatore Fassone ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento disciplinare del quale è richiesta l'apertura nei suoi confronti dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari (*Doc. IV-quater*, n. 46).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

TABLADINI. – «Rinuncia definitiva ed irrevocabile alla carriera giudiziaria del Magistrato candidato a competizioni elettorali» (4230);

FILOGRANA. – «Istituzione della provincia delle Terre del Capo di Santa Maria di Leuca» (4231);

FILOGRANA. – «Istituzione della regione del Salento» (4232);

PELLICINI, CARUSO Antonino, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BUCCIERO, CAMPUS, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI e VALENTINO. – «Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino» (4233).

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: «Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni» (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente per i disegni di legge nn. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198 e 2932, deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998*) (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-bis) – già assegnato in sede referente alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali – è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 494 recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili» (n. 554).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), che dovrà esprimere il proprio parere entro l'8 ottobre 1999. La Giunta per gli affari delle Comunità europee – ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento – potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 20 settembre 1999, in adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19, paragrafi 5 e 6 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, emendata nel 1946 ed approvata dall'Italia con legge 13 novembre 1947, n. 1622, ha trasmesso il testo della Convenzione n. 182 e della Raccomandazione n. 190, entrambe relative alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 87ª sessione, svoltasi a Ginevra il 17 giugno 1999.

Detti testi saranno inviati alla 3ª e alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 22 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, copia del decreto ministeriale n. 172049 del 21 settembre 1999, con il quale sono state apportate variazioni di bilancio compensative tra capitoli di diverse unità previsionali di base inserite nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1999.

Tale comunicazione sarà deferita alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Greco ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-03089, dei senatori La Loggia ed altri, e 3-03102, dei senatori Specchia ed altri.

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che lo stabilimento ex Alcatel Cavi spa è stato utilizzato dal 1974 al 1996 per la produzione di cavi elettrici e telefonici;

che nel 1997 lo stabilimento veniva ceduto dall'Alcatel Cavi al comune di Scafati (Salerno) con la clausola di cederlo, a titolo gratuito, alla Copmes Sud spa, con l'obbligo di ricollocazione di tutto il personale dell'ex Alcatel Cavi (191 unità); l'operazione veniva garantita da una fideiussione bancaria di 20 miliardi;

che il comune nel cedere la proprietà alla Copmes Sud con atto pubblico vincolò l'area industriale a dieci anni di inalienabilità con una penale di 20 miliardi;

che il piano industriale presentato dalla Copmes Sud prevedeva la ricollocazione dei 191 dipendenti nell'arco di due anni con la garanzia che non ci sarebbero state riduzioni di personale per 24 mesi;

che nel 1998 la Copmes Sud lanciò la proposta di un polo industriale del vetro nell'area ex Alcatel, che consentiva ad aziende collegate ad essa di operare all'interno dello stabile;

che l'operazione si concretizzò nei primi mesi del 1999 con l'insediamento di 5 società che occuparono circa 13.000 metri quadrati in regime di fitto, delle quali solo due potevano considerarsi affini alla produzione della Copmes;

che le 5 società operano ancora nello stabile, ma senza aver assorbito alcun lavoratore ex Alcatel;

che nel gennaio del 1999 si è completata la fase di assunzione dei 171 dipendenti ex Alcatel rimanenti a seguito di collocazione di mobilità lunga e/o dimissioni volontarie;

che nel mese di marzo 1999 la Copmes Sud, per crisi finanziaria, ha concesso le retribuzioni ai dipendenti con notevole ritardo;

che nel mese di giugno per crisi finanziaria non è stata distribuita la retribuzione di maggio e di metà aprile ed inoltre venivano sospese le attività produttive dello stabilimento;

che nel frattempo si erano attivate le organizzazioni sindacali e le forze politiche per riaprire il tavolo delle trattative alla Task-force della Presidenza del Consiglio dei ministri per trovare una soluzione al fallimento del piano industriale della Copmes e uno sbocco occupazionale ai dipendenti;

che dal 16 luglio 1998 era in corso un'indagine giudiziaria da parte della Guardia di finanza che si concluse con l'arresto del presidente della Copmes Sud e di alcuni suoi collaboratori;

che la trattativa si è congelata nel mese di luglio a seguito dell'ennesimo rifiuto da parte del presidente della Copmes di cedere l'immobile e dalla circostanza del suo arresto, che praticamente ha impedito il prosieguo delle trattative;

che i dipendenti dell'ex Alcatel si trovano senza retribuzione dal mese di aprile 1999 e senza alcuna prospettiva di ottenere ammortizzatori sociali perchè, stranamente, questi possono essere attribuiti solo in presenza di piano di ristrutturazione o di fallimento della azienda;

che l'indagine giudiziaria è in evoluzione per cui non se ne intravede la fine;

che il sindaco aveva svolto un ruolo di «padrinato» diretto a garantire l'affidabilità del progetto imprenditoriale gestito dall'attuale detenuto signor Attidi;

che la struttura ex Alcatel presenta una disponibilità di ben 130.600 metri quadrati;

che questa area potrebbe essere utilizzata in parte per l'insediamento del quarto polo della telefonia,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda attivare al fine di assicurare una prospettiva di lavoro produttivo ai 191 lavoratori aggirati da un imprenditore sponsorizzato irresponsabilmente da un ex Sottosegretario.

(2-00909)

NOVI. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che la giunta comunale di Napoli con delibera n. 116 del 27 novembre 1998 ha proposto al consiglio l'approvazione del contratto di servizio tra il comune di Napoli e l'ARIN ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 142 del 1990 e dell'articolo 4 della legge n. 95 del 1995;

che la bozza del contratto di servizio dovrebbe, secondo quanto dichiarato dall'amministrazione, regolare i reciproci impegni ed obblighi tra:

l'ente locale, nella sua qualità di titolare dei servizi;

l'azienda speciale, soggetto dotato di personalità giuridica autonomia gestionale ed economica;

che il contratto di servizio si limita ad un elenco di enunciazioni di principio rimandando ad una serie di atti successivi, non soggetti ad alcun controllo da parte del consiglio comunale in quanto demandati ad organi tecnici controllati dall'ARIN;

che l'oggettiva disciplina degli aspetti più importanti del servizio promana direttamente dal concessionario;

che non risulta ancora approvato dal consiglio comunale il «piano di programma», previsto dalla legge;

che il «piano di programma» dovrebbe fissare tra l'altro dei parametri di efficacia e qualità;

che i parametri costituiscono il vero nocciolo duro degli obblighi che l'ARIN deve assumere;

che l'ARIN non tiene conto della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 27 del 1994 e non propone all'attenzione del consiglio né una bozza del nuovo regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua né la carta del servizio di distribuzione;

che grazie agli articoli 2 e 26 del contratto si creano i presupposti per una indebita posizione di vantaggio precostituita per eventuali e futuri «privati concessionari»;

che il contratto di servizio sembra ideato per favorire il futuro privato concessionario, individuabile nel gruppo FIAT,

si chiede di conoscere le misure che si intende prendere per evitare che il contratto di servizio tra il comune di Napoli e l'ARIN debordi in un nuovo capitolo della tangentopoli napoletana.

(2-00910)

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999, è stato decretato lo scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) «per presenza di collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi»;

che, per l'effetto, il periodo di commissariamento straordinario spirerà, salvo diversa valutazione, in data 6 luglio 2000;

che con l'articolo 8 della legge 30 aprile 1999, n. 120, si è stabilito che il rinnovo dei consigli comunali «... si svolga in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno...» ed, in ogni altro caso, «... se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio ...» per l'effetto, anche in assenza di eventuali proroghe disposte, il rinnovo del consiglio comunale di Boscoreale avverrà tra il 15 aprile ed il 15 giugno del 2001;

che la commissione straordinaria in sede di audizione dei partiti politici e delle associazioni socio-culturali operanti sul territorio ha rappresentato, in via breve, alle stesse associazioni e partiti che sarebbero state rimosse le cause del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale,

l'interpellante chiede di conoscere se si intenda assumere iniziative tali da consentire il rinnovo del consiglio comunale di Boscoreale nel turno annuale ordinario 15 aprile-15 giugno 2000 o se persista ancora il grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Boscoreale.

(2-00911)

Interrogazioni

MILIO, CIRAMI, DE LUCA Athos, PETTINATO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il Governo avrebbe deciso che la sostituzione dell'attuale rappresentante italiano presso le Nazioni Unite ambasciatore Francesco Paolo Fulci con l'ambasciatore Sergio Vento avvenga il 15 novembre 1999;

che questo avverrebbe mentre è in pieno svolgimento la sessione annuale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha all'ordine del giorno questioni di primaria importanza per l'Italia come la riforma del Consiglio di sicurezza e la moratoria sulle esecuzioni capitali;

che appare gravemente pregiudizievole per il nostro paese privarsi in un tale contesto dell'esperienza e della conoscenza dei *dossier* dell'attuale rappresentante italiano all'ONU, la cui sostituzione durante l'assemblea generale verrebbe peraltro interpretata come una vera e propria rimozione;

che peraltro l'ambasciatore Fulci è stato eletto presidente dell'ECOSOC con un mandato che spira il 19 gennaio 2000;

che la professionalità e la competenza dell'ambasciatore Vento sono fuori discussione, ma che il problema è unicamente rappresentato dai tempi dell'eventuale dell'avvicendamento,

si chiede di sapere se il Governo, ove quanto affermato si riveli esatto, non intenda spiegare la ragione di questa misura apparentemente incomprensibile e se non intenda viceversa rivedere la sua posizione e stabilire un'altra data per l'avvicendamento nella carica di rappresentante permanente italiano presso le Nazioni Unite.

(3-03114)

BATTAFFARANO, LORETO, DI ORIO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la situazione delle vacanze del personale dipendente nei profili professionali tecnici delle qualifiche funzionali sesta, settima ed ottava negli Arsenalì della Marina, ed in quello di Taranto in particolare, è nota nella sua durata e decennale gravità;

che si supponeva che la situazione sarebbe migliorata a seguito dell'indizione dei concorsi (pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali*, 4ª serie speciale, n. 50 del 27 giugno 1997 e n. 51 del 1º luglio 1997);

che questi concorsi furono autorizzati, in un periodo di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevedeva una deroga al blocco

stesso, in misura complessiva pari a 75 posti per gli Arsenali della Marina, destinati a personale tecnico;

che la deroga era necessaria «a parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 1996 nelle stesse qualifiche»; in realtà la situazione era già da diversi anni critica, ed è giunta, nel frattempo, al limite del collasso;

che l'arsenale di Taranto, per svolgere i propri compiti istituzionali, ha dovuto far sempre più ricorso al mansionismo, utilizzando le figure professionali (operai) esistenti esclusivamente al suo interno; ciò ha avuto innegabili ripercussioni negative sul buon andamento e sulla produttività dello stabilimento stesso;

che l'*iter* amministrativo di questi concorsi non è stato, inoltre, così spedito come le esigenze richiedevano, ed oggi, a quasi quattro anni dalla concessione della deroga, si è ancora in attesa dell'arrivo di tale personale; molte sono state le difficoltà incontrate nell'espletare tali concorsi, probabilmente perchè a livello centrale non si è dato l'esatto peso e la corretta importanza che la situazione degli Arsenali richiedeva;

che alcuni concorsi sono andati addirittura deserti per i vincoli imposti nei bandi di concorso; in particolare ciò si è riscontrato per la quasi totalità dei concorsi a capo tecnico, settima qualifica funzionale; tali concorsi erano infatti riservati esclusivamente a personale interno appartenente alla sesta qualifica funzionale, nel profilo professionale di assistente tecnico della rispettiva area di professionalità, da almeno cinque anni, ed in possesso del diploma di maturità tecnica o professionale specifico; negli organici dell'amministrazione i dipendenti, in possesso di tali requisiti, erano però limitati a poche unità, non sufficienti a coprire i posti messi a concorso;

che altri concorsi (area chimica) hanno subito dei ricorsi amministrativi e sono attualmente bloccati;

che i restanti concorsi, in particolar modo per quelli relativi alle figure di assistente tecnico (nelle varie specializzazioni), le previste prove scritte ed orali sono terminate in un periodo compreso tra giugno e ottobre 1998;

che tra i vincitori dei suddetti concorsi una buona parte è risultata essere già dipendente del Ministero della difesa (in servizio sia presso gli Arsenali sia presso altri enti);

che comunque, ad oltre un anno di distanza dal termine delle selezioni concorsuali, la loro immissione in ruolo è ancora al di là da venire; ciò si deve sia alle innovazioni introdotte alla procedura relativa alle assunzioni nella pubblica amministrazione, sia a scelte ed a ritardi propri dell'amministrazione della Difesa;

che il 1º settembre 1999, con oltre 6 mesi di ritardo, sono stati immessi in ruolo presso l'Arsenale di Taranto 3 assistenti tecnici (di cui 2 già dipendenti interni), utilizzando le 25 autorizzazioni concesse nel febbraio precedente;

che grandi problemi si profilano, in particolare, per la copertura delle vacanze delle figure inerenti la settima qualifica funzionale, tra cui quella di capo tecnico;

che il concorso inerente tale profilo professionale sarà, infatti, riservato a personale interno appartenente alla stessa qualifica funzionale, con un'anzianità di servizio (generica) di almeno cinque anni, ed in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;

che con tali vincoli e senza il preventivo passaggio di qualifica dei dipendenti interni, vincitori dei concorsi della sesta qualifica funzionale in questione (in particolare gli assistenti tecnici), è certa l'impossibilità della copertura delle vacanze dei capo tecnici;

che in tal modo l'ente, anche dopo la non certa vicina conclusione dei corsi-concorsi, manterrebbe praticamente invariate le vacanze dei capi tecnici, anzi esse saranno aggravate dai prossimi pensionamenti del personale in servizio con tale profilo professionale; si noti che tra i dipendenti interni, vincitori dei concorsi portati a termine, molti svolgono già mansioni relative alla sesta qualifica funzionale e, in taluni casi, anche della settima qualifica funzionale;

che infine, non procedendo immediatamente al passaggio di qualifica di tutti i vincitori dei concorsi già dipendenti interni, si commetterebbe l'ingiustizia di includere nei corsi-concorsi, per il passaggio alla settima qualifica funzionale, quei pochi dipendenti già assunti e di escludere i loro colleghi, anch'essi vincitori dei medesimi concorsi, ancora non assunti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga in definitiva, per assicurare una parziale copertura delle vacanze nelle qualifiche funzionali tecniche ed onde evitare di giungere al collasso organizzativo:

di avviare immediatamente e senza incertezze le assunzioni del personale dipendente interno vincitore di tutti i concorsi già svolti, ed in particolar modo di quelli relativi alla sesta qualifica funzionale, per il profilo professionale di assistente tecnico;

di dare la possibilità a chi, tra questi ultimi dipendenti, risulti in possesso dei titoli di studio e di anzianità di servizio globale (al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi conseguenti alla riapertura dei termini) richiesti e di partecipare ai corsi-concorsi per la copertura delle vacanze nella settima qualifica funzionale ed in particolare modo per il profilo professionale di capo tecnico.

(3-03115)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che in data 24 settembre 1999 il Ministro della sanità ha disposto il sequestro di un toro clonato in violazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 116 del 1992 sulle sperimentazioni animali;

che la Convenzione sul brevetto europeo ratificata in data 29 settembre 1999 esclude esplicitamente la brevettabilità di specie vegetali e razze animali (articolo 53-b);

che un gruppo di illustri scienziati e ricercatori di fama nazionale ed internazionale ha sottoscritto un documento sui rischi della brevettabilità degli organismi geneticamente modificati (OGM) ed in

particolare sulle direttive CEE del 1990 e del 1999 che la consentono;

che, nonostante la direttiva n. 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche sia stata impugnata da tre paesi dell'Unione europea, fra cui l'Italia, il nostro paese ha recepito le modifiche introdotte alla convenzione del brevetto da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) al fine di anticipare gli effetti della suddetta direttiva europea impugnata dal Governo italiano, e questo nonostante l'EPO sia un organismo di natura prettamente tecnica non competente a modificare o anticipare direttive;

che a seguito delle modifiche apportare dall'EPO sarà possibile, a far data dal 1° settembre 1999, brevettare le invenzioni biotecnologiche, comprese quelle aventi ad oggetto gli animali,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda prendere per bloccare il recepimento in Italia delle modifiche introdotte alla Convenzione sul brevetto, palesemente in contrasto con la Convenzione stessa ed oltretutto contrastanti con la posizione assunta dall'Italia stessa in tema di brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche;

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di agire nelle opportune sedi per impedire l'entrata in vigore di norme che anticipano una direttiva sulla quale è atteso il pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea;

quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare il ripetersi di casi di illegale manipolazione genetica quale quello evidenziato nella premessa, al fine di tranquillizzare e proteggere l'opinione pubblica dai rischi che gli OGM rappresentano per l'ambiente e la salute dei consumatori.

(3-03116)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che un violento nubifragio, accompagnato da una tromba d'aria, si è abbattuto il 28 settembre 1999 sul territorio del comune di Bolsena, in provincia di Viterbo, e sul capoluogo provocando danni ed inondazioni;

che la violenza del maltempo è stata tragicamente sottolineata dalla morte di un agricoltore, travolto dall'acqua e dai detriti, scivolato lungo un pendio mentre, assieme alla moglie ed al figlio, tentava di recuperare una pompa da irrigazione rimasta nei pressi di un rigagnolo improvvisamente trasformatosi in torrente;

che, al di là del luttuoso evento, sono stati fortemente danneggiati il patrimonio pubblico e privato, infrastrutture viarie e fognarie ed idrauliche, con grave rischio e pregiudizio per la situazione igienico-sanitaria;

che ingenti danni sono stati causati al patrimonio lacustre ed alle strutture a protezione del lungolago mentre è stato già possibile rilevare l'inquinamento delle rive del lago a causa dei detriti e materiali riversati dai fossi;

che il sindaco del comune di Bolsena, dottor ingegner Paolo Equitani, ha immediatamente sollecitato l'intervento del settore decentrato OO.SS.MM. della regione Lazio a Viterbo chiedendo, per quanto di competenza, gli interventi urgenti e necessari a rimuovere lo stato di pericolo esistente, anche in previsione di possibili peggioramenti delle condizioni meteorologiche in presenza di strutture idrauliche e argini già ampiamente danneggiati;

che da parte dell'amministrazione comunale di Bolsena è stata tempestivamente inoltrata la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità per danni all'agricoltura nonché all'industria, al commercio e all'artigianato,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi il Governo intenda adottare con urgenza, stante la gravità della situazione, per permettere all'amministrazione comunale di Bolsena di intervenire con la tempestività che la drammaticità dell'evento richiede, per il ripristino delle garanzie igienico-sanitarie della zona, per il risarcimento dei danni agli operatori economici ed agli agricoltori del luogo, a dimostrazione e garanzia della presenza dello Stato, in tempi idonei a fronteggiare la situazione di estremo disagio venutasi a determinare nel Viterbese.

(4-16491)

MUNGARI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'articolo 19 della legge n. 870 del 1986 ha previsto la possibilità che le revisioni prescritte per autoveicoli e autovetture siano effettuate da personale della Motorizzazione civile presso strutture private che siano munite di idonee attrezzature;

che numerosi sono i cosiddetti centri di revisione e collaudo sorti in virtù della suddetta legge su tutto il territorio nazionale ad opera di privati che hanno investito ingenti capitali in attrezzature e infrastrutture all'uopo necessarie;

che l'articolo 80 del nuovo codice della strada consente che le revisioni periodiche possano essere effettuate presso imprese di autoriparazione all'uopo autorizzate, creando una situazione di grave squilibrio del mercato, non solo perchè prevede che le revisioni avvengano a cura del personale delle autofficine medesime, ma soprattutto per il fatto che il versamento a carico di queste ultime sia di sole lire 10.000, lasciando invariato quello di lire 50.000 a carico dei centri sorti in virtù della precedente legge n. 870 del 1986;

che tale situazione di evidente squilibrio, che non trova alcuna plausibile giustificazione, ha determinato la chiusura della stragrande maggioranza dei centri di revisioni ex articolo 19 della legge n. 870 del 1986, rendendo vani i cospicui investimenti effettuati dai loro titolari, costretti peraltro a licenziare il personale dipendente,

si chiede di conoscere se il Ministro intenda, a fronte della descritta situazione ingiustamente discriminatoria e di palese e grave iniquità, intervenire sollecitamente per rimuoverla in via definitiva con un provvedimento di parificazione dell'importo del versamento per ogni revisione a carico di tutti i soggetti autorizzati ad effettuare il servizio.

(4-16492)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. – Premesso:

che il quotidiano «Il Tempo» del 23 settembre 1999 pubblica la notizia che nel 1998 la polizia stradale ha sollevato 2.401.000 contravvenzioni per violazione del codice della strada e per lo stesso motivo ha ritirato 68.604 patenti di guida; non è possibile una valutazione di questo consuntivo, attribuito al Ministero dell'interno, senza conoscere il chilometraggio stradale sul quale è stato svolto il pattugliamento, il numero e le ore degli agenti impiegati e l'organico totale della polizia della Strada (compreso, cioè il personale d'ufficio, quello adibito a scorte e quello «distaccato a servizi speciali»);

che, dividendo per 365 i numeri resi noti dal Ministero dell'interno, si hanno 6.578 contravvenzioni e 177 ritiri di patente al giorno e suddividendo ancora questi numeri per 15.000, ammettendo che tale sia lo sviluppo chilometrico delle strade da sorvegliare (in realtà è assai più elevato) si perviene a valori irrisori; inoltre, mentre in alcuni tratti stradali viene riscontrata una presenza della polizia della strada forse eccessiva (ma comunque desiderabile), in altri tratti – come il tristemente proverbiale Grande raccordo anulare di Roma –, teatro di continui incidenti, illegalità e sopraffazioni, la presenza di pattuglie della polizia della strada o di altri Corpi di polizia è un evento rarissimo;

che il Governo ha deciso un ulteriore aumento degli organici delle forze di polizia, accentuando il primato dell'Italia quale paese che conta il maggiore numero di agenti di polizia per ogni 100 abitanti, ma non ha annunciato nuovi criteri addestrativi e d'impiego, atti ad elevare il rendimento a vantaggio della sicurezza del singolo cittadino contribuente;

che non è pervenuto riscontro agli atti parlamentari di sindacato ispettivo che, segnalando precisi e documentati episodi di comportamento arbitrario e/o illegale da parte di singoli componenti delle forze di polizia, sollecitavano misure adeguate anche a tutela dell'onorabilità e del prestigio della stragrande maggioranza degli appartenenti ai Corpi di polizia i quali eseguono il proprio dovere con dedizione e sacrificio con riconoscimenti esclusivamente formali;

che non è pervenuto riscontro agli atti parlamentari di sindacato ispettivo con i quali è stata sollecitata la ristrutturazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, assunto alle proporzioni di un elefantiaco Stato maggiore di forza armata, ove predominano persone prive della necessaria esperienza derivante da una seria carriera nei servizi di polizia;

che va estendendosi l'andazzo di organizzare servizi di polizia (prevalentemente di scorta, guida d'auto di privilegiati, consegna di let-

tere e/o plichi, sorveglianza ad edifici e/o appartamenti ed altro) cosiddetti «monoconsegna», criterio secondo il quale – per esempio – il carabiniere motociclista incaricato di recapitare una lettera al sovrintendente del Teatro dell'opera, assistendo al perpetrarsi di un grave reato (rapina, incidente mortale con fuga dell'investitore, eccetera), dovrebbe ignorare il tutto e proseguire verso il Teatro dell'opera;

che, secondo i quotidiani della capitale, non meno di 3.000 dei nuovi arruolati nei Corpi di polizia saranno assegnati a Roma nel cui centro storico, ove la microcriminalità è in crescendo e l'inosservanza del codice della strada è assurta a livelli da mettere a rischio la sicurezza dei cittadini, l'accennata proporzione fra addetti alla sicurezza (prevalentemente in servizio «monoconsegna») e cittadini raggiunge rapporti paradossali,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno e più corretto, anche in omaggio alla conclamata chiarezza e completezza dell'informazione, che il Ministero dell'interno renda di pubblica conoscenza le proprie attività a consuntivo ed i propri programmi in maniera meno approssimata e senza manipolazioni tendenti a magnificare l'opera dei responsabili del Ministero stesso ed a coprirne carenze ed omissioni, come prova il consuntivo sull'attività del 1998 della polizia della strada pubblicato dal citato quotidiano ed attribuito al Ministero dell'interno;

in particolare, rendiconti operativi, per quanto riguarda i consuntivi del 1998 della polizia della strada, con suddivisione, nonché con, il chilometraggio stradale sul quale è stato svolto il pattugliamento, il numero e le ore di servizio degli agenti impiegati in tali pattugliamenti, l'organico totale della polizia della strada (compreso, cioè il personale d'ufficio, quello adibito a scorte e quello «distaccato a servizi speciali») ed infine il genere d'infrazioni perseguite (essendo, comprensibilmente, assai diverso perseguire l'inosservanza di un divieto di sosta da quella di un superamento in curva o dalla mancata osservanza di uno stop);

il consuntivo dell'attività dei servizi ispettivi della polizia di Stato, attività che, secondo gli impegni assunti nel gennaio 1999 dal Ministro dell'interno in sede parlamentare, sarebbero stati potenziati;

lo stato d'avanzamento dell'attuazione dell'effettivo coordinamento fra polizia di Stato, Arma dei carabinieri Guardia di finanza e polizie municipali, enfaticamente annunciato dal Ministro dell'interno nel gennaio 1999 dopo l'ondata di criminalità che ebbe ad imperversare in Lombardia durante le festività 1998-1999;

quali iniziative siano state avviate per adeguare concretamente alle esigenze operative la struttura del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

l'opinione del Ministro della giustizia sui cosiddetti «servizi monoconsegna», in rapporto all'obbligatorietà da parte degli appartenenti ai Corpi di polizia del perseguimento di autori di reati commessi in flagrante;

i criteri d'assegnazione e d'impiego dei nuovi arruolati nei Corpi di polizia;

se, anche a seguito di quanto segnalato da atti parlamentari di sindacato ispettivo, siano stati modificati i criteri addestrativi nelle scuole della polizia di Stato;

l'ammontare dei contributi di cui i Corpi di polizia italiani beneficino nell'ambito di programmi e/o iniziative comunitarie.

(4-16493)

DOLAZZA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nell'opuscolo «Avvertenze per gli iscritti di leva», edito dalla Direzione generale leva - reclutamento obbligatorio - militarizzazione - mobilitazione civile e corpi ausiliari, edizione 1999, a pagina 15, sotto il titolo «F Servizio sostitutivo di leva», si legge: «I giovani, che desiderano prestare servizio sostitutivo di leva nei corpi di polizia municipale o in attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali, possono presentare apposita istanza in sede di visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione del diritto al rinvio all'ufficio leva di appartenenza»;

che numerose amministrazioni comunali sono in condizioni di documentare d'aver richiesto con congruo anticipo al Ministero della difesa l'assegnazione di giovani richiedenti il compimento di servizi sostitutivi di leva con impiego quali vigili urbani e sorveglianti di musei e di bellezze naturali;

che numerosi giovani hanno presentato regolare domanda per compiere il servizio sostitutivo a quello di leva in corpi di polizia municipale o in attività di vigilanza delle bellezze naturali;

che i competenti organismi del Ministero della difesa non hanno dato corso nè alle richieste dei giovani aspiranti a servizio sostitutivo di leva in corpi di polizia municipale o in attività di vigilanza delle bellezze naturali, nè alle richieste delle amministrazioni comunali cui al precedente capoverso,

si chiede di conoscere i motivi della segnalata inadempienza del Ministero della difesa ad obblighi imposti per legge ed i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda adottare quale correttivo.

(4-16494)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la rilevanza delle immagini contenute nel film (diffuso da un settimanale) che riprende a Valona il saccheggio dei *container* dell'operazione Arcobaleno è superata in gravità dalle successive informazioni e testimonianze relative alle relazioni fra esponenti della mafia, della malavita e dei traffici illeciti dell'Albania e le autorità italiane *in loco* (vedasi fra l'altro «Il Corriere della Sera» del 27 settembre 1999), fatti sui quali da settimane correvano insistenti voci in Italia e che, non possono non essere state oggetto di rapporti alle responsabili autorità di Governo da parte delle folte rappresentanze delle agenzie italiane d'*intelligence* in missione in Albania;

che nella scorsa settimana i rappresentanti responsabili del Governo in sede parlamentare hanno escluso in termini categorici che lo

svolgimento dell'operazione Arcobaleno abbia potuto subire intralci per responsabilità oppure omissioni da parte di personale italiano;

che il comportamento di testimoni passivi da parte di agenti armati della polizia di Stato, durante il saccheggio dei *container* a Valona, era imposto dagli accordi intergovernativi relativi alla presenza di personale armato italiano in Albania, come peraltro già verificatosi da parte di reparti dell'esercito italiano in occasione dell'aggressione ed uccisione di un imprenditore italiano a Tirana,

si chiede di conoscere:

quali misure siano state adottate nei confronti dei responsabili dei servizi segreti italiani nel caso questi ultimi avessero omesso di informare la responsabile autorità di governo su quanto accadeva in Italia per quanto riguarda i rapporti fra rappresentanti italiani e malavita locale e la sorte degli aiuti della Missione Arcobaleno;

come si spieghino, nel caso – come appare assai probabile – che i servizi citati abbiano puntualmente notiziato la competente e responsabile autorità italiana su quanto stava accadendo in Albania, le rassicurazioni recate al Parlamento dal Ministro dell'interno e dal Sottosegretario delegato alla protezione civile;

se non si intenda provvedere ad un sollecito ritiro dall'Albania di tutto il personale, civile e militare italiano, ivi in missione con costi non indifferenti a carico della comunità italiana.

(4-16495)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in occasione dello sciopero del 27 settembre 1999 dei dipendenti della Ferrovie dello Stato, società per azioni sotto il controllo dei Ministri dei trasporti e del tesoro, il Ministro dei trasporti assumendo il ruolo di uno dei milioni di cittadini danneggiati da questo sciopero ha dichiarato: «Tecnicamente le Ferrovie sono già al fallimento...», come riportato dalla quasi totalità degli organi d'informazione;

che i Ministri dei trasporti e del tesoro non hanno risposto, fra le altre, all'interrogazione 4-16185 del 14 settembre 1999 nella quale – premesso che nell'ambito del Ministero dei trasporti e della navigazione da tempo è stato nominato il capo dell'ufficio preposto alla vigilanza sulla Ferrovie dello Stato spa ma l'ufficio non è stato dotato delle necessarie strutture organiche per l'attuazione degli adempimenti istituzionali – si sollecitavano informazioni circa i controlli posti in atto dai Ministri vigilanti alla finalità di accertare il corretto adempimento da parte delle Ferrovie dello Stato spa degli obblighi corrispondenti alle ingenti sovvenzioni elargite dal Tesoro alla stessa spa ed in particolare quali iniziative fossero state attuate con la finalità di verificare l'assolvimento con modalità accettabili parte della stessa spa di quanto dovuto agli utenti paganti del servizio ferroviario per quanto riguarda gli aspetti più elementari di quest'ultimo;

che in occasione dell'accennato sciopero del 27 settembre 1999 la Ferrovie dello Stato spa non hanno fatto funzionare alcun servizio di informazione, accessibile almeno ad una significativa minoranza

di utenti, relativo ai servizi ferroviari che sarebbero stati comunque effettuati;

che fra i numerosi atti di sindacato ispettivo indirizzati al Ministro dei trasporti quest'ultimo ha sistematicamente omesso di rispondere alle richieste di spiegazioni e di interventi correttivi nei riguardi dell'indiscriminata *policy* della Ferrovie dello Stato spa di assumere all'esterno dell'azienda sia dirigenti (destinati anche a mansioni tecniche) del tutto privi di esperienza nel settore sia elementi privi di significativo *curriculum* professionale per il servizio relativo ai rapporti con la stampa, a pubblicità, promozione, immagine e rapporti istituzionali, con retribuzioni dell'ordine delle decine di milioni di lire al mese;

che fra i numerosi atti di sindacato ispettivo indirizzati al Ministro dei trasporti quest'ultimo ha sistematicamente omesso di rispondere anche alle richieste sia di spiegazioni e di interventi circa l'inutilità delle ricorrenti e costose campagne di pubblicità commissionate dalla Ferrovie dello Stato spa sia di informazioni sulle agenzie e/o studi interessati e dei destinatari di provvisioni riconosciute,

si chiede di conoscere:

l'opinione del Presidente del Consiglio dei ministri su quanto esposto in premessa;

quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei responsabili della mancata organizzazione di un servizio efficiente d'informazione sui treni non soppressi a seguito dello sciopero del 27 settembre 1999.

(4-16496)

BATTAGLIA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la commissione straordinaria della città di Bagheria (Palermo), nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1999 nei signori commissari dottor Fulvio Sodano, dottor Salvatore Mangano e dottoressa Laura Franchina, con delibera n. 43 del 28 giugno 1999, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 11, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, avviava la procedura per la individuazione della nomina di un segretario iscritto alla terza fascia professionale C, anziché in quella 1° B come in atto classificata;

che con successiva delibera n. 84 del 22 luglio 1999 la predetta commissione, nonostante il parere contrario dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ribadiva la volontà di avvalersi del citato articolo 11;

che con ulteriore delibera n. 99 del 29 luglio 1999 riconduceva il comune alla classe demografica di appartenenza, cioè la seconda, ai fini dell'assegnazione di un segretario di fascia corrispondente;

ritenuto:

che tra le altre motivazioni addotte dalla predetta commissione per l'esercizio della facoltà concessa dall'articolo 11, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, viene riferito che la città di Bagheria non sarebbe sede di uffici di particolare

rilevanza e non avrebbe una popolazione sufficiente nel numero a giustificare il mantenimento della precedente categoria;

che, pur essendo consapevoli che in effetti l'articolo 11, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 consente di avvalersi di un segretario comunale della fascia professionale corrispondente a quella demografica a cui l'ente appartiene, non si condividono le errate valutazioni sulle reali condizioni di vita della città e la motivazione che consentirebbe alla commissione di meglio scegliere un segretario di fiducia nell'ambito di una categoria inferiore,

si chiede di sapere perchè nella scelta indirizzata dai suindicati provvedimenti non si sia tenuto conto dei seguenti elementi:

la città di Bagheria è sede di importanti uffici come la sede distaccata del giudice unico del tribunale di Palermo, uffici finanziari, scuole superiori, eccetera;

il dato della popolazione residente è meramente parziale, poichè non tiene conto del gran numero di persone ivi domiciliate per motivi di lavoro;

è una città con un'economia particolarmente attiva sia nel campo del commercio che dell'agricoltura;

un provvedimento di tal genere penalizza ancor di più l'immagine della città e dei numerosi cittadini onesti ed operosi;

in un particolare momento, come quello che sta vivendo la città e tutto l'apparato burocratico del comune, è ancor più necessario assicurare figure professionali di alto livello senza nulla togliere alla professionalità del segretario sunnominato;

una commissione straordinaria proprio per il suo ruolo straordinario non dovrebbe porre in essere atti che vanno al di là della straordinarietà attivando provvedimenti che vanno ad incidere su scelte sostanziali, che non hanno nulla a che vedere con le motivazioni che hanno determinato lo scioglimento dell'amministrazione comunale.

(4-16497)

NOVI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'area di ricerca del CNR ora allocata in alcune palazzine del rione Toiano di Pozzuoli (Napoli) è destinata a trasferirsi nel padiglione 70 del complesso immobiliare di proprietà della ex Olivetti;

che questa rappresenta una soluzione temporanea in quanto la definitiva localizzazione è nell'area di Bagnoli;

che si spenderanno un miliardo e 300 milioni all'anno più IVA oltre a 6 miliardi di canone straordinario per il particolare adeguamento della sede agli scopi di ricerca, oltre a 492 milioni all'anno per il pagamento di servizi obbligatori sempre dovuti alla società che fa capo alla ex Olivetti;

che questa operazione, compresi gli impianti di climatizzazione, elettrici e tecnologici e di cablatura della sede, costerà 30 miliardi per i 9 anni che il contratto di fitto prevede;

che alcuni mesi fa 128 ricercatori e tecnici hanno già inviato al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica un documento in cui si contestavano i termini dell'operazione;

che all'ASL Napoli 2 è stata chiesta un'ispezione e la verifica delle condizioni di agibilità sanitaria e di sicurezza sul lavoro, essendo molti locali privi di luce naturale e con pilastri al centro delle stanze;

che dai due piani originali se ne sono ricavati quattro scavando anche sotto terra,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per bloccare questo autentico spreco di denaro pubblico al fine di ottenere una soluzione temporanea e se non si ritenga che con gli stessi soldi il CNR possa acquisire in maniera definitiva dei locali idonei per l'area di ricerca del rione Toiano di Pozzuoli.

(4-16498)

PREIONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Si chiede di sapere se il Ministro interrogato intenda recepire le opinioni e gli inviti rivoltigli congiuntamente dai sindaci dei comuni di Legnano, Rho ed Abbiategrasso nella seguente lettera:

«Comune di Legnano (provincia di Milano); Comune di Rho (provincia di Milano); Comune di Abbiategrasso (provincia di Milano).

Legnano, 15 settembre 1999, 31294, protocollo 4655.

Egregio signor Ministro di grazia e giustizia - via Arenula - Roma.

In relazione alla delega conferita al Governo sulla questione del decongestionamento del tribunale di Milano e degli altri tribunali metropolitani, esprimiamo le nostre più gravi preoccupazioni per la soluzione proposta dal consiglio giudiziario di Milano, che prevede l'accorpamento del territorio delle attuali sezioni distaccate di Rho e di Legnano al tribunale di Busto Arsizio.

Come è dichiarato nello stesso parere del consiglio giudiziario il circondario del tribunale di Busto Arsizio ricomprenderebbe così circa 955.000 abitanti in luogo degli attuali 414.000.

Il tribunale di Busto Arsizio si trova già in difficoltà per la presenza nel suo territorio dell'aeroporto della Malpensa, che comporta un notevole carico di lavoro che crescerà ulteriormente con il previsto prossimo spostamento degli scale aerei di Linate.

L'ampliamento del tribunale di Busto Arsizio comporterebbe grandi difficoltà a garantire in tempi ragionevoli un'adeguata dotazione di attrezzature e personale.

In proporzione alle dimensioni demografiche dovrebbe essere pari a due terzi di quella di Milano.

Vi sarebbero inoltre gravi problemi di collegamento, soprattutto dai comuni del Rhodense, trattandosi di zone completamente urbanizzate e soffocate dal traffico tra Malpensa e Milano.

Di fatto i cittadini di Rho dovrebbero attraversare la città di Legnano e l'intera città di Busto Arsizio per recarsi nel loro nuovo tribunale situato nella parte opposta di Busto Arsizio, raddoppiando gli attuali tempi di percorrenza necessari per recarsi da Rho a Legnano.

Ciò determinerebbe inoltre una grande perdita di tempo da parte delle forze di polizia, che sottrarrebbe disponibilità e risorse al controllo del territorio.

Non si può trascurare che Busto Arsizio è situato nella provincia di Varese, mentre Legnano e Rho essendo in provincia di Milano fanno riferimento a diverse realtà istituzionali organizzate su base provinciale (prefettura, provveditorato, eccetera).

L'accorpamento di Legnano e Rho a Busto Arsizio sarebbe anche in stridente contrasto con le prospettive di organizzare ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge n. 142 del 1990 l'area metropolitana di Milano.

Nascerebbero inoltre molti problemi per il coordinamento della polizia giudiziaria in quanto la Guardia di finanza, i carabinieri e la pubblica sicurezza sono organizzati su scala provinciale e quindi la procura di Busto Arsizio dirigerebbe operazioni di polizia giudiziaria rispondenti a strutture gerarchiche diverse.

Non possono essere trascurate dal Governo le valutazioni date dalle amministrazioni locali, che hanno conoscenza immediata delle caratteristiche del territorio.

I comuni della zona si sono ripetutamente espressi per l'istituzione di un nuovo tribunale.

Il comune di Abbiategrasso, contrariamente a quanto è stato affermato a fondamento della proposta del consiglio giudiziario, si è espresso con la delibera consigliare n. 129, adottata all'unanimità il 22 dicembre 1997 per il mantenimento della sezione distaccata del tribunale di Abbiategrasso nel circondario di un nuovo tribunale da istituire a Legnano.

I sindaci dei comuni dell'Abbiatense e del Magentino hanno chiesto con il documento congiunto del 10 febbraio 1999 l'istituzione del tribunale di Legnano e delle relative sezioni distaccate di Rho e di Abbiategrasso per «assicurare un effettivo decentramento della giustizia, consono alle caratteristiche sociali, economiche e demografiche omogenee del territorio».

La provincia di Milano con l'ordine del giorno approvato dal consiglio all'unanimità il 22 maggio 1998 ha ribadito "l'urgente necessità di decongestionare il tribunale ordinario di Legnano".

La regione Lombardia con la lettera del 20 giugno 1999 del suo presidente, ha ritenuto "improponibile l'accorpamento di parte del territorio di competenza del tribunale di Milano ai tribunali limitrofi" ed ha chiesto l'istituzione di un nuovo tribunale di Legnano.

L'attendibilità di queste valutazioni provenienti dalle istituzioni territoriali competenti ed attrezzate per l'analisi e la programmazione del territorio è sicuramente superiore a quella del parere, sia pur autorevole, del consiglio giudiziario, che imprudentemente e senza adeguati strumenti conoscitivi ha espresso valutazioni superficiali e poco informate.

Ricordiamo che il Governo in persona del sottosegretario Ayala ha accolto l'ordine del giorno presentato al Senato dal senatore Caruso e sottoscritto anche dal senatore Cortiana, che impegna a predisporre gli strumenti legislativi ed a determinare le condizioni anche di copertura

economica ed organizzativa perchè possano essere valutate le proposte legislative di istituzione di un nuovo tribunale preferibilmente a Legnano con sezioni distaccate a Rho ed Abbiategrasso.

Quali rappresentanti delle nostre comunità locali ribadiamo che questa scelta è l'unica che risponde alle caratteristiche sociali ed economiche della nostra zona e confidiamo che l'impegno, solennemente assunto nell'aula del Senato dal sottosegretario Giuseppe Ayala, venga onorato.

La divisione in due parti del territorio di Legnano, Rho ed Abbiategrasso e l'accorpamento di una di queste al tribunale di Vigevano e dell'altra a quello di Busto Arsizio sarebbe irrazionale e contrasterebbe sia con le peculiarità del territorio sia con l'esigenza di una efficiente e pronta amministrazione della giustizia in un'area omogenea di grande importanza economica e demografica, che sta ponendo anche gravi problemi di ordine penale.

Il nuovo tribunale potrebbe essere collocato a Legnano, che può disporre di un edificio idoneo e che più volte si è impegnata a garantire ogni necessità di strutture immobiliari.

A Busto Arsizio è in costruzione un ampliamento del palazzo di giustizia, che però è stato progettato in relazione alle esigenze del tribunale manifestate a suo tempo, quando la Malpensa era il secondo aeroporto di Milano con un traffico molto limitato e quando nessuno aveva neppure formulato l'illogica previsione di più che raddoppiare il numero dei cittadini serviti dalla struttura giudiziaria con l'accorpamento di Legnano e Rho.

Quindi l'ipotesi dell'ampliamento del tribunale di Busto Arsizio comporterebbe, a differenza della istituzione del nuovo tribunale, anche ingenti costi per garantire una sede adeguata.

L'importanza economica e demografica del nuovo tribunale e delle zone di Rho e di Abbiategrasso giustifica ampiamente il mantenimento in queste due città delle sedi distaccate del tribunale, che servirebbero di per sé un numero di cittadini più elevato di molti altri tribunali italiani.

Esemplare è il raffronto con il tribunale di Vigevano che serve solamente 167.000 abitanti.

Il consiglio giudiziario vorrebbe accorparvi un'area dove risiedono 221.000 persone, trascurando che questi cittadini attraverso i loro rappresentanti istituzionali hanno manifestato una volontà decisamente contraria.

La ringraziamo per l'attenzione che vorrà dedicare a questo nostro doveroso intervento ed al nostro territorio.

Saremmo lieti di ospitarla per un convegno sull'amministrazione della giustizia nell'Alto Milanese, che potremmo organizzare subito dopo il periodo feriale.

Sarebbe un'occasione importante per le nostre comunità e le consentirebbe di accertarsi direttamente delle nostre esigenze di giustizia.

In attesa di una sua cortese risposta le inviamo i migliori saluti.

Il sindaco di Legnano, il sindaco di Rho, il sindaco di Abbiategrasso».

(4-16499)

PIERONI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che gli allevatori italiani continuano con incredibili sforzi a far emergere la genuinità delle produzioni italiane cercando di riconquistare la fiducia dei consumatori, venuta meno per problemi generati in paesi come l'Inghilterra, dove ha avuto origine la vicenda della cosiddetta «mucca pazza», e il Belgio che ha prodotto «carne alla diossina»;

che importanti catene di distribuzione in collaborazione con numerosi produttori agricoli italiani hanno messo al bando i prodotti transgenici, facendo un grande sforzo organizzativo ed economico, e numerosi allevatori si sono attivati in stretto rapporto con le pubbliche amministrazioni investendo cospicue risorse per ricostruire un corretto rapporto di fiducia con il consumatore;

che è italiana, e per l'esattezza marchigiana, la prima esperienza europea ed internazionale di etichettatura della carne bovina al dettaglio in grado di garantire il consumatore sulla provenienza di ciò che mangia;

che ultimamente è stato presentato al pubblico «Galileo», il primo vitello clonato, copia genetica di Zoldo, toro di razza bruna; il vitello è stato ottenuto per mezzo di una tecnica di clonazione nel laboratorio di tecnologie della riproduzione (LTR) di Cremona;

che la LTR-CIZ è la divisione ricerca e sviluppo del Consorzio per l'incremento zootecnico (CIZ srl), una società di genetica animale di proprietà dell'Associazione italiana allevatori (AIA);

che la legge n. 30 del 1991, che regola la tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali per il miglioramento genetico, è stata modificata dal Parlamento con legge 3 agosto 1999, n. 280, che ha assegnato tale attività all'Associazione italiana allevatori;

che le attività di cui sopra vengono esercitate dall'AIA mediante «l'ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali» (articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 280) e l'ammontare delle risorse destinate a tali attività è di 200 miliardi annui,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l'AIA abbia agito in conflitto con il proprio mandato e in violazione delle attuali disposizioni normative e se non si ritenga necessario e urgente sospendere l'affidamento delle attività di cui alla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attesa che un'inchiesta amministrativa individui precise responsabilità;

quali iniziative si intenda attivare per garantire i consumatori, gli allevatori e i produttori zootecnici.

(4-16500)

MULAS, CAMPUS. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che domenica 26 settembre 1999 l'aeroporto di Olbia «Costa Smeralda» è rimasto bloccato fino a mezzanotte per un black out di tutto l'impianto di allineamento delle piste, impedendo qualsiasi operazione di decollo e di atterraggio;

che, pertanto, oltre 600 passeggeri rimanevano bloccati ad Olbia e moltissimi negli altri aeroporti nazionali che non potevano imbarcarsi per la Sardegna; mentre rimane ancora da stabilire l'entità del danno economico derivatone complessivamente:

che, a rendere inaccettabile l'accaduto, è che non si tratta di un episodio «sporadico» infatti non più tardi di qualche giorno un altro incidente analogo era stato imputato alla presenza di topi che avrebbero rosicchiato e danneggiato i cavi elettrici;

che, invece, l'amara realtà è che detto impianto sta per compiere 30 anni di vita ed i suoi 130 chilometri di cavi non possono più essere «rattoppati» per far fronte a tali frequenti corti circuiti,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti accaduti e delle condizioni in cui versa uno scalo così importante;

quali immediati ed urgenti provvedimenti si intenda disporre per individuare, da un lato le carenze e le responsabilità e, dall'altro quali iniziative di intervento si debbano adottare per provvedere quanto prima al ripristino della sicurezza dell'aeroporto «Costa Smeralda».

(4-16501)

BOSI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che domenica 26 settembre 1999 si è svolta, a Pisa, la partita di calcio Pisa-Livorno;

che la rivalità storica fra le due tifoserie è tradizionalmente conosciuta;

che già nella settimana che precedeva l'incontro si paventava il verificarsi di scontri ed atti di vandalismo;

che purtroppo, quanto temuto, è puntualmente accaduto, infatti il bilancio del giorno dopo ha fatto registrare che, oltre a numerosi danneggiamenti di vetrine, autovetture e quant'altro, vi sono stati feriti fra i rappresentanti delle forze dell'ordine;

che il sindacato provinciale delle forze di polizia, COISP ha denunciato l'impreparazione di alcuni funzionari della questura di Pisa, che avrebbero sottovalutato la presenza di un cantiere edile all'interno dello stadio, così come avrebbero autorizzato l'attraversamento della città alla tifoseria avversaria senza l'adozione di adeguate precauzioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che il questore di Pisa abbia adottato i mezzi e gli strumenti previsti in simili occasioni;

quali provvedimenti intenda adottare per individuare eventuali omissioni;

(4-16502)

MONTELEONE. – *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della giustizia.* – Premesso:

che l'ASL della provincia di Frosinone ha indetto una procedura di gara d'appalto per il servizio di termogestione e di manutenzione del-

le apparecchiature elettromedicali dell'Azienda provinciale, per un costo a base d'asta di lire 18 miliardi e 500 milioni più IVA, oltre il costo dei lavori in economia, per un periodo contrattuale di sei anni, prorogabili per altri sei, con norme di accesso alla gara estremamente selettive;

che la UGL e la Federlazio, adducendo varie e approfondite motivazioni, hanno contestato la procedura di gara; in particolare, l'organizzazione sindacale ha contestato l'esattezza dell'elenco dei presidi e dei dati sulle degenze/anno individuati nelle disposizioni tecniche di gara;

che con un comunicato stampa, la presidenza della regione Lazio ha reso nota una richiesta di revoca del provvedimento in oggetto, manifestando «...perplexità in merito alla delibera dichiarata a rischio di illegittimità e di inopportunità» e manifestando, altresì, l'intenzione di avviare un'indagine ispettiva;

che le contestazioni inerenti le procedure di gara per la termogestione e le apparecchiature elettromedicali si sommano ad una lunga serie di critiche e denunce sulle procedure di affidamento degli incarichi professionali, sulla gestione del personale e sugli appalti che hanno interessato numerose attività della citata ASL;

che i fatti sopra menzionati sarebbero da ritenersi ancor più gravi se si rivelassero collegati con il *deficit* di circa 200 miliardi, accumulato in soli due anni di attività dall'attuale direttore generale, così come più volte ipotizzato dalla locale UGL;

che tale *deficit*, qualora accertato, denoterebbe una vera e propria scellerata gestione del pubblico denaro,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover disporre opportune ispezioni al fine di verificare la legittimità della gestione dell'ASL di Frosinone, in relazione alla gara d'appalto per la termogestione e le apparecchiature elettromedicali, agli incarichi professionali, all'affidamento all'esterno dei servizi della mensa e della lavanderia e, in modo particolare, all'enorme *deficit* accumulato;

se, in relazione ai fatti esposti in premessa, risulti che la procura della Repubblica di Frosinone abbia avviato indagini volte a individuare eventuali responsabilità.

(4-16503)

BEDIN. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 184 del 1999 prevede che i segretari scolastici dipendenti dalle province, compresi i profili assimilabili, siano collocati, dal 1° gennaio 2000, in categoria C del nuovo contratto scuola pur provenendo dalla categoria D 3 del contratto di attuale appartenenza;

osservato:

che tale previsione gravemente pregiudizievole della figura dei medesimi in quanto si tratta, di fatto, di un ingiustificabile declassamento da un inquadramento giuridico ed economico per il quale è previsto il titolo accademico ad uno per il quale è previsto il titolo di scuola media superiore (responsabile amministrativo);

che i segretari scolastici della provincia dovrebbero sostenere successivamente un corso di riqualificazione (articolo 49 del contratto collettivo nazionale integrativo della scuola del 3 agosto 1999) per ottenere un riconoscimento giuridico già acquisito nell'ente di provenienza, considerando che la legge n. 124 del 1999, articolo 8, prevede il riconoscimento giuridico ed economico dei profili di provenienza;

che, per chiunque, una tale previsione risulta inaccettabile, soprattutto se sono possibili meccanismi giuridici (ruoli ad esaurimento) che possano evitare il suddetto declassamento,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per non mortificare proprio chi, non senza impegno e sacrificio, ha raggiunto un titolo accademico che gli ha permesso di accedere ad un ruolo per il quale tale titolo era previsto.

(4-16504)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che nei giorni scorsi il Governo ha trasferito dal patrimonio amministrato dal Ministero del tesoro alla Finmeccanica (spa controllata dall'IRI) la proprietà della quota del Tesoro stesso (50,1 per cento della Micro Elettronica Italiana (MEI), quotata per 11 miliardi di lire, di cui 2.000 di pronta disponibilità, finanziaria a propria volta detentrica (prima dell'operazione in oggetto) della partecipazione di controllo alla St Microelectronics STM, prospera industria di componenti per computer; quale contropartita il Ministero del tesoro ha ottenuto l'equivalente di azioni Finmeccanica che l'IRI, con modalità non precisate, si è impegnato a collocare sul mercato pubblico, il che ha fornito il destro agli autori dell'operazione di parlare *sic et simpliciter* di avvenuta privatizzazione della stessa Finmeccanica, sul cui 30 per cento del capitale il Governo ha imposto la clausola di *golden share*; il valore della Finmeccanica, valutato prima dell'operazione in oggetto in 6.000 miliardi di lire, è pertanto scattato a 17.000 miliardi di lire dei quali 2.000 di immediata disponibilità che la stessa Finmeccanica di fatto ha facoltà di utilizzare per finanziare progetti di sviluppo;

che la collocazione della quota MEI sul pubblico mercato avrebbe consentito al Ministero del tesoro di introitare non meno di 11.000 miliardi, con i quali sarebbe stato possibile apportare una sostanziosa riduzione al debito pubblico;

che l'operazione Tesoro – MEI – IRI – Finmeccanica, ha già provocato l'effetto negativo derivante dalla richiesta di risarcimento, avanzata al Ministero del tesoro dal presidente del Comitato per la liquidazione del gruppo chimico Rovelli (SIR), che nel 1993 investì 400 miliardi di lire (utili derivanti dalla liquidazione delle attività SIR) nella ricapitalizzazione della St Microelectronics (allora Sgs Thomson); a detta del comitato per la liquidazione del gruppo chimico Rovelli (SIR), che detiene il 49,9 per cento della MEI, il conferimento a titolo gratuito della quota MEI del Tesoro alla

Finmeccanica ha provocato una sopravvenienza negativa del valore di 5.000 miliardi e una perdita di bilancio di 400 miliardi;

che, in difformità con la *policy* enunciata tre anni or sono dal presidente dell'IRI, la Finmeccanica ha rinunciato ad alienare l'Ansaldo, onerosa azienda che non riesce ad inserirsi nel mercato mondiale del proprio settore produttivo, e la Elsag, mentre non è stato possibile reperire una sistemazione internazionale per l'Alenia Aerospazio, la cui sopravvivenza è prevalentemente dovuta ai proventi *ex lege* 24 dicembre 1986, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico), *ex lege* 11 maggio 1999, n. 140, «Norme in materia di attività produttive», ed altre diverse e disparate norme di legge, nonché per i contratti di studio e le commesse fuori mercato ottenute dal Ministero della difesa (che non ha mai spiegato il riconoscimento di 200.000 lire per ora lavoro nei contratti con l'Alenia) ed altre pubbliche amministrazioni, non ultima l'Agenzia spaziale italiana (ASI); sostanzialmente sono venute meno le condizioni indicate come indispensabili per una gestione risanata della Finmeccanica, il che pone preoccupanti riserve sulla sorte della quota MEI, acquisita dalla stessa Finmeccanica;

che viene dato per scontato come il fittizio risanamento della Finmeccanica indurrà il *management* di quest'ultima, verosimilmente per imposizione politica, ad investire risorse nei settori improduttivi e fuori mercato con risultati negativi e con modalità gestionali connaturate all'epoca della cosiddetta «guerra fredda»;

che l'impiego da parte della Finmeccanica, in supporto all'attuazione di progetti industriali, dei 2.000 miliardi di lire in liquidità ed in immediata disponibilità provenienti dalla quota MEI (acquisita dalla stessa Finmeccanica con le descritte modalità) è incompatibile con il contenuto dell'articolo 92, sezione terza, titolo V, parte terza, del Trattato istitutivo della Comunità europea, la cui inosservanza nella fattispecie farebbe incorrere l'Italia in pesanti sanzioni pecuniarie da parte della Comunità europea;

che il Ministro del tesoro non ha dato riscontro all'atto parlamentare di sindacato ispettivo 4-15514 del 15 giugno 1999 con il quale si chiedeva di conoscere i motivi per i quali lo Stato dovrebbe mantenere una partecipazione nella Finmeccanica e se lo stesso Ministro fosse a conoscenza dei danni causati all'erario ed alle Forze armate da programmi affidati alla Finmeccanica come, fra gli altri, quello per i cacciabombardieri AMX e dai tempi incredibilmente lunghi – allora denunciati dal Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica – con i quali le aziende Finmeccanica provvedono alle manutenzioni e alle revisioni dei velivoli dell'Aeronautica militare (alla quale praticano costi assai più alti di quelli delle altre industrie dell'Unione europea e degli stessi stabilimenti militari italiani);

che sul «Corriere della Sera» del 26 settembre 1999, in un'analisi della sintetizzata operazione Tesoro MEI – IRI – Finmeccanica, Alessandro Penati, fra i risultati dell'operazione stessa annovera e commenta: «...maxi-conferimenti, fusioni e collocamenti

generano maxi-commissioni per consulenti e banche d'investimenti, cosa che non guasta alle relazioni con il mercato...»,

si chiede di conoscere:

i motivi per i quali la proprietà della quota MEI del Ministero del tesoro non è stata posta direttamente sul pubblico mercato dallo stesso Ministero con certezza di ricavare un introito che avrebbe consentito una rilevante diminuzione del debito pubblico;

i motivi per i quali è stata posta in atto la descritta falsa privatizzazione della Finmeccanica, con i prevedibili, negativi commenti da parte degli ambienti finanziari internazionali;

quali garanzie reali il Governo possa fornire per assicurare che il formale risanamento della Finmeccanica non si vanifichi in breve tempo con operazioni e gestioni industriali, quali quelle del passato, con smaccata connotazione partitica clientelare, con esito disastroso ed in contrasto con la normativa comunitaria;

quale riscontro il Ministro del tesoro conti di dare alla richiesta di risarcimento danni, sintetizzata in premessa, avanzata dal Comitato per la liquidazione del gruppo chimico Rovelli (SIR);

i motivi per i quali il Ministro del tesoro, non ha risposto all'interrogazione 4-15514 del 15 giugno 1999;

se il Presidente del Consiglio e il Ministro del tesoro siano al corrente degli enormi danni indotti da alcune aziende Finmeccanica alle Forze armate e Corpi di polizia sia per la fornitura di beni e servizi di scadente qualità a prezzi scandalosamente eccedenti quelli del mercato internazionale sia per la risonanza negativa fra i quadri bassi e medi dei rapporti, a volte palesemente (come nel caso del bimotore da trasporto militare «rifatto» dall'Alenia con l'assistenza della Lockheed), intercorrenti fra i vertici militari ed aziende Finmeccanica;

nomi e/o ragioni sociali dei destinatari di commissioni e/o compensi per consulenze connesse con la sintetizzata operazione Tesoro - MEI - IRI Finmeccanica, come ipotizzato dal «Corriere della Sera»;

per quanto tempo ancora i contribuenti italiani dovranno accollarsi gli oneri della Finmeccanica che, costituita nei primi anni Cinquanta, come pubblico contenitore di aziende metalmeccaniche decotte ed avviate alla liquidazione, divenendo per i bilanci della Difesa e di altre pubbliche amministrazioni una falla permanente di perdite di risorse finanziarie senza adeguati corrispettivi, in un crescendo di perdite ripianate attraverso il sistema bancario parastatale ed altri *escamotage*, è andata invece consolidandosi in un limbo di privilegi per *manager* di designazione politica e per sindacalisti.

(4-16505)

PEDRIZZI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che il Ministero dell'industria, con decreto 20 luglio 1998, estende le agevolazioni previste dalle disposizioni della legge n. 488 del 1992 al settore turistico alberghiero ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 449 del 1997;

che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che «le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse in favore di progetti d'investimento finalizzati alla costruzione di nuovi impianti...»;

che lo stesso decreto, all'articolo 2, recita: «ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992 le attività svolte dalle imprese turistiche di cui all'articolo 5 della legge n. 217 del 1983, attraverso le strutture ricettive di cui all'articolo 6 della stessa legge...»;

che l'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 definisce strutture ricettive «... gli alberghi... gli agri-turismi...», e sono definiti agroturistici «... i locali, siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli...»;

che la legge regionale del Lazio n. 36 del 1997 all'articolo 7, comma 3, dice che l'iscrizione all'elenco provinciale è condizione necessaria per il rilancio dell'autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agro-turistiche;

che l'articolo 8, comma 3, della stessa legge regionale n. 36 del 1997 stabilisce, al punto «C», che deve essere allegato alla domanda di autorizzazione di cui sopra «il parere favorevole» del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale relativamente all'idoneità degli immobili e dei locali da utilizzare per l'attività agro-turistica;

che nella fattispecie gli immobili e i locali sui quali l'ASL deve dare parere favorevole sono oggetto di domanda di finanziamento e quindi non possono ancora essere considerati idonei;

che la Camera di commercio per l'industria, l'agricoltura e l'artigianato richiede al coltivatore diretto già iscritto nell'albo delle imprese come ditta individuale di fornire la data di inizio dell'attività agro-turistica per aggiungere quest'ultima alle altre già evidenziate nel certificato camerale;

che la suddetta iscrizione può quindi essere effettuata solo quando la ditta individuale agricola ha ottenuto l'autorizzazione comunale, a differenza di una qualsiasi società che si vede riportata sul certificato camerale le attività previste dall'oggetto sociale;

che un'azienda agricola iscritta nell'albo provinciale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 36 del 1985 ha titolo per poter svolgere le attività agro-turistiche;

che il poter svolgere l'attività agro-turistica, per le motivazioni evidenziate, non può risultare da certificato di iscrizione nel registro delle imprese;

che il comitato tecnico consultivo ex legge n. 488 del 1992 del 4 agosto 1999 (dopo 49 giorni dalla chiusura del bando), nella 26ª riunione al quesito posto dalla Banca Carige «... sull'ammissibilità di una ditta individuale per attività agrituristica... già iscritta all'albo delle imprese agro-turistiche istituito presso la competente commissione provinciale ma avrebbe omesso di dichiarare tale attività alla Camera di commercio per l'industria, l'agricoltura e l'artigianato di Genova», risponde: la norma pone la condizione che l'impresa compri, fin dalla data della domanda, di svolgere o poter svolgere l'attività agro-turistica attraverso il

certificato di iscrizione nel registro delle imprese; qualora l'impresa svolga già tale attività e possa testimoniarlo attraverso altra idonea certificazione, tenuto conto della particolarità dell'attività in argomento, si ritiene che la trascrizione sul certificato di iscrizione al registro delle imprese possa essere considerato un fatto puramente formale (un semplice strumento attraverso il quale riscontrare una condizione rilevabile attraverso altra certificazione) e, in questo caso, superabile ai fini dell'ammissibilità della domanda; qualora questa fosse l'interpretazione corretta della legge, si andrebbero a colpire quelle aziende deboli che maggiormente hanno bisogno di integrare le proprie capacità economiche;

che proprio in questi giorni il sistema bancario sta chiudendo le istruttorie relative alle pratiche di cui sopra, escludendo le attività agrituristiche,

si chiede di conoscere:

se l'iscrizione all'albo provinciale non costituisca prova che l'impresa agricola individuale possa svolgere (così come prevede la legge n. 488 del 1992) l'attività agro-turistica, tenuto conto della particolarità dell'attività in argomento;

se il bando, ammettendo al finanziamento anche nuovi impianti ivi compresi quelli agro-turistici, non abbia di fatto creato delle iniquità tra le strutture agro-turistiche e le altre strutture ricettive;

che cosa si intenda, infine, fare per eliminare l'iniquità creatasi.

(4-16506)

PEDRIZZI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la bozza di bilancio del Poligrafico dello Stato (in rosso per 163 miliardi per l'Istituto e per 170 nel consolidato di gruppo) presentata dal presidente Michele Tedeschi al nuovo consiglio d'amministrazione nominato dal ministro Giuliano Amato lo scorso agosto non è stata approvata («Il Sole 24 Ore» del 17 agosto 1999);

che il gruppo del Poligrafico dello Stato, che insieme alle controllate ha circa 7.000 dipendenti, si trova in una situazione di difficoltà per la riduzione degli acquisti da parte dello Stato e per il calo dei prezzi del prodotto determinato dalla forte concorrenza dei privati;

che fino all'anno 1996 i bilanci del Poligrafico, che si chiudevano con un utile di qualche miliardo, ma tacevano le sempre più evidenti inefficienze aziendali, venivano regolarmente approvati dal Ministero del tesoro;

che anche il bilancio presentato dal presidente Tedeschi per il 1997 si era chiuso in rosso per 614 miliardi come il 1998;

che anche per quest'anno si prevede una diminuzione sia del fatturato che del valore della produzione oltre che del risultato di gestione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda continuare a svolgere nei confronti del Poligrafico un mero controllo formale delle gestioni, come è stato fatto fino ad oggi o se, invece, intenda concorrere all'accertamento

dello stato reale della situazione gestionale, economica e finanziaria del Poligrafico e dell'intero gruppo;

se intenda altresì porre mano al suo risanamento anche con la sostituzione dell'attuale *management*.

(4-16507)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che a quasi 4 anni dall'inizio dell'inchiesta sulle cosiddette «pensioni facili», avviata nel novembre 1995 dal pubblico ministero di Grosseto e mentre le procure di mezza Italia sono ancora alla fase istruttoria, la procura di Bologna ha ordinato 111 rinvii a giudizio con l'ipotesi del reato di truffa;

che, secondo il pubblico ministero titolare dell'inchiesta, che ha esaminato più di mille pratiche insieme ai finanzieri del nucleo regionale di polizia tributaria, gli imputati avrebbero violato le norme previste dalla «legge Mosca» del 1974 sui riscatti previdenziali riservati a dipendenti di partito, sindacati e cooperative dal periodo che va dal 1943 al 1974;

che secondo la procura, in particolare, gli imputati avrebbero gonfiato i periodi di lavoro nei partiti o nei sindacati per ricostruire la propria carriera pensionistica o avrebbero presentato addirittura documentazioni false al Ministro del lavoro;

che l'elenco degli imputati contiene nomi eccellenti di personaggi di primo piano della vita politica italiana dal dopoguerra ad oggi, ai quali, secondo la procura, per recuperare gli anni privi di copertura previdenziale, era sufficiente versare una modesta somma di denaro a titolo contributivo per ricostruire la carriera previdenziale con il benessere del partito, del sindacato o della cooperativa di appartenenza;

che nella lista degli imputati figurano nomi di ex democristiani, di ex comunisti ed ex sindacalisti;

che si calcola che, a torto o a ragione, oltre 32.000 persone abbiano fatto ricorso alla «legge Mosca» e ai benefici che essa prevedeva, per un totale di diverse decine di miliardi di lire,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di sua competenza, siano a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, del caso, se e come intendano intervenire al fine di far cessare detto spreco di denaro pubblico a carico dell'Inps.

In particolare se dopo il 1974, secondo le risultanze dell'INPS, si siano registrati casi analoghi a quelli segnalati e per quali e quanti soggetti;

se, soprattutto in questa fase nella quale si discute, tra l'altro, di «mettere un tetto» alle pensioni cosiddette «d'oro», non si ritenga utile privare di eventuali privilegi coloro i quali non hanno alcun titolo per usufruire di pensioni che ad essi non spettano.

(4-16508)

PEDRIZZI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la popolazione di Timor Est sta vivendo giornate terribili dopo aver subito una orrenda repressione;

che la comunità internazionale, l'Italia, gli Stati Uniti e tutto l'Occidente, dopo aver assistito inerte alla carneficina che colà continua a consumarsi, a danno soprattutto della comunità cattolica, presa di mira dalle scorribande assassine dei commandi islamici, ha finalmente, con grande intempestività, convenuto di inviare una forza internazionale di pace al fine di riportare l'ordine e la legalità;

che il Governo italiano, in particolare, ha assunto un atteggiamento del tutto contrastante con l'attivismo che lo ha contraddistinto all'epoca della guerra del Kosovo, quando a essere oggetto di un altrettanto terribile genocidio erano gli albanesi Kosovari e islamici;

che, in occasione della tragedia di Timor Est, invece, coloro i quali, poche settimane orsono, si erano proclamati paladini dell'autodeterminazione dei popoli e della libertà religiosa e difensori degli innocenti oppressi e massacrati hanno taciuto,

l'interrogante chiede di sapere se il soprariportato diverso comportamento nei confronti di catastrofi umanitarie che hanno colpito migliaia di perseguitati sia da imputare alla diversa radice religiosa che contraddistingue i due genocidi e se si intenda anche dopo l'intervento dell'ONU, continuare a seguire con particolare attenzione le vicende di quel lontano paese.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere come intenda operare il nostro paese al fine di garantire l'incolumità della comunità cattolica.

(4-16509)

PEDRIZZI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che Bankitalia ha reso noto l'Albo dei gruppi creditizi che operano all'estero una specie di mappa *off-shore* del sistema bancario italiano, che si inserisce in una più ampia carta geografica delle società di diritto straniero;

che, secondo detto Albo, aggiornato al 12 agosto 1999, figurebbero 81 gruppi creditizi, fra cui *leader* sarebbe COMIT, con 60 società estere su un totale di 73; «Il Sole 24 Ore» del 17 agosto 1999);

che lo Stato estero preferito dalle banche italiane sarebbe il Lussemburgo, sul cui territorio sarebbero insediati 16 gruppi bancari per un totale di 40 società: 13 del San Paolo, 6 della Comit, 4 di Unicredit, 3 della Popolare Emilia, 2 della BNL e della Banca Roma, 1 della Banca Intesa, del Banco di Napoli, della Banca Lombarda, della Popolare di Bergamo, della Popolare Etruria, della Popolare Lodi, della Popolare Commercio e Industria, della Popolare Verona, del Mediocredito Centrale, della Banca Sella;

che in totale sarebbero 117 le controllate da banche italiane che, con vari nomi, sarebbero presenti nei cosiddetti «paradisi fiscali» (Stati

a bassa o bassissima fiscalità che, secondo la legge italiana, potrebbero essere scelti a scopo di elusione) o nelle piazze *off-shore* (aree o Stati con tassazione agevolata nei quali non sono presenti, tuttavia, controlli antielusione);

che tra gli altri paesi scelti dal credito e dalla finanza italiana spiccherebbero anche i Caraibi e le Antille,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto sopra riportato e reso noto dalla stampa italiana e, del caso:

se e con quali strumenti intenda intervenire al fine di evitare che capitali italiani finendo su piazze estere si sottraggano alle vigenti normative fiscali;

se ciò possa comportare vantaggi agli istituti creditizi ed ai privati che se ne avvalgono con conseguente danno all'economia italiana;

se sia a conoscenza dei motivi per i quali le banche italiane scelgano di aprire filiali *off-shore* e se detti motivi siano pienamente rispondenti alle norme vigenti nel nostro paese.

In conseguenza, si chiede di sapere se i clienti di dette banche siano in regola con tutte le norme vigenti in Italia, in particolare con quelle relative all'evasione e sull'elusione fiscale.

(4-16510)

MACERATINI. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che dal 12 aprile 1999 sono iniziati i lavori di riqualificazione ambientale e di arredo urbano di piazza Mastai, relativi al programma Centopiazze;

che lungo la facciata dell'ex-Monopolio dei tabacchi tempo fa è stata scavata una buca di circa cinque metri per installare ampi tubi color arancione e altri contenitori in cemento per eventuali utenze; improvvisamente, nel pomeriggio dello scorso 22 giugno, lo sterro è stato ricoperto;

che la buca misteriosamente riempita si trova lungo via della Luce, dove un tempo sorgeva un'antica via romana con relative ville suburbane; probabilmente nella zona non sono stati fatti degli scavi e scarsa è la documentazione archeologica su Trastevere;

che durante i lavori sono anche stati rimossi tutti i preziosi sampietrini estratti da una cava di Marino tra il 1860 e il 1863 per la risistemazione della piazza di Pio IX, molti dei quali sono stati caricati su diversi camion e portati via;

che con un articolo apparso sul quotidiano «Il Tempo» del 18 settembre 1999 si ha notizia che sulla via Ardeatina al civico 521 è sistemato un deposito di sampietrini,

si chiede di conoscere:

quali interventi la Sovrintendenza per i beni culturali di Roma abbia autorizzato per la zona di piazza Mastai e se vi sia stata

segnalazione da parte della ditta appaltatrice che opera sulla anzidetta piazza di ritrovamenti archeologici;

se risultino le ragioni per le quali è stata sostituita la tradizionale pavimentazione in sampietrini della medesima piazza Mastai con il nuovo lastricato;

se risulti infine quale sia la destinazione ultima dei sampietrini rimossi, se ci sia un deposito comunale per gli stessi, se tale deposito sia quello di via Ardeatina 521, citato nelle premesse e se tali sampietrini verranno riutilizzati per il rifacimento del manto stradale di altre vie o piazze della città.

(4-16511)

MONTAGNINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che con decreto ministeriale n. 23010 del 20 giugno 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha autorizzato l'INPS, in applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 maggio 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, a provvedere al pagamento diretto, ai lavoratori interessati, del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto ministeriale n. 19962 del 9 febbraio 1996, n. 20135 del 2 marzo 1996, relativamente alla ditta Italkali spa, con sede legale a Palermo, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1996;

che a tutt'oggi, nonostante siano trascorsi oltre due anni dall'entrata in vigore della normativa in deroga, i lavoratori dell'Italkali non hanno ricevuto il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria spettantegli;

che il diritto dei lavoratori non può essere compromesso e vanificato dall'ostruzionismo aziendale, né da altri vincoli procedurali che, peraltro, la normativa ha provveduto a rimuovere;

che la regione siciliana ha provveduto all'invio all'INPS – sede di Palermo – degli elenchi nominativi dei lavoratori interessati;

che, pertanto, occorre procedere senza indugio agli ulteriori adempimenti per garantire la piena affermazione del diritto dei lavoratori, che non può essere affidato a procedure legali ma all'esercizio del dovere da parte degli organi competenti;

che da parte dell'INPS devono essere rimborsate alla regione siciliana le somme da questa anticipate ai lavoratori per il trattamento straordinario d'integrazione salariale;

che appare assolutamente incomprensibile ed inaccettabile l'inerzia del Ministro del lavoro rispetto al problema ancora irrisolto, nonostante l'esistenza di una specifica normativa,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per garantire il pagamento diretto ai lavoratori dell'Italkali del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1996, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 maggio 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché dal decreto ministeriale n. 23010 del 20 giugno 1997.

(4-16512)

PAPPALARDO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, con deliberazione della giunta regionale pugliese n. 5849 del 21 settembre 1990, veniva approvata la graduatoria dei vincitori del concorso riservato per titoli ed esami a 175 posti di insegnanti educatori, in applicazione della legge regionale n. 16 del 9 giugno 1987, recante norme organiche per l'integrazione scolastica degli alunni handicappati;

che i vincitori del succitato concorso sono stati immessi nei ruoli del personale dipendente della regione Puglia con decorrenza 1° gennaio 1992;

che l'articolo 5 della citata legge regionale n. 16 del 1987 precisava che al personale addetto ai servizi di integrazione scolastica andava attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, il quale recepiva il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti locali;

che a seguito dell'approvazione della legge 3 maggio 1999, n. 124, gli insegnanti educatori della regione Puglia che assolvono funzioni di sostegno agli alunni portatori di *handicap* sembrano destinati a rimanere gli unici docenti alle dipendenze degli enti locali, pur prestando servizio nelle istituzioni scolastiche statali,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente ricercare, di concerto fra loro, una soluzione che consenta la definitiva, piena equiparazione giuridica ed economica degli insegnanti di cui sopra ai docenti della scuola statale, anche al fine di garantire una loro più razionale utilizzazione e una completa integrazione delle delicate funzioni da essi svolte nell'organizzazione del lavoro scolastico.

(4-16513)

SARACCO, MORANDO, TAPPARO, FASSONE, PREDA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che la legge n. 230 del 1998 ha stanziato 120 miliardi annui destinati al Fondo nazionale per la gestione del servizio civile;

che con tale stanziamento si sono coperte solo le spese derivanti dall'arruolamento di 44.600 obiettori;

che le domande per l'obiezione di coscienza presentate nel 1997 sono state 57 mila e nel 1998 sono state 72 mila;

che i 120 miliardi stanziati non sono sufficienti a coprire le spese per i 30 mila obiettori in partenza da settembre 1999 a tutto dicembre 1999;

che gli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori anticipano le paghe, le spese di vitto e alloggio agli obiettori ricevendo il rimborso spese dei distretti mediamente dopo 5 o 6 mesi, anzichè dopo 40 giorni come previsto dalla legge;

che, ad esempio, in provincia di Alessandria, dove gli obiettori impegnati sono circa 500, le associazioni, in un incontro con i parlamentari in data 20 settembre 1999, hanno segnalato numerose difficoltà

e il blocco delle loro attività per le ragioni sopraindicate ed anche per la mancata sostituzione degli obiettori che hanno ultimato il servizio con altri in partenza,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere affinché il rimborso spese dovuto agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza avvenga in tempi rapidi per l'arretrato e nei tempi previsti dalla legge in seguito;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per sostituire gli obiettori che hanno ultimato il servizio e per fare fronte alla spesa per i 30 mila obiettori in partenza nel terzo quadrimestre 1999, evitando che siano congedati per esubero.

(4-16514)

AVOGADRO, ANTOLINI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che con la promulgazione della legge n. 216 del 6 marzo 1992 si sono stabiliti i principi con cui dovevano essere emanati i decreti legislativi contenenti le modifiche agli ordinamenti tra il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare e del personale delle Forze armate;

che tali decreti dovevano prevedere la sostanziale equiparazione per il personale citato nelle materie del riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, al fine di ottenere una disciplina omogenea tra gli stessi;

che l'emanazione del decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995, riguardante il personale delle Forze armate, in attuazione dell'articolo 3 della predetta legge, non ha tenuto fede ai principi di omogeneità e di equiordinazione, così come sancito dalla legge n. 216 del 1992, creando una notevole disparità di trattamento tra il personale sottufficiale delle tre Forze armate e quello delle forze di polizia ad ordinamento militare;

che la legge n. 196 del 1995 ha disatteso ai principi sanciti dagli articoli 3 e 52, terzo comma, della Costituzione, nonché quelli relativi allo stato giuridico dei sottufficiali (articolo 3 della legge n. 599 del 1954) che include anche la Guardia di finanza, come disposto al titolo I;

che con l'emanazione e l'applicazione del decreto legislativo n. 196 del 1995 il personale sottufficiale delle tre Forze armate ha subito oltre che un danno economico, in quanto discriminato nel grado dai colleghi delle forze di polizia ad ordinamento militare, anche un danno morale;

che con la legge n. 266 del 6 agosto 1999 il Governo ha sanato la posizione relativa ai gradi di sergente e sergente maggiore (ruolo sergenti), omettendo la risoluzione relativa all'atto Senato n. 319-A che riportava nelle note all'articolo 14 il correttivo dei vari ruoli;

che in merito a tale delega il Cocer, espressione democratica di una libera elezione che rappresenta la volontà politica del personale del comparto Difesa categoria B, ha avuto un incontro il giorno 6 settembre

1999 con la delegazione dello Stato maggiore della Difesa al fine di proporre i correttivi al decreto legislativo n. 196 del 1995;

che il riordino della legge non prevede oneri finanziari per l'anno 1999, ma con la riduzione della leva i relativi fondi per la Difesa potranno essere stanziati per l'anno 2000 inglobando il riordino,

si chiede di conoscere:

se sia intenzione del Ministro in indirizzo intervenire per porre rimedio a questa disparità di trattamento evidenziata in precedenza, dando effettiva applicazione alla legge n. 216 del 1992;

se non si ritenga necessario applicare anche al personale delle tre Forze armate le norme transitorie del decreto legislativo n. 198 del 1995 con la relativa ricostruzione della carriera alla data del 1° settembre 1995 ai soli fini giuridici.

(4-16515)

MANCONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che a 15 anni Miriam Casagrande, allo scopo di ottenere il libretto sanitario, viene sottoposta a vaccinazione antitifica;

che immediatamente dopo, insorgono gravi problemi di salute che, praticamente, non le consentono più di alimentarsi; e, in ogni caso, rendono assai difficile l'alimentazione;

che la diagnosi conferma che il danno va imputato alla vaccinazione che ha reso la ragazza allergica ad almeno 42 alimenti e a diversi pollini;

che il suo apparato digerente e il sistema immunitario sono ormai irreparabilmente danneggiati,

considerato:

che l'unica terapia efficace si dimostra quella omeopatica;

che in tempi peraltro molto lunghi, questa consente a Miriam di riprendere faticosamente una vita quasi normale, seppure con moltissime limitazioni;

che il Ministero della sanità riconosce nel 1998 il nesso di causalità tra la malattia di Miriam e la vaccinazione antitifica;

che nonostante ciò, le spese per la terapia medica e il recupero scolastico della ragazza sono sostenute interamente dalla famiglia;

che per le spese mediche e per l'alimentazione particolare che Miriam deve seguire, la famiglia sopporta un onere di circa un milione di lire mensili;

che a seguito delle molteplici richieste per ottenere un sostegno economico, l'ASL di competenza della regione Marche ha replicato di non riconoscere la medicina omeopatica tra quelle per le quali è previsto un rimborso,

si chiede di sapere quali provvedimenti questo Ministero intenda adottare affinché, a partire dal caso specifico, e da altri analoghi, le medicine «non convenzionali» siano equiparate a quelle «convenzionali», così che a ogni cittadino possa essere assicurato il rispetto di un diritto fondamentale, quale quello alla salute.

(4-16516)

MARINO, MARCHETTI, MANZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi della legge sul diritto d'autore del 1941 ha il monopolio legale dell'intermediazione dei diritti d'autore con l'obbligo di tutelare tutti gli autori che si vogliono iscrivere;

che oltre al perseguimento degli interessi dei propri associati la SIAE è tenuta ad operare per la tutela morale, giuridica ed economica del diritto d'autore;

che attualmente la gestione dell'ente è affidata ad un commissario di nomina governativa;

che da mesi migliaia di interessati, pur avendo già versato onerosissime quote d'esame, attendono ancora e non riescono a sostenere l'esame di iscrizione per beneficiare del servizio reso dalla SIAE;

che, al di là della questione concernente le modalità ed i contenuti di un esame, che senz'altro, ad avviso degli interroganti, debbono essere rivisti ed adeguati al mutato contesto storico, è assolutamente inaccettabile che migliaia di cittadini siano costretti a pagare cifre a dir poco esose (circa lire 1.000.000) per attendere inutilmente per mesi un servizio che la SIAE è tenuta ad assicurare,

si chiede di sapere:

quando la SIAE si deciderà ad indire gli esami di iscrizione e per quali motivi essi sinora non si siano svolti;

quali iniziative si intenda sollecitare e promuovere perché il commissario governativo garantisca una gestione efficiente e trasparente a partire dagli stessi esami di iscrizione;

se non si ritenga che la SIAE debba svolgere un ruolo più incisivo nel campo della promozione culturale e della tutela delle opere dell'ingegno in senso ampio, senza finire per essere soltanto un invisibile esattore.

(4-16517)

PREIONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che nella mattinata odierna si è tenuto un convegno sull'uso di cartelloni pubblicitari lungo le strade, deprecando il fatto che vi siano oltre settanta milioni di cartelloni abusivi e che il fenomeno sia in costante ed incontrollato aumento;

che il convegno è stato promosso da Legambiente in associazione con la ditta Affitalia (Via Giorgio Giulini, 2 - Milano), impresa commerciale che «vuole essere per i propri clienti un punto di riferimento affidabile che garantisca sempre, al di là di una singola campagna in affissione, un servizio su misura e soprattutto un'attività di consulenza per tutte le problematiche legate a questo settore, sia di pianificazione che tecniche».

che nel corso del convegno è stato illustrato lo studio effettuato dal professor avvocato Sandro Amorosino per la redazione di una proposta di legge, nella quale, con la lodevole premessa della necessaria

priorità della tutela di interessi pubblici ed in particolare di valore ambientale e paesaggistico, più realisticamente si giunge poi alla previsione che «un ruolo ed una funzione fondamentale nella autorizzazione e nel controllo della diffusione sul territorio di mezzi pubblicitari venga attribuito ai comuni:

1) mediante piano delle affissioni comunale redatto in collaborazione con le organizzazioni rappresentative degli operatori del settore (chi? quelli che fanno i cartelloni pubblicitari?), previa intesa con le sovrintendenze competenti (si fa per dire!);

2) con la prescrizione che «il comune, attraverso un apposito ufficio, che non sia quello che si occupa del rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, conceda le autorizzazioni per l'installazione di strutture che comportino modificazioni fisiche rilevanti dello stato dei luoghi e che il rilascio o il diniego di autorizzazione avvenga entro trenta giorni dal deposito della domanda, e se decorreranno 45 giorni dalla presentazione senza alcun cenno da parte della amministrazione, l'autorizzazione si intenderà rilasciata a tutti gli effetti di legge,

si chiedi di sapere se il Ministro in indirizzo si sia resa conto che iniziative quali quelle assunte da Legambiente e Affitalia, alle quali aderisce in rappresentanza del Governo siano meritevoli di serie indagini.
(4-16518)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che a pagina 18 del «Corriere della Sera» del 29 settembre 1999 è stato pubblicato un avviso a pagamento del Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del Tesoro, dal titolo «Estratto avviso di gara a procedura aperta», avviso con cui si dà notizia che «Il Ministero del tesoro, azionista totalitario della società Poste italiane, intende avvalersi per la durata di almeno ventiquattro mesi, della consulenza di una società o di un raggruppamento di imprese che abbia già maturato esperienza nel settore postale, per assisterlo nell'analisi dei processi di ristrutturazione dell'azienda e delle partecipate, attualmente in corso... Le offerte non potranno superare 1.032.013,8 Euro (due miliardi di lire), IVA inclusa... Le offerte dovranno essere presentate a pena di esclusione in lingua italiana e pervenire all'indirizzo... entro e non oltre le ore 12 del 9 novembre 1999»;

che è apprezzabile l'intendimento del Ministero del tesoro di sottoporre ad un controllo il processo di ristrutturazione della società Poste italiane (la cui gestione peraltro è motivo di sistematiche critiche), differentemente da quanto viene fatto per la Ferrovie dello Stato spa per la quale non esiste neppure un ufficio vigilanza funzionante da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione;

che fra il personale del Ministero delle comunicazioni vi sono numerosi elementi con rilevante esperienza nel settore postale (non transitati alla società Poste italiane), attualmente con mansioni scarsamente convincenti, che sicuramente avrebbero potuto disimpegnare quell'analisi dei processi di ristrutturazione, eccetera per i quali invece

si ricorre a risorse esterne con spesa non inferiore ai due miliardi di lire;

che i quarantuno giorni intercorrenti fra la pubblicazione su «Corriere della Sera» dell'estratto dell'avviso di gara ed il 9 novembre, termine di scadenza della presentazione delle offerte, appare un lasso di tempo eccessivamente breve per redigere un'offerta seria e dettagliata, con particolare penalizzazione per eventuali concorrenti stranieri dato che si impone la presentazione dell'offerta in lingua italiana,

si chiede di conoscere:

l'attuale organico del personale del Ministero delle comunicazioni con ripartizione di settore e di mansioni, nonché gli incarichi ricoperti dagli elementi già nell'amministrazione delle poste e comunque in connessione con queste ultime;

se la ristrettezza dei tempi fra pubblicazione degli avvisi di gara e presentazione delle offerte non penalizzi eventuali concorrenti dei paesi europei e non, occultando intese ed accordi illeciti;

se non sia il caso di sospendere la gara al fine di accertarne l'effettiva utilità e, in caso affermativo, porre i termini in modo da consentire una più vasta partecipazione.

(4-16519)

WILDE. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della giustizia.* – Premesso:

che il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1998 dell'ASI ha esposto un vistoso debito verso l'ESA pari a ben 573 miliardi di lire;

che in considerazione della gravissima situazione finanziaria, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è stato costretto per salvaguardare gli interessi nazionali in ESA, compromessi dalla cattiva amministrazione dell'ASI, ad emettere il decreto del 6 agosto 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 8 settembre 1999 nel quale si autorizza l'ASI a ricorrere al mercato finanziario fino alla concorrenza di 573 miliardi di lire, da ammortizzare nel periodo di dieci anni per estinguere la situazione debitoria cumulata verso l'ESA;

che la delegazione italiana in ESA presieduta dal presidente dell'ASI, continua intanto ad assumere ulteriori impegni in ASI in modo del tutto acritico e senza alcun doveroso controllo da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

che la commissione ispettiva istituita per accertare la legittimità dei concorsi interni esperiti in ASI ha tra la documentazione acquisita agli atti anche una lettera inviata dal Ministro vigilante *pro tempore* al presidente dell'ASI in data 6 febbraio 1998 che sembrerebbe essere stata predisposta all'insaputa degli uffici competenti del Ministero dell'università,

l'interrogante chiede di sapere:

se nell'imminenza dell'emanazione della legge finanziaria per l'esercizio 2000 i Ministri competenti non intendano procedere a rigoro-

si accertamenti delle spese sostenute dall'ASI negli esercizi precedenti, in relazione anche alla legittimità delle spese sostenute dirette e/o indirette per consulenze nazionali ed internazionali;

quali siano le procedure seguite per l'individuazione della cordata bancaria a cui l'ASI si rivolgerà per la concessione del prestito;

se il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non intenda con il concerto del Ministro degli affari esteri rivedere accuratamente la situazione dei programmi in ESA procedendo soprattutto a radicali modifiche dell'attuale delegazione in ESA sempre meno credibile in ambito internazionale;

se vi siano stati coinvolgimenti del Ministero vigilante e, in caso affermativo, quali, nella definizione e modalità di svolgimento dei concorsi di cui in premessa sulla base degli atti di corrispondenza tra Ministero vigilante stesso e presidenza dell'ASI.

(4-16520)

LAURO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che all'Alenia Marconi del Fusaro, nel corso dell'assemblea dei lavoratori tenutasi il 27 settembre 1999, la contestazione dei lavoratori si è levata verso i piani di ristrutturazione proposti dall'azienda, che prevedono tagli occupazionali;

che il piano presentato della Finmeccanica non risponde ai nuovi scenari che sono delineati per l'alta tecnologia in Europa alla luce degli accordi dell'Italia con i governi inglese e francese sulla cooperazione per l'alta tecnologia e la difesa, che prevedono, al contrario, un incremento del settore;

che il piano prevede, delle esternalizzazioni da attuare dopo la ristrutturazione, cedendo così a piccole realtà esterne al lavoro;

che il progetto non è da condividere perchè in Campania non esistono piccole aziende in possesso dell'alta tecnologia richiesta;

che le soluzioni prospettate non sono credibili in quanto cedere il lavoro all'esterno significa toccare il cuore della produzione del Fusaro e di Giugliano procedendo poco per volta allo smaltellamento dei due siti,

l'interrogante chiede di conoscere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per evitare lo stato di cose prospettato e se non intenda ravvisare la contraddittorietà presente nel piano Finmeccanica, che da un lato prevede accordi di cooperazione all'estero e dall'altro pratica dei tagli.

(4-16521)

MUNGARI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che Crotone, capoluogo di provincia, è dotato di un presidio ospedaliero di 800 posti-letto, deputato a sopperire insieme alle strutture accreditate alla domanda sanitaria dell'intera popolazione provinciale (300.000 unità circa);

che, come previsto dalle nuove norme della riforma sanitaria, il finanziamento delle strutture è basato, come noto, non più sul criterio della quota capitaria, bensì sul sistema del DRG;

che tale sistema è finalizzato ad un altro grado di efficienza delle strutture manifestata da una riduzione delle giornate di degenza e da una razionalizzazione e un miglioramento della produttività dei servizi;

che è ragionevolmente prevedibile, tenuto conto del numero dei residenti nel territorio provinciale, una elevata e sempre più crescente domanda di esami diagnostici, quali la risonanza magnetica nucleare, la tomografia assiale computerizzata (TAC), la radiologia convenzionale, la scintigrafia e l'ecografia;

che è del tutto incomprensibile, per non dire aberrante, il fatto che un presidio ospedaliero di tanta importanza ed in funzione da circa trent'anni non si doti di tali essenziali servizi diagnostici, e segnatamente degli apparati di risonanza magnetica nucleare e di scintigrafia, privilegiandosi così l'accreditamento delle strutture private con conseguente, notevole aggravio di costi della sanità pubblica;

che tutto questo si pone come un fattore aggravante delle varie disfunzioni che hanno determinato il recente provvedimento della magistratura di Crotone di sottoposizione a sequestro dell'intera struttura ospedaliera, fatti salvi soltanto i servizi di emergenza,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per riportare sollecitamente il presidio ospedaliero di Crotone ad uno *standard* accettabile di prestazioni sanitarie rispetto al sistema sanitario nazionale a tutela della salute pubblica in una zona strutturalmente depressa, in conformità peraltro ai principi di economicità e di razionalizzazione posti a base della recente riforma del servizio pubblico sanitario.

(4-16522)

WILDE. *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il 20 settembre 1999, in concomitanza della visita della Commissione antimafia a Brescia, il sindaco Corsini richiedeva che i 250 profughi kosovari ospitati presso le baracche di via Labirinto, via Borgosatollo e cascina Catafame fossero espulsi;

che la mattina del 23 settembre 1999 una cinquantina di agenti delle forze dell'ordine recatisi sul posto con pullman pronti a caricare i profughi per portarli al centro di Foggia hanno potuto rilevare che nessun profugo era presente; è da notare che il trasferimento dei 250 kosovari è una delle misure scaturite dall'incontro del 14 settembre 1999 a Roma tra il Ministro dell'interno ed il sindaco Corsini, a seguito di una lunga serie di episodi di violenza avvenuti sia in città che in provincia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi l'opportunità di dare risposte immediate, ma soprattutto esaustive, in riferimento a tale clamorosa situazione;

se per l'ennesima volta non siano da valutare le posizioni di questore e prefetto di Brescia, visto che un simile e ridicolo finale non può che evidenziare la latitanza del Governo e delle sue istituzioni e quindi dei suoi massimi esponenti;

se fossero meglio informati gli autonomi del magazzino 47 che hanno ospitato almeno cento profughi e come si intenda risolvere la situazione;

se le richieste del portavoce del magazzino 47, Luigino Beltrami, di voler sistemare i profughi in una struttura ex militare di Montichiari (Brescia) non coincida con le preferenze già espresse dal prefetto De Muro e quindi se tale contesto non possa aprire ulteriori e leciti dubbi su tutta la faccenda, visto che gli autonomi non dovrebbero essere a conoscenza delle eventuali aree della provincia atte ad essere adibite a centri di accoglienza;

se i kosovari presenti in piazza della Loggia, alle ore 17 di venerdì 24 settembre 1999, alla manifestazione degli autonomi facessero parte dei 250 kosovari latitanti e, visti i precedenti, se siano stati identificati;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere ad una sostituzione di prefetto e questore.

(4-16523)

WILDE. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle finanze, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. – Premesso:

che in data 8 luglio 1999 protocollo n. 214933 il Ministero dell'industria - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, comunicava alla società Eurosea srl, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all'istanza del 29 aprile 1996, l'autorizzazione a costruire ed esercire presso il comune di Lonato (Brescia), località Campagna Trezza, una centrale per produzione di energia elettrica; tale autorizzazione è stata protocollata in data 21 giugno 1999 con il n. 213586;

che il giorno 18 maggio 1999 con delibera di giunta del comune di Lonato veniva approvato il progetto relativo all'inceneritore presentato dalla Eurosea srl (società di servizi energetici ambientali) con sede legale in Bologna, via Albertazzi 48;

che in data 22 luglio 1999 la Eurosea srl presentava al sindaco di Lonato un'altra richiesta di autorizzazione ex decreto legislativo n. 22 del 1997 e legge regionale n. 94 del 1980 per attività di recupero di rifiuti mediante impianto di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) da ubicarsi in località Campagna;

che nel comune di Lonato verrebbero richiesti dalla stessa società, la Eurosea srl, due impianti che riguardano attività di servizi energetici ambientali, un inceneritore in località Campagna Trezza ed un impianto industriale per attività di recupero di rifiuti mediante impianto di produzione di combustibile derivato da rifiuti in località Campagna;

che è importante rilevare che nel paese limitrofo Bedizzole in località Fusina, un gruppo di aziende bresciane ha costituito il consorzio

EPI con l'obiettivo di produrre energia elettrica, un progetto elaborato dalla Foster Wheller che avrebbe una capacità di 380 megawatt, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunità di verificare attentamente le richieste di autorizzazione all'apertura di impianti energetici ambientali, ben tre in pochi chilometri, uno in località Fusina in Bedizzole e due in località Campagna in Lonato, tutti nelle colline moreniche del lago di Garda;

se corrisponda a verità che il presidente della commissione edilizia del comune di Lonato signor Gabriele Fogliata avrebbe acquistato tramite la Fogliata spa una grossa porzione di terreno nella località Campagna Trezza (mappale 317 Ha 0.91.03-mappale 318 Ha 0.91.04-mappale 319 Ha 0.91.03) alla vigilia della approvazione in giunta del 18 maggio 1999 relativa all'autorizzazione dell'inceneritore di Lonato, e quindi se si ravvisino interessi privati e consociativismi tra giunta, commissione e privati;

se corrisponda a verità che la delibera di giunta relativa all'approvazione dell'inceneritore sarebbe stata resa nota ai capi dei gruppi consiliari soltanto ai primi di luglio, per quali motivi e chi l'abbia trattenuta;

se il Ministero dell'industria in relazione a quanto contemplato dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, abbia acquisito i prescritti pareri che sono richiesti ai Dicasteri dell'ambiente e della sanità nonché al comune di Lonato ed alla regione Lombardia entro i 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione, e quale sia il parere espresso dal comune di Lonato, visto che pur approvando il progetto (in giunta il 18 maggio 1999), successivamente, in relazione ad una forte opposizione da parte di comitati e delle forze politiche compresa parte della maggioranza, il sindaco avrebbe accettato di effettuare un *referendum* popolare, e se inoltre i tempi previsti per tale evento annullano i termini previsti dall'*iter* burocratico o se vengano interrotti;

se trascorsi 150 giorni dalla data relativa all'autorizzazione ministeriale, in assenza di specifiche comunicazioni da parte delle amministrazioni interessate nel suddetto termine di 90 giorni, il Ministro procederà alla convocazione della Conferenza dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 53 del 1998 nonostante le problematiche esposte;

visto che nel paese limitrofo Bedizzole è richiesta la realizzazione di un'altra centrale (termoelettrica) a metano con sistema di cogenerazione con capacità di 380 megawatt, così da essere tra una delle più grandi d'Italia, se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno verificare attentamente le suindicate proposte al fine di razionalizzare gli interventi in modo che non rechino danno ambientale, e se si ritenga che effettivamente andrebbero a soddisfare le richieste energetiche di tale bacino;

se i Ministri della sanità e dell'ambiente non ritengano opportuno verificare in base alle loro competenze le richieste giacenti presso il

comune di Lonato, anche in riferimento ad un'ulteriore richiesta avanzata sempre dalla Eurosea srl di un impianto per la produzione di combustibile da rifiuti (CDR) ubicato in Lonato ex decreto legislativo n. 22 del 1997 e legge regionale n. 94 del 1980;

se nella richiesta presentata in data 22 luglio 1999 protocollo n. 10807 relativa all'impianto per la produzione di combustibile derivato da rifiuti da allocarsi in località Campagna sia stata presentata la relazione di valutazione di impatto ambientale regionale contemplata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e se tutti i dati riportati nella domanda di autorizzazione risultino veritieri;

se in base a tutte le suindicate richieste siano stati proposti dei costi di energia in modo di conoscere se tali strutture possano essere concorrenziali tra loro e proporre quindi prezzi migliori ai cittadini residenti nel bacino.

(4-16524)

BATTAFARANO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che numerosi centralinisti ciechi sono in attesa di assunzione presso vari sedi del Ministero della difesa, si chiede di sapere quali ostacoli impediscono di procedere all'assunzione, specie in considerazione del fatto che la grande parte delle pratiche è già perfezionata.

(4-16525)

DOLAZZA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per i beni e le attività culturali, delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che nella lettera n. 2/20540 del 14 settembre 1999, con la quale il Ministro delle finanze ha risposto all'interrogazione 4-07420 presentata dallo scrivente l'11 settembre 1997, alla quarta riga del secondo capoverso si riscontra la parola intranspettivo, quale attribuito al sostantivo contrabbando,

si chiede di conoscere:

titolo, autore ed editore del dizionario della lingua italiana nel quale è possibile trovare il significato dell'aggettivo intranspettivo o, se ciò risultasse impossibile, se i Ministri interrogati intendano interpellare i luminari della cui collaborazione possono disporre per far conoscere allo scrivente il significato di tale termine;

se, in considerazione del fatto che il lessico (al quale appartiene l'aggettivo in questione) è quello del Ministero delle finanze e pertanto è destinato ad essere impiegato anche in note, spiegazioni, avvertimenti, eccetera indirizzati ai contribuenti, i Ministri interrogati non ritengano di sollecitare il Ministro delle finanze a far sì che i propri dipendenti abbiano a conformarsi con maggiore attenzione alle forme elementari della lingua italiana, evitando di indulgere in estremismi del cosiddetto burocrate, esaminando per i casi d'irrimediabile recidività la frequentazione obbligatoria di corsi d'italiano.

(4-16526)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle finanze, dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che in data 26 agosto 1997, con delibera n. 399, la giunta comunale del comune di Lonato (Brescia) dichiarava immediatamente eseguibile l'assegnazione in diritto di superficie di aree, come previsto dal Piano insediamenti produttivi «Molini 2»;

che in base a tale assegnazione venivano aggiudicati alla ditta G. Costruzioni il lotto 13 A ed alla ditta Balcro snc il lotto 13 B; lo stato attuale dei lotti pregiudicherebbe l'edificazione in quanto il terreno ha una conformazione la cui eterogenea consistenza e compressibilità risulterebbe essere inidonea a costituire piano di posa di fondazioni dirette;

che tra le aree acquistate dal comune di Lonato quelle che si trovano nelle immediate adiacenze dell'acciaieria Feralpi sarebbero state livellate a seguito di depositi abusivi di materiali provenienti da acciaierie; è indispensabile che il Ministro dell'ambiente accerti la verità su tale contesto, soprattutto in relazione alla profondità di tali strati, alla composizione dei rifiuti ivi abusivamente scaricati ed alla consistenza dei terreni, essendo nota la destinazione d'uso,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che questa è in effetti una riassegnazione e che nella prima (preliminare) le suindicate ditte avevano ottenuto lotti in fronte all'ex strada statale n. 11, che ora sarebbero stati concessi alla Feralpi spa ed alla ditta Paghera spa, e perchè si sia proceduto alla riassegnazione;

se la riassegnazione abbia avvantaggiato alcuni acquirenti piuttosto che altri;

se corrisponda a verità che il fondo di tali lotti è stato asportato per una profondità di metri 2,40-2,50 e sostituito con scorie ed altri materiali provenienti da acciaierie, ed in tal caso se tale operazione si possa definire a tutti gli effetti di legge come creazione di una discarica abusiva;

chi pagherà l'onere economico relativo al recupero di metri 2,50 di profondità, per i relativi lotti, di scorie, al trasporto in discarica ed al costipamento del terreno per poter porre in essere le fondazioni dei capannoni (plinti per il sostegno di pilastri);

se si ravvisi grave inadempienza contrattuale da parte del comune assegnatario delle suindicate aree, specialmente in relazione alla posa al suolo di macchinari ed attrezzature di precisione, con schede a controllo numerico per cui la portanza dei suoli e la stabilità del suolo costante è irrinunciabile;

se, a giudizio dei Ministri in indirizzo, non si ravvisino responsabilità di carattere penale anche nella risposta dell'assessore all'urbanistica ingegner Papa, protocollo n. 8890 del 15 giugno 1999, che invita la controparte a definire la data di stipula della convenzione entro cinque giorni, pena la revoca del provvedimento di assegnazione, senza prima trovare la soluzione relativa al recupero delle polveri

e ceneri di acciaieria e le relative operazioni atte all'utilizzo del lotto, a quanto ammonti il danno e chi lo debba pagare;

se i Ministri in indirizzo ritengano si possano ravvisare responsabilità di carattere penale da parte del sindaco e della giunta in relazione all'acquisto delle suindicate aree visto che erano al corrente grazie alle note della provincia di Brescia protocollo n. 5295 del 1990 e protocollo n. 339 del 1991 del 17 gennaio 1991, che in qualità di organo competente al controllo in materia di rifiuti definiva materiale di riempimento dell'area; ciò in relazione a specifiche analisi chimiche dell'ex USL di Salò sui campioni prelevati in sito, che venivano classificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dal R.R. n. 01/83 come «rifiuto speciale inerte» ed individuato dal decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990, come materia prima e quindi idonea ai riempimenti e rilevati stradali;

se la profondità di metri 2,40 e metri 2,50 relativa alle indagini odierne eseguite nei lotti 13 A e 13 B sia da considerarsi riempimento stradale e non piuttosto discarica abusiva e quindi se si ravvisino omissioni da parte degli amministratori e della stessa ASL che non avrebbe approfondito le indagini;

se a seguito di tali fatti l'amministrazione comunale abbia disposto carotaggi su tutta la superficie interessata al piano d'insediamento produttivo (Molini 2);

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria, se i NOS siano al corrente e se si ravvisino responsabilità dell'ASL locale in base alle dichiarazioni rilasciate.

(4-16527)

SERENA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che l'interrogante ha presentato nel corso della XII legislatura un atto di sindacato ispettivo al Ministro in indirizzo in data 6 novembre 1995 (4-06622) sulla grave crisi economico finanziaria della casa di riposo «Aita» di Crespano del Grappa (Treviso);

che, come lo scrivente denunciò allora, a causa della pessima gestione economico-amministrativa dell'ente, era stato accumulato un *deficit* di bilancio di quasi 2 miliardi nel conto consuntivo del 1994, dopo che molti consuntivi non furono presentati sin dal 1987, oltre a diverse pratiche di dubbia legalità nella gestione della casa di riposo;

che il 21 dicembre 1993 Alcide Dal Zotto, segretario della casa di riposo «Aita», ebbe un'animata discussione con il presidente della casa di riposo don Dorino Zuliani e, successivamente, si recò presso lo studio degli ingegneri Andreatta e Favero a Possagno; uscito da detto studio si diresse a Castelfranco Veneto ma, giunto a Castelfranco, la sua Lancia Dedra 1800 uscì di strada per uno strano incidente e il Dal Zotto vi trovò la morte a causa di sopravvenuto trauma cranico e asfissia da fumo;

che non è mai stato chiarito se si sia trattato di un incidente dovuto a disattenzione o di altro; infatti un testimone che seguiva la Dedra di Dal Zotto disse che non procedeva molto forte e si

stupì molto quando non la vide nel rettilineo successivo; è difficile pensare a un guasto in un'auto quasi nuova;

che l'autopsia praticamente escluse anche il malore: Dal Zotto morì per asfissia da fumo e il medico che lo soccorse ricordò di aver sentito un forte odore di benzina nell'abitacolo;

che altro mistero riguarda poi la valigetta; don Dorino Zuliani, neopresidente della casa di riposo «Aita», aveva da poco scoperto un buco miliardario nel bilancio dell'«Aita» e volle parlare con Dal Zotto, e il segretario della casa di riposo uscì da casa con la valigetta che era scomparsa e non venne più ritrovata contenendo presumibilmente documenti della cui importanza avrebbero potuto saperne qualcosa le persone con le quali il Dal Zotto si incontrò prima dell'incidente;

che di recente la Corte dei conti ha condannato la Cassamarca, che gestisce l'esattoria di Crespano del Grappa, a rifondere 2,2 miliardi alla casa di riposo «Aita» a titolo di responsabilità contabile e per violazione degli obblighi di servizio, dopo che alla tesoreria Cassamarca, incaricata di incassare il denaro e di pagare i mandati, si era imputato un esborso di fondi per 4,2 miliardi a danno della casa di riposo;

che il tutto sembra essersi svolto nell'ambito delle faide tra *lobby* democristiane della zona, che gestivano i centri di potere legati al settore pubblico,

l'interrogante chiede di sapere se risultino gli ulteriori sviluppi giudiziari relativi alla gestione della casa di riposo «Aita» e se, a giudizio del Ministro in indirizzo, non si ravvisino elementi, anche in conseguenza della recente pronuncia della Corte dei conti, per aprire una nuova inchiesta sulla strana morte del segretario della casa di riposo Alcide Dal Zotto.

(4-16528)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-03115, dei senatori Battafarano ed altri, sulla situazione del personale dell'Arsenale della Marina di Taranto;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03116, del senatore De Luca Athos, sulle sperimentazioni animali.

